

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	5
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	43
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	60
DIFESA (IV)	»	70
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	72
FINANZE (VI)	»	83
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	104
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	108
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	113
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	115
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	129

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Civici e Innovatori: (CI); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI: Misto-FARE!-PRI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	145
AGRICOLTURA (XIII)	»	161
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	175
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	189
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	191
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	192
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI	»	193
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	195
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	197

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89, recante interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio. C. 4554 Governo (Parere alla Commissione VI) (*Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.

La seduta comincia alle 9.45.

Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89, recante interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio.

C. 4554 Governo.

(Parere alla Commissione VI).

(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea GIORGIS, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Tancredi Turco, impossibilitato ad intervenire nella seduta odierna, illustra il contenuto del decreto-legge in titolo, segnalando che esso non presenta profili problematici per le com-

petenze del Comitato per la legislazione, ad eccezione del comma 1, lettera *b*), capoverso *2-ter*, terzo periodo, che richiama un'altra disposizione dell'articolo che viene novellato (l'articolo 22 del decreto-legge n. 237 del 2016), « in quanto compatibile », rimettendo così all'interprete l'individuazione della normativa effettivamente da applicare.

Marilena FABBRI ritiene che il rilievo formulato dal presidente potrebbe essere oggetto di una osservazione, anche visto che il disegno di legge di conversione è in prima lettura alla Camera.

Andrea GIORGIS, *presidente*, accogliendo la proposta dell'on. Fabbri, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 4554; rilevato che:

il decreto-legge reca un contenuto puntuale; il suo unico articolo di natura sostanziale interviene infatti a novellare due disposizioni del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 (recante la disciplina

dell'intervento statale nelle procedure di risanamento e ricapitalizzazione degli istituti bancari), disponendo:

alla lettera *a*) del comma 1, l'elevazione da sessanta a centoventi giorni della durata del periodo entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze, in caso di transazione tra l'istituto di credito e gli azionisti divenuti tali a seguito dell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri (c.d. *burden sharing*), può acquistare le azioni rivenienti dall'applicazione di dette misure;

alla lettera *b*) del comma 1, la proroga di sei mesi, ove la banca abbia presentato o formalmente comunicato l'intenzione di presentare richiesta di intervento dello Stato, del termine di scadenza delle passività indicate nell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 237 del 2016, se tale termine di scadenza ricade nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o alla formale comunicazione dell'intenzione di presentarla;

il provvedimento non si coordina compiutamente con l'ordinamento vigente all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capo-

verso *2-ter*, terzo periodo, che richiama un'altra disposizione dell'articolo che viene novellato (il comma 10), « in quanto compatibile », rimettendo così all'interprete l'individuazione della normativa effettivamente da applicare;

osservato che il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis, del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso *2-ter*, terzo periodo, andrebbe valutata l'opportunità di precisare quale sia la disciplina effettivamente applicabile ».

Il Comitato approva la proposta di parere dal relatore.

La seduta termina alle 9.55.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	5
GIUNTA PLENARIA:	
Presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati	5

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 28 giugno 2017.

Il Comitato, che si è riunito dalle 13.40 alle 13.45, ha proposto la presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da un deputato.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 28 giugno 2017. – Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 13.45.

Presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare. In sostituzione del vicepresidente Stumpo, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, riferisce sui lavori svolti dal Comitato.

In esito all'istruttoria finora svolta dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, propone a nome del Comitato medesimo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *a*), del regolamento della Giunta, che la Giunta prenda atto che il deputato Giuseppe Stefano QUINTARELLI è cessato, dall'aprile 2013, dalle cariche di presidente del consiglio direttivo e componente di Centro Studi Impara Digitale (CSID), di componente del comitato direttivo di Wikitalia, di componente del Comitato direttivo dell'associazione Clusit – Milano e di componente di Focus Group esperti – Regione Veneto per Agenda digitale.

La Giunta prende atto.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, sottolinea che le cariche della cui cessazione la giunta ha preso atto sono parte di un insieme di cariche sulle quali il Comitato ha complessivamente avviato l'istruttoria, ferma restando la possibilità in ogni momento di estendere l'istruttoria a cariche ulteriori rispetto a quelle finora esaminate.

La seduta termina alle 13.50.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente rese nella seduta del 26 aprile 2017	6
AVVERTENZA	7

Mercoledì 28 giugno 2017. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 15.15.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente rese nella seduta del 26 aprile 2017.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che nella precedente seduta l'onorevole Anna Rossomando si era riservata di approfondire la questione in esame e di integrare le proprie considerazioni. Chiedo quindi se la collega Rossomando intenda intervenire.

Anna ROSSOMANDO (PD) sottolinea, in primo luogo, la delicatezza della questione in esame, ricordando come gli elementi di valutazione che emergono dal dibattito della Giunta attengano all'eventuale sussistenza dei presupposti di un conflitto di attribuzione. Ritiene, quindi, che dal dibattito debbano emergere considerazioni ed orientamenti basati su una rappresentazione della situazione in esame che sia quanto più completa ed approfondita possibile.

Ricorda, in particolare, come si sia di fronte ad un provvedimento di esibizione, di per sé non violativo delle prerogative

previste dall'articolo 68 della Costituzione. Secondo l'avvocato Brigandì, tuttavia, per le sue particolari modalità di esecuzione, tale provvedimento assumerebbe una natura sostanziale diversa. A supporto di questa prospettazione egli indica talune fonti processuali e, in particolare, taluni verbali dibattimentali relativi all'escusione di alcuni testi.

A tale proposito, condivide l'invito rivolto dal Presidente La Russa alla Giunta affinché siano valutati, oltre all'atto pubblico rappresentato dal verbale che descrive le operazioni di esecuzione del decreto di esibizione, anche altri elementi che, per quanto non costituiscano prove consolidate, possano comunque fornire elementi non privi di rilievo nel caso di specie. Non condivide, invece, le deduzioni dell'avvocato Brigandì secondo le quali la presenza di due consulenti tecnici, oltre a due agenti di polizia giudiziaria, sarebbe circostanza idonea a modificare la natura sostanziale del provvedimento di esibizione.

In conclusione, osserva come taluni aspetti della questione siano stati già evidenziati e chiariti, mentre altri richiedono ulteriori approfondimenti ed una lettura ancor più attenta e ponderata dei documenti trasmessi alla Giunta.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, preso atto dell'esigenza di ulteriori approfondimenti, rinvia il seguito della discussione.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Nuovo testo C. 3343 Fiano (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	9
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009. C. 4465 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	28
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010. C. 4466 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	29
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014. C. 4467 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	30
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014. C. 4468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	31
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016. C. 4469 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	32
Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. Emendamenti C. 913 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	25
Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Emendamenti C. 2168-B, approvata, in testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	25
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Tito Boeri, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3478 cost. Mazziotti di Celso e abb., recanti modifiche all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità nei trattamenti previdenziali e assistenziali	25

INTERROGAZIONI:

5-08530 Lodolini: Sul servizio antincendio nei porti delle Marche	25
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	33
5-10494 Labriola: Sull'organico del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco	25
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	35
5-11149 Toninelli e 5-11567 Rubinato: Sulla soppressione di alcune sedi della polizia postale .	26
<i>ALLEGATO 8 (Testo integrale della risposta)</i>	37
5-11298 Agostinelli: Sul pagamento di servizi di ristorazione forniti da strutture operanti nel territorio colpito dal sisma del 2016	26
<i>ALLEGATO 9 (Testo integrale della risposta)</i>	39
5-11457 Labriola e 5-11502 Ricciatti: Sul fenomeno del cosiddetto « <i>blue whale</i> »	27
<i>ALLEGATO 10 (Testo integrale della risposta)</i>	41
AVVERTENZA	27

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.45.

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.

Nuovo testo C. 3343 Fiano.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, osserva che l'articolo unico del nuovo testo della proposta di legge C. 3343 introduce nel codice penale una nuova disposizione che punisce la propaganda del regime fascista e nazifascista.

Ricorda che i reati sintomo dell'adesione alle idee proprie del fascismo sono, in particolare, puniti ai sensi della cosiddetta legge Scelba (legge n. 645 del 1952) di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta (articolo 1) la « riorganizzazione del disciolto partito fascista ». In base all'articolo 1 di tale legge, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando « una associazione, un movimento o comunque

un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista ». La legge Scelba, che punisce tale riorganizzazione con la reclusione da cinque a dodici anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro (per i promotori e organizzatori), detta poi la disciplina dei reati di apologia e manifestazioni fasciste. Costituisce in particolare apologia del fascismo (articolo 4) la propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguitante le finalità proprie del partito fascista; la pena prevista è la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da euro 206 a euro 516. La stessa pena è inflitta a chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche (comma 1). Aggravanti sono previste: dal comma 2, se l'apologia riguarda idee o metodi razzisti (reclusione da uno a tre anni e multa da euro 516 a euro 1.032) e dal comma 3, se alcuno dei fatti che costituiscono apologia sono commessi col mezzo della stampa

(reclusione da due a cinque anni e multa da euro 516 a euro 2.065). Analogamente, la legge n. 645 punisce le manifestazioni fasciste (articolo 5) cioè il reato di chi, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste; la pena è quella della reclusione fino a tre anni e la multa da euro 206 a euro 516. Sia per l'apologia che per le manifestazioni fasciste è prevista, in sede di condanna, la pena accessoria dell'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici, dall'elettorato attivo e passivo e da ogni altro diritto politico; tuttavia, mentre per l'apologia l'interdizione è obbligatoria, per le manifestazioni fasciste è rimessa alla discrezionalità del giudice.

Successivamente, la legge n. 205 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 122 del 1993 (nota come legge Mancino) – sostituendo l'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale di New York del 1966 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale – punisce chiunque (articolo 1): propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (reclusione fino ad un anno e sei mesi o multa fino a 6.000 euro); istiga, con qualunque modalità, a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (reclusione da sei mesi a quattro anni). È vietata, poi, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; la semplice partecipazione o assistenza a dette organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi è punita, con la reclusione da sei mesi a quattro anni (pene maggiori colpiscono i promotori e gli organizzatori: reclusione da uno a sei anni).

L'articolo 2 della legge Mancino punisce con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da 103 a 258 euro

chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 (gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi).

Rileva che in relazione al rapporto tra le disposizioni della legge Scelba e quelle della legge Mancino e, quindi, all'applicazione dell'una o dell'altra disciplina sanzionatoria a fattispecie analoghe, la Cassazione (sentenza n. 1475 del 1999) ha ritenuto le disposizioni della legge Mancino aventi carattere di sussidiarietà rispetto a quelle della precedente legge Scelba.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento in esame, il nuovo articolo 293-*bis* del codice penale, aggiunto dall'articolo unico della proposta di legge ai delitti contro la personalità interna dello Stato, punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – la propaganda del regime fascista e nazifascista.

La clausola di riserva « Salvo che il fatto costituisca più grave reato » costituisce l'unico emendamento approvato dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in quanto la fattispecie descritta dal nuovo articolo 293-*bis* del codice penale appare parzialmente coincidente con quella di cui al citato articolo 4 della legge Scelba (che punisce l'apologia del fascismo). Il Sottosegretario alla Giustizia Ferri (nella seduta del 21 giugno 2017 presso la Commissione di merito) ha rilevato che – poiché « il reato introdotto dalla proposta di legge contempla tra le condotte punibili la propaganda dei contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie – in questa prospettiva, ove i fatti riguardino contenuti razzisti dell'ideologia fascista, deve trovare applicazione il più grave reato di cui all'articolo 4 della legge Scelba ».

La motivazione alla base dell'intervento, secondo i promotori del provvedimento, consiste nella insufficienza degli

strumenti apprestati dal legislatore per la repressione di tali comportamenti individuali di propaganda. La proposta di legge – si legge, infatti, nella relazione illustrativa – ha l’obiettivo «di delineare una nuova fattispecie che consenta di colpire solo alcune condotte che individualmente considerate sfuggono alle normative vigenti».

Nell’articolo 293-bis, la fattispecie penale – punita con la reclusione da sei mesi a due anni – è individuata: *a)* nella propaganda di immagini o contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco ovvero delle relative ideologie, anche solo mediante la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni che raffigurino persone, immagini o simboli chiaramente riferiti a tali partiti o ideologie; *b)* nel richiamare pubblicamente la simbologia o la gestualità del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco ovvero delle relative ideologie.

In particolare, appare essenziale per la realizzazione della fattispecie di cui alla lettera *a)*, l’inequivocabilità (« chiaramente riferiti ») del nesso tra i beni e i partiti o le ideologie fascisti o nazionalsocialisti. L’articolo 293-bis del codice penale punisce, dunque, come delitto perseguibile d’ufficio: da un lato, la propaganda attiva e quella che si manifesta anche solo nei diversi passaggi della filiera produttiva (dalla produzione, alla distribuzione, alla diffusione, alla vendita) di immagini, oggettistica, *gadgets* di ogni tipo che comunque siano chiaramente riferiti all’ideologia fascista o nazifascista o ai relativi partiti (lettera *a)*); dall’altro – mediante il richiamo alla gestualità, oltre che alla ideologia – comportamenti quali il saluto romano (o nazifascista) fatto in pubblico e l’ostentazione pubblica di simboli (come fasci littori, svastiche ecc.) che a tali partiti o ideologie si riferiscano. In ragione dell’entità della pena prevista, per il reato di cui all’articolo 293-bis non è possibile procedere all’arresto in flagranza. Costituisce aggravante del delitto di cui all’articolo 293-bis (aumento di un terzo della pena) la propaganda del regime fascista e

nazifascista commessa attraverso strumenti telematici o informatici. L’aggravante riguarda quindi sia i siti Internet con contenuti di propaganda delle ideologie fasciste e nazifasciste sia il *merchandising* online dei gadgets e degli altri beni chiaramente riferiti al partito e all’ideologia fascista o nazifascista.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento introduce un nuovo delitto, modificando il codice penale. L’intervento legislativo è dunque ascrivibile alla materia « ordinamento penale », di competenza legislativa statale esclusiva in base all’articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione.

La Corte costituzionale si è pronunciata in merito alla costituzionalità della legge n. 645 del 1952 (legge Scelba) che, in attuazione della XII disposizione transitoria della Costituzione, prevede come reato sia l’apologia del fascismo (articolo 4) che le manifestazioni fasciste (articolo 5). In particolare, la sanzionabilità dell’apologia del fascismo (articolo 4 della legge Scelba) ha da tempo sollevato discussioni in relazione ai limiti posti alla libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall’articolo 21 della Costituzione. La Corte costituzionale si espresse sulla questione con la nota sentenza n. 1 del 1957, originata da più di un ricorso in cui si sollevava il dubbio di legittimità costituzionale dell’apologia proprio con riferimento alla asserita violazione dell’articolo 21 della Costituzione. La sentenza – dichiarando la manifesta infondatezza e non ravvisando alcuna violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 21 della Costituzione – ha, tuttavia, precisato che l’apologia del fascismo, per assumere carattere di reato, deve consistere non in una semplice difesa elogiativa, ma in una esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista cioè in una « istigazione indiretta a commettere un fatto rivolto alla detta riorganizzazione e a tal fine idoneo ed efficiente ». Dunque, soltanto il collegamento con il tentativo di riorganizzare l’abolito partito fascista può realizzare il reato di « apologia del fascismo ».

Secondo la Corte: « Ciò significa che l'apologia deve essere considerata non già in sé e per sé, ma in rapporto a quella riorganizzazione, che è vietata dalla XII disposizione. Trattasi non di una istigazione diretta, perché questa è configurata nell'articolo 2 della legge 1952, bensì di una istigazione indiretta a commettere un fatto rivolto alla detta riorganizzazione e a tal fine idoneo ed efficiente ». Successivamente, la Corte costituzionale, sentenza n. 74 del 1958, confermando la legittimità dell'articolo 5 della legge Scelba che vieta le manifestazioni fasciste (nel caso specifico, si valutava la legittimità del saluto romano), ha chiarito i presupposti per la sanzionabilità dell'illecito, chiarendone il perimetro di applicazione. In particolare, ha affermato che « la denominazione di « manifestazioni fasciste » adottata dalla legge del 1952 e l'uso dell'avverbio « pubblicamente » fanno chiaramente intendere che, seppure il fatto può essere commesso da una sola persona, esso deve trovare nel momento e nell'ambiente in cui è compiuto circostanze tali, da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste. La *ratio* della norma non è concepibile altrimenti, nel sistema di una legge dichiaratamente diretta ad attuare la disposizione XII della Costituzione. Il legislatore ha compreso che la riorganizzazione del partito fascista può anche essere stimolata da manifestazioni pubbliche capaci di impressionare le folle; ed ha voluto colpire le manifestazioni stesse, precisamente in quanto idonee a costituire il pericolo di tale ricostituzione. Con questa interpretazione la norma denunziata si inquadra perfettamente nel sistema delle sanzioni dirette a garantire il divieto posto dalla XII disposizione transitoria, né contravviene al principio dell'articolo 21, primo comma, della Costituzione. In tal senso la norma dell'articolo 5 è stata interpretata anche dalla Corte di cassazione, che in una recente decisione (Sez. III, sentenza 16 gennaio 1958), in applicazione del principio fissato dalla Corte costituzionale, ha testualmente detto: « ...

Non crede questo Supremo Collegio che il criterio interpretativo di così ampia portata adottato dalla Corte costituzionale sia suscettibile di modificazioni e che esso non conservi la sua validità anche quando non trattasi di atti che integrino vera e propria apologia del fascismo ma si esauriscono in manifestazioni come il canto degli inni fascisti, poiché si ha ragione di ritenere anche che queste manifestazioni di carattere apologetico debbano essere sostenute, per ciò che concerne il rapporto di causalità fisica e psichica, dai due elementi della idoneità ed efficacia dei mezzi rispetto al pericolo della ricostituzione del partito fascista e che, quando questi requisiti sussistono, l'ipotesi di cui all'articolo 5 della legge citata è costituzionalmente legittima. Questo principio è fondato sulla stessa *ratio legis*, che è quella di evitare, attraverso l'apologia e le manifestazioni proprie del disciolto partito, il ritorno a qualsiasi forma di regime in contrasto con i principi e l'assetto dello Stato: esso non può non investire ogni singola disposizione di cui si compone la legge 20 giugno 1952 ». Mentre la legge Scelba concerne la disciplina sanzionatoria per la ricostituzione del partito fascista, per l'apologia del fascismo e per le manifestazioni esteriori di tale ideologia, la legge 654 del 1975, (ratifica della convenzione di New York del 7 marzo 1966 contro la discriminazione razziale) e la legge 205 del 1993, cosiddetta legge « Mancino » che ha convertito il decreto-legge n. 122 del 1993) punisce chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale ed etnico, istiga a commettere discriminazioni ovvero organizza movimenti che hanno tra i loro scopi quelli indicati o partecipa ad essi. Mentre ha avuto modo di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge Scelba, la Consulta non si è mai espressa sulla costituzionalità della legge Mancino perché le relative questioni sono state sempre ritenute manifestamente infondate dai giudici di merito e di legittimità che le hanno esaminate. La giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata sulle leggi Scelba e Mancino. In relazione al rapporto tra le

disposizioni della legge Scelba (legge n. 645 del 1952) e quelle della legge Mancino (legge n. 205 del 1993) – che sanzionano fattispecie sostanzialmente sovrapponibili – la Cassazione (sentenza n. 1475 del 1999) ha affermato che la norma di cui all'articolo 1 della legge Mancino ha carattere di sussidiarietà rispetto a quella dell'articolo 1 della legge Scelba (che punisce la ricostituzione del partito fascista), per cui la prima trova applicazione solo ove la legge Scelba non sia applicabile per insussistenza nella fattispecie concreta di elementi specializzanti rispetto a quelli contemplati nella norma sussidiaria. Ne deriva – prosegue la Cassazione – che « se si ritiene di non poter riconoscere, attraverso la propaganda razzista, la ricostituzione del disciolto partito fascista, la propaganda può acquistare rilevanza, sul piano penale, solo come forma di incitamento punibile ai sensi della legge n. 205 del 1993 ». Il tema della manifestazione di adesione alle ideologie fasciste è stata oggetto di diverse sentenze di legittimità. Precisando i confini del reato di apologia del fascismo, in linea con la giurisprudenza costituzionale, la Cassazione, sentenza 6 giugno 1977, ha precisato che la libertà di manifestare il proprio pensiero non trova limiti « ideologici » nella Costituzione, neppure quando la manifestazione abbia per oggetto il fascismo: ne consegue la conferma che, per configurare il reato di apologia del fascismo previsto dalla legge Scelba bisogna essere in presenza di un'esaltazione tale da poter portare alla riorganizzazione del partito fascista. Anche dopo la legge di riforma dei reati d'opinione (legge n. 85 del 2006), la Cassazione (sentenze nn. 31655 del 2001 e 37581 del 2008) ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità della disciplina della legge n. 654 del 1975 (articolo 3) – come modificata dalla legge Mancino e dalla citata legge 85/2006 – laddove vieta la diffusione in qualsiasi modo di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, per asserito contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, in quanto la libertà di manifestazione del pensiero e quella di

ricerca storica cessano quando travalicano in istigazione alla discriminazione ed alla violenza di tipo razzista, opportunamente rimarcando, tra l'altro, come l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ha un contenuto fattivo di istigazione ad una condotta che realizza un « *quid pluris* » rispetto alla mera manifestazione di opinioni personali. Per quanto concerne, in particolare, il saluto romano – detto della posizione della Consulta nella sentenza del 1958 – la giurisprudenza di legittimità lo ha prevalentemente considerato come reato (vedi, tra le altre, Cass. sentenze n. 11943 del 1982, n. 24184 del 2009, n. 35549 del 2012 e n. 37577 del 2014), sanzionato a volte ai sensi della legge Scelba, a volte della legge Mancino. Solo più recente giurisprudenza della Cassazione, in presenza di specifiche situazioni, non lo ha riconosciuto come reato. Nella sentenza n. 37577 del 2014, la Cassazione ha ritenuto che il saluto romano è, come manifestazione fascista, punibile ai sensi dell'articolo 5 della legge Scelba in quanto « reato di pericolo correlato al fatto che le manifestazioni usuali, evocative del disciolto partito fascista, vengono in rilievo in quanto realizzate durante pubbliche riunioni e pertanto possiedono idoneità lesiva per la tenuta dell'ordinamento democratico e dei valori allo stesso sottesi ». Nella fattispecie – secondo la Corte – deve ritenersi pienamente configurato il fatto tipico e punibile da parte dei ricorrenti, posto che il « saluto romano » di certo rientra in tali manifestazioni esteriori considerate idonee a determinare il pericolo di riorganizzazione del partito fascista ed è stato posto in essere durante una pubblica manifestazione. La Cassazione penale, sentenza n. 20450 del 2016, pur annullando senza rinvio la sentenza impugnata per prescrizione del reato, ha avallato le motivazioni dei giudici di appello che avevano condannato sette persone che, durante una partita della nazionale di calcio, avevano fatto il « saluto fascista », anche noto come « saluto romano », per tutta la durata dell'inno nazionale italiano. I giudici di seconda

istanza hanno ritenuto che esso costituisca una manifestazione che rimanda all'ideologia fascista e a valori politici di discriminazione razziale e di intolleranza, senza che sia necessario che tale manifestazione sia caratterizzata da elementi di violenza, svolgendo la fattispecie una funzione di tutela preventiva, secondo quanto previsto dalla legge Mancino. In precedenza anche Cassazione, sentenza n. 25184 del 2009, aveva ritenuto che il saluto romano (fatto all'esterno di uno stadio) costituisse violazione della legge Mancino; la Suprema Corte aveva affermato che tale nota espressione gestuale non è espressione della possibilità di manifestare liberamente il proprio pensiero, ma un'istigazione all'odio razziale... in quanto costituisce una manifestazione esteriore, che rimanda, per comune nozione storica, all'ideologia fascista, e quindi ad una ideologia politica « sicuramente non portatrice dei valori paritari e di non violenza, ma, al contrario, fortemente discriminante ed intollerante », ad un regime totalitario che ha emanato, tra l'altro, leggi di discriminazione dei cittadini per motivi razziali. Altre sentenze della Cassazione si sono occupate dell'inquadramento giuridico delle manifestazioni di natura fascista confermando le sentenze di condanna intervenute. Si ricordano, tra le altre, la sentenza n. 37390 del 2007 (relativa al caso di una bandiera raffigurante un fascio littorio esposta durante una partita di calcio) che ha ritenuto integrato il reato previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge Mancino; la sentenza n. 37577 del 2014, (relativa al saluto romano e all'uso della parola « presente » urlata in coro nel corso di una manifestazione di Casa-Pound). In questo caso era stata contestata l'ipotesi prevista dall'articolo 5 della legge Scelba (manifestazioni fasciste) e la Corte ha confermato la condanna degli imputati precisando che « non è la manifestazione esteriore in quanto tale ad essere oggetto di incriminazione, bensì il suo venire in essere in condizioni di « pubblicità » tali da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione, il che esclude ogni contra-

sto con gli invocati parametri costituzionali ». Il tema della manifestazione di adesione alle ideologie fasciste è stata oggetto della sentenza n. 39860 del 2013, con cui la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, che aveva condannato a 2.280 euro di ammenda un tifoso di hockey per avere fatto uso di simboli delle organizzazioni nazionaliste; il tifoso aveva indossato in occasione di una partita una maglietta con l'immagine di Benito Mussolini, riprodotte scritte proprie dell'ideologia fascista. La Cassazione, rigettando il ricorso, affermava che l'essersi presentato esibendo la maglietta con le scritte ed i simboli inneggianti al regime fascista ed ai valori dell'ideologia fascista integra la condotta di uso di simboli propri delle organizzazioni nazionaliste ed i comportamenti vietati e sanzionati dall'articolo 1 della legge Mancino. Come accennato, vanno ricordate anche recenti decisioni giurisprudenziali, sia di legittimità che di merito, che non hanno ritenuto reato il saluto romano. In particolare si tratta di casi in cui tale manifestazione esteriore del fascismo è avvenuta in occasione di commemorazioni di vittime della violenza politica. La Cassazione, sentenza 3 marzo 2016, ha confermato la sentenza assolutoria di primo grado emessa dal G.U.P. di Milano nel giugno 2015, dichiarando inammissibile il ricorso del Procuratore Generale, ritenendo che condotte come « la chiamata del presente » e il cosiddetto « saluto romano », costituissero reato ai sensi della Legge Scelba. Si legge, invece, in sentenza che « le manifestazioni, certamente di carattere fascista e con una indubbia simbologia fascista, erano rivolte ai defunti in segno di omaggio e di umana pietà e non avevano alcuna finalità di restaurazione »; mancava, in definitiva, la finalità diffusiva e di propaganda nonché la finalità di ricostituzione del partito fascista. Nello stesso senso, più recentemente, va segnalata la sentenza della Corte d'Appello di Milano 21 settembre 2016, che ha assolto dall'accusa di apologia del fascismo alcuni esponenti di Casapound che, durante ana-

loga manifestazione commemorativa, avevano richiamato l'ideologia nazifascista con uso di bandiere con croci celtiche e saluti romani. La Corte, osservando che «appaiono dubbie la volontà e la capacità diffusiva della manifestazione stessa», ha ricordato la giurisprudenza costituzionale secondo la quale penalmente rilevanti sono quelle manifestazioni in cui i «gesti di richiamo all'ideologia fascista siano svolti in occasione di una riunione pubblica» e che siano connotate dal «dolo, anche generico, di volere diffondere ideologia», con atteggiamenti «tali da porre in pericolo l'ordine democratico». Inoltre la loro condotta, che «non implica di per sé l'intenzione di sollecitare l'adesione all'ideologia da parte di un numero indeterminato di persone estranee alla manifestazione», secondo la Corte d'Appello, va valutata anche in relazione «all'evoluzione storico sociale che impone di valutare in maniera più rigorosa la sussistenza o meno del pericolo di diffusione dell'ideologia». La stessa relazione alla proposta di legge ricorda, in senso analogo, una sentenza del tribunale di Livorno del marzo 2015 che ha assolto quattro tifosi veronesi ripresi dalle telecamere nell'atto di compiere il saluto romano durante la partita di calcio Livorno-Hellas Verona del 3 dicembre 2011. Il tribunale «ha ritenuto che il fatto non costituisca reato in quanto ai fini della sussistenza dello stesso è imprescindibile che il comportamento censurato determini un pericolo concreto e attuale di riproposizione di quei movimenti in tutte le sue forme e che il saluto romano non costituisce reato poiché non è punibile il gesto in sé»; la non illiceità del comportamento in questione deriva poi dal fatto, secondo i giudici livornesi, di essere «collocato all'interno di una manifestazione sportiva che non è il luogo deputato a fare opera di proselitismo e propaganda politica». La sentenza non è stata impugnata dalla procura della Repubblica di Livorno ed è passata in giudicato.

Si riserva di presentare una proposta di parere alla luce del dibattito che si svolgerà in seno al Comitato.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009.

C. 4465 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che l'Accordo di cooperazione tra Italia ed Ecuador nel campo della difesa, fatto a Roma e Quito rispettivamente il 18 e il 20 novembre 2009 è inteso a favorire lo svolgimento di un processo di stabilizzazione in una particolare regione, quella andina settentrionale, di valore strategico e di valenza politica, considerati gli interessi nazionali, gli impegni già assunti e le prospettive in ambito internazionale.

L'Accordo è composto da un preambolo e 15 articoli.

L'articolo 1 inquadra la cooperazione nel campo della difesa tra le due Parti in base ai principi di uguaglianza e interesse reciproco. In base all'articolo 2 la gestione dell'Accordo è demandata ai rispettivi Ministeri della Difesa, i cui rappresentanti si riuniranno periodicamente e alternativamente nelle rispettive capitali. L'articolo 3 contempla i settori della cooperazione, riportando un elenco non tassativo, nel quale si individuano in particolare gli scambi di informazioni militari e sulle esperienze acquisite nelle operazioni di mantenimento della pace; la ricerca, sviluppo e acquisizione di prodotti e servizi nel campo della difesa; gli aspetti ambientali delle attività militari; la formazione e addestramento militari e i relativi aspetti sanitari. Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'Ac-

cordo sono elencate nell'articolo 4: oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, si prevede lo scambio di *know how* tra le Parti, come anche la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione. È prevista altresì la visita a navi da guerra, aerei ed altre installazioni militari. Anche in questo caso le Parti potranno d'intesa individuare ulteriori attività mediante le quali espletare la cooperazione nel settore della difesa. L'articolo 5 concerne lo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni, che potrà essere attuato sia con modalità diretta, sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi Governi. L'articolo 6 prevede tra l'altro l'impegno delle Parti alla garanzia della protezione della proprietà intellettuale derivante da iniziative condotte in conformità con l'Accordo, con il diritto interno di ciascuna delle Parti e con gli accordi internazionali cui esse risultano vincolate. L'articolo 7 prevede impegni di reciproca assistenza e collaborazione nel settore dei materiali di difesa. L'articolo 8 riguarda la ripartizione tra le due Parti contraenti delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo. L'articolo 9 fissa il quadro di responsabilità per il risarcimento di eventuali danni provocati nell'esecuzione delle attività previste dall'Accordo medesimo. L'articolo 10 prevede il diritto delle Autorità della Parte ospitante all'esercizio della giurisdizione sul personale militare e civile ospite nel quadro dell'Accordo, in riferimento a reati commessi sul proprio territorio, ma viene esplicitamente esclusa la possibilità di applicare la pena capitale, qualora prevista nell'ordinamento della Parte ospitante per quei reati. Le Autorità del paese inviante avranno il diritto di esercitare in via prioritaria giurisdizione sui membri delle proprie forze armate in alcuni casi determinati. L'articolo 11 è inerente alla sicurezza delle informazioni classificate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli *standard* nazionali. Il testo riporta le rispettive classificazioni di sicurezza, prevedendo altresì che qualsiasi informazione scambiata

in base all'Accordo in esame venga utilizzata nei termini specificamente previsti dalle Parti nell'ambito delle finalità dell'Accordo stesso. È inoltre previsto che il trasferimento di informazioni classificate a Parti terze dovrà essere subordinato all'autorizzazione scritta della Parte che ha dato origine alle informazioni. Ulteriori profili sulla sicurezza delle informazioni classificate potranno essere regolati da un accordo specifico da stipulare successivamente. L'articolo 12 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo saranno risolte mediante consultazioni dirette tra le Parti. L'articolo 13 stabilisce la possibilità di stipulare protocolli aggiuntivi all'Accordo in ambiti specifici di cooperazione nel settore della difesa. Per quanto concerne tali protocolli aggiuntivi, nonché i programmi di sviluppo ed esecuzione dell'accordo, questi verranno messi a punto e sviluppati da personale dei rispettivi Ministeri della difesa, in stretto coordinamento con le due Amministrazioni degli affari esteri. L'Accordo potrà inoltre essere emendato mediante Scambio di note tra le Parti. In base infine all'articolo 14 l'Accordo ha durata illimitata: è prevista la possibilità che una delle Parti denunci l'Accordo, con effetto 90 giorni dopo il ricevimento della notifica all'altra Parte.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione tra Italia ed Ecuador nel settore della difesa, già approvato dal Senato il 4 maggio 2017, si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*. L'articolo 3, comma 1 è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza ad anni alterni e con decorrenza dal 2017, la spesa di 5.012 euro. Nel corso dell'esame al Senato sono stati soppressi i commi da 2 a 4 dell'articolo 3, riguardanti le clausole di coper-

tura a fronte di scostamenti finanziari nell'applicazione dell'Accordo in esame. L'articolo 4, comma 1, riporta una clausola di invarianza finanziaria nei confronti delle disposizioni dell'Accordo – eccezion fatta per l'articolo 2 –, dalle quali non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 stabilisce che agli oneri eventuali derivanti dai risarcimenti di cui all'articolo 9 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento di legge.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra – nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010.

C. 4466 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che il Memorandum di intesa in titolo rinnova un precedente documento bilaterale risalente al 2002 e ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione fra i due Paesi – Italia e Perù – nel settore della difesa, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori

produttivi e commerciali delle rispettive economie.

Il Memorandum, composto da un preambolo e da 6 articoli, prevede innanzitutto, all'articolo 1, che la cooperazione si basi sul principio della reciprocità e si svolga in conformità con gli ordinamenti giuridici dei due Paesi. Lo stesso articolo definisce, inoltre, gli obblighi di assistenza e supporto tecnico-logistico che l'Italia è tenuta ad assicurare in relazione a sistemi, materiali e mezzi di provenienza italiana.

L'articolo 2 demanda ad appositi protocolli aggiuntivi l'indicazione delle concrete modalità attuative dell'intesa e l'articolo 3 istituisce una Commissione mista, composta da rappresentanti dei due Ministeri della difesa, la quale, essendo chiamata a riunirsi almeno una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Perù, sarà preposta all'esecuzione e supervisione del Memorandum. L'articolo 4 definisce gli aspetti finanziari della cooperazione e le modalità per la composizione delle controversie interpretative e attuative dell'Accordo. Da ultimo, gli articoli 5 e 6 disciplinano gli aspetti relativi alla sicurezza delle informazioni classificate, la data di entrata in vigore e le modalità per una sua eventuale denuncia o revisione.

Nel segnalare che gli oneri economici sono quantificati in circa 22.000 euro ad anni alterni, per le spese di missione dei membri della Commissione mista di difesa e sicurezza, ricordo che il Memorandum non presenta profili d'incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra – nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014.

C. 4467 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Federica DIENI (M5S), *relatrice*, osserva che l'Accordo tra Italia e Repubblica macedone in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014, intende creare uno strumento giuridico di regolamentazione della collaborazione bilaterale di polizia sotto il profilo sia strategico sia operativo.

Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo e 12 articoli. Nel preambolo viene richiamata la risoluzione Onu 45/123 del 1990 in tema di Cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, le convenzioni dell'ONU contro le sostanze stupefacenti e psicotrope, la Convenzione contro la criminalità transnazionale firmata a Palermo nel dicembre 2000 sia dall'Italia, sia dalla Colombia, e i relativi Protocolli, nonché le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e le Convenzioni contro il terrorismo adottate in sede ONU. L'articolo 1 individua le Autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e per la Repubblica di Macedonia il Ministero dell'interno. Vengono inoltre salvaguardati i principi delle rispettive legislazioni nazionali e gli obblighi internazionali assunti dalle due Parti contraenti. L'articolo 2 individua i settori di cooperazione da effettuare, nell'ambito dei propri mezzi ed in conformità alle legislazioni nazionali delle Parti, per prevenire, contrastare ed

indagare su crimini nei seguenti ambiti, peraltro non esclusivi: crimine organizzato transnazionale; produzione, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori; tratta di persone e traffico di migranti; traffici illeciti di armi, munizioni, esplosivi, nonché di materiali radioattivi e tossici; – veicoli rubati; criminalità informatica. Le Parti, inoltre, collaborano nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in base alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali assunti. Le modalità della cooperazione bilaterale vengono individuate dall'articolo 3, che ne prevede l'attuazione attraverso lo scambio di informazioni riguardanti: reati, criminali, organizzazioni e loro modalità operative, strutture e contatti; stupefacenti, metodi di produzione, canali e mezzi del relativo traffico e modalità di occultamento; reati di terrorismo, terroristi e loro organizzazioni, loro modalità operative, strutture e contatti; strumenti legislativi, scientifici e d'analisi per combattere il crimine; formazione del personale di polizia; adozione di speciali tecniche investigative quali operazioni sotto copertura e consegne controllate; metodi per il contrasto alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti; passaporti e altri documenti di viaggio. Le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, ed i relativi requisiti formali e sostanziali, sono contenute nelle disposizioni dell'articolo 4. L'articolo 5 individua le ipotesi di rifiuto di assistenza, che riguardano il caso in cui potrebbero essere compromessi sovranità, sicurezza interna, ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato richiesto, oppure vi sia contrasto con la sua legislazione nazionale o con gli obblighi internazionali da esso assunti. L'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione della richiesta presenta un onere eccessivo per le risorse della Parte richiesta. All'esecuzione delle richieste è dedicato l'articolo 6. L'articolo 7 riguarda la protezione dei dati personali, dei documenti e delle informazioni classificate scambiati durante la collaborazione bilaterale: ad essi ciascuna delle Parti garantisce un livello di protezione equivalente a

quello in vigore nell'ordinamento della Parte che ha originato i documenti o le informazioni medesimi, che non potranno essere divulgati a Parti terze senza il consenso scritto della autorità competente che li ha forniti. Per quanto concerne i dati personali, questi verranno utilizzati, registrati e trasferiti esclusivamente per le finalità previste dall'Accordo. L'articolo 8 prevede che rappresentanti delle Autorità competenti possano riunirsi, alternativamente in Italia e nella repubblica di Macedonia, per valutare i progressi effettuati nonché per discutere e migliorare la cooperazione. L'articolo 9 stabilisce che le spese connesse alla trattazione di una richiesta avanzata ai sensi dell'Accordo vengono di norma sostenute dalla Parte richiama; a fronte di spese notevoli e straordinarie le Parti si consulteranno per stabilire sia le modalità di trattazione della richiesta, sia il modo in cui saranno sostenute le spese. I costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, laddove le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviata. Ai sensi dell'articolo 10, la lingua inglese è riconosciuta dalle Parti italiana e macedone quale lingua di lavoro da utilizzare nell'ambito della cooperazione prevista dall'intesa. L'articolo 11 stabilisce che controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione dell'Accordo saranno composte amichevolmente mediante consultazioni e trattative tra le Parti. L'articolo 12, infine, dispone che l'Accordo, che ha durata illimitata, potrà tuttavia essere denunciato con effetto a sei mesi dalla notifica all'altra Parte; l'Accordo potrà altresì essere emendato con il reciproco consenso scritto delle Parti.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in oggetto si compone di quattro articoli. L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*. L'articolo 3, comma 1, reca la clausola di

copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo, valutati complessivamente, a decorrere dal 2017, in 152.148 euro annui. Un apposito emendamento del Senato ha provveduto all'aggiornamento della copertura. Nell'esame al Senato sono stati inoltre soppressi i commi da 2 a 4 dell'articolo 3, riguardanti le clausole di copertura a fronte di scostamenti finanziari nell'applicazione dell'Accordo in esame.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra – nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014.

C. 4468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Federica DIENI (M5S), *relatrice*, osserva che l'Accordo di cooperazione tra Italia e Mozambico nel campo della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014, già approvato dal Senato il 4 maggio scorso, è composto da un preambolo e 12 articoli. L'articolo 1 inquadra la cooperazione nel campo della difesa tra le due Parti in base ai principi di uguaglianza e interesse reciproco. Si salvaguardano altresì gli obblighi dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea. L'articolo 2

determina le linee-guida, i settori e le modalità di cooperazione tra i Ministeri della Difesa dei due Paesi: le due Parti contraenti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione nel campo della difesa. I settori della cooperazione sono elencati non tassativamente: si individuano in particolare gli scambi di informazioni militari e sulle esperienze acquisite nelle operazioni di mantenimento della pace; la ricerca, sviluppo e acquisizione di prodotti e servizi nel campo della difesa; gli aspetti ambientali delle attività militari; le attività di contrasto alla pirateria; la formazione e addestramento militari e i relativi aspetti sanitari. Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'Accordo, oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, prevedono lo scambio di *know how* tra le Parti, come anche la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione. È prevista altresì la visita a navi da guerra, aerei ed altre installazioni militari. Anche in questo caso le Parti potranno d'intesa individuare ulteriori attività mediante le quali espletare la cooperazione nel settore della difesa. L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo, secondo il principio che ciascuna delle due Parti sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo, fermo restando che lo svolgimento di tutte le attività da esso previste sarà subordinato alla disponibilità dei relativi fondi. L'articolo 4 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione sul personale militare e civile impegnato nelle attività di cooperazione militare: lo Stato ospitante avrà il diritto di esercitarla nei confronti dei reati commessi sul proprio territorio e puniti in base al proprio ordinamento, anche se commessi da personale dell'altra Parte contraente, salvo alcune specifiche fattispecie, nelle quali la giurisdizione è comunque riservata alle autorità dello Stato d'origine. Vi sono altresì clausole di salvaguardia del personale nel caso in cui questo sia stato coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione di sanzioni, quali la

pena capitale, in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato inviante. L'articolo 5 disciplina il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte ospitante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. L'articolo 6 regola la cooperazione nello scambio di attrezzature e di mezzi. Peraltro, i Governi si impegnano a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito, senza il preventivo benestare della Parte cedente. La fornitura di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà attuata con operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dai Governi. Ai sensi dell'articolo 7, le Parti si impegnano a garantire la protezione della proprietà intellettuale derivante da iniziative condotte conformemente all'Accordo in esame, alle rispettive normative nazionali e agli impegni internazionali da esse sottoscritti. L'articolo 8 concerne la sicurezza delle informazioni classificate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli standard nazionali. Il testo riporta le rispettive classificazioni di sicurezza, prevedendo altresì che qualsiasi informazione scambiata in base all'Accordo in esame venga utilizzata nei termini specificamente previsti dalle Parti nell'ambito delle finalità dell'Accordo stesso. È inoltre previsto che il trasferimento di informazioni classificate a Parti terze dovrà essere subordinato all'autorizzazione scritta della Parte che ha dato origine alle informazioni. Ulteriori profili sulla sicurezza delle informazioni classificate potranno essere regolati da un accordo specifico da stipulare successivamente. L'articolo 9 è dedicato alla risoluzione di eventuali controversie in merito all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, che verranno risolte esclusivamente mediante negoziati tra le Parti. Gli articoli da 10 a 12, infine, riportano le consuete clausole finali dell'Accordo, che ha durata illimitata, salva la facoltà di ciascuna delle Parti di denunciarlo in qualunque momento, con effetto 90 giorni dopo il ricevimento della notifica all'altra Parte contraente. Le Parti potranno altresì stipulare

protocolli aggiuntivi in specifici ambiti di cooperazione militare, rispettando i rispettivi ordinamenti nazionali. Per quanto concerne tali protocolli aggiuntivi, nonché i programmi di sviluppo ed esecuzione dell'accordo, questi verranno messi a punto e sviluppati da personale dei rispettivi Ministeri della difesa, in stretto coordinamento con le due Amministrazioni degli affari esteri. L'Accordo potrà inoltre essere emendato mediante Scambio di note tra le Parti. L'Accordo potrà essere modificato con il reciproco consenso delle Parti tramite Scambio di note.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone di cinque articoli. I primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*. L'articolo 3, comma 1, è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza ad anni alterni e con decorrenza dal 2017, la spesa di 4.318 euro. Un emendamento del Senato ha opportunamente aggiornato il periodo di riferimento per la copertura finanziaria. Nel corso dell'esame al Senato sono stati inoltre soppressi i commi da 2 a 4 dell'articolo 3, riguardanti le clausole di copertura a fronte di scostamenti finanziari nell'applicazione dell'Accordo in esame. L'articolo 4, comma 1 riporta una clausola di invarianza finanziaria nei confronti delle disposizioni dell'Accordo – eccezion fatta per l'articolo 2 –, dalle quali non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2, sostituito durante l'esame al Senato, stabilisce che gli oneri eventuali derivanti dai risarcimenti di cui all'articolo 5 dell'Accordo verranno sostenuti solo dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che reperiscano le risorse occorrenti.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra – nell'ambito della materia « politica estera e

rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.

C. 4469 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare, osserva che il Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti – TUB –, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 è destinato a completare le previsioni dell'Accordo istitutivo del TUB, disciplinando gli aspetti relativi ai privilegi fiscali e alle immunità dalla giurisdizionale per le diverse sedi del tribunale – attualmente previste in Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo, nonché per le eventuali divisioni locali e regionali attraverso cui il tribunale possa trovarsi ad operare. Si rammenta che l'Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti – TUB è stato firmato il 19 febbraio 2013 da 25 Stati membri dell'Unione europea, parte di una cooperazione rafforzata formalizzata nel marzo 2011. I 25 paesi (tutti tranne Polonia e Spagna, mentre la Croazia non faceva all'epoca ancora parte dell'UE) avevano convenuto di istituire il tribunale unificato dei brevetti quale organo giurisdizionale con competenza sulle controversie in materia di brevetto europeo con effetto unitario, la cui creazione era finalizzata a

completare il quadro normativo formato dai regolamenti (UE) n. 1257/2012 e 1260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativi, appunto, alla istituzione di una tutela brevettuale unitaria europea ed al suo regime linguistico. La posizione dell'Italia, inizialmente indisponibile ad accettare il trilinguismo (inglese, francese, tedesco) previsto dai regolamenti e dall'Accordo istitutivo del TUB, è successivamente mutata conducendo, il 2 luglio 2015, all'adesione alla cooperazione rafforzata ed all'avvio del processo di ratifica dell'Accordo stesso, alla luce degli interessi nazionali; si è infatti ritenuto che l'adesione alla cooperazione rafforzata consenta agli operatori innovativi italiani che puntano all'internazionalizzazione di avvalersi dei brevetti europei con effetto unitario. Con la ratifica dell'Accordo, infatti, l'effetto unitario – grazie al quale i brevetti avranno efficacia e protezione in tutti gli Stati parte della cooperazione rafforzata – e la competenza del TUB si estendono anche all'Italia, con ricadute positive sulla sua attrattività verso investimenti esteri ad elevato contenuto d'innovazione. La ratifica dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 è dunque intervenuta ai sensi della legge n. 214 del 2016. Poiché è previsto che il TUB abbia sedi in diversi Stati membri (Francia, Germania, Regno Unito, Lussemburgo) e che possano esserne istituite divisioni locali o regionali in altre località, il Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB e del suo personale, in esame, è stato negoziato nel contesto dell'apposito Comitato preparatorio intergovernativo – con la collaborazione dei rappresentanti della Amministrazioni ivi rappresentate (per l'Italia Ministero della giustizia, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, assieme al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri) – per fornire un'impostazione unitaria alla materia, utile tanto agli Stati parte quanto al personale, di diverse nazionalità, che sarà impiegato dall'organizzazione. L'Accordo istitutivo

prevede, infatti, la creazione di un Tribunale di primo grado – avente una divisione centrale a Parigi, con sezioni a Londra e Monaco di Baviera –, una Corte d'appello (Lussemburgo), Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti (Lubiana e Lisbona), Training Centre (Budapest), lasciando agli Stati parte la possibilità di chiedere l'apertura di una divisione, locale o regionale, del Tribunale di primo grado sul proprio territorio. Il Protocollo in esame è dunque finalizzato ad integrare l'Accordo istitutivo del TUB (ratificato, come già rammentato, dalla legge 3 novembre 2016, n. 214), contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di quest'ultimo, ossia alla creazione di un sistema brevettuale europeo realmente integrato. Nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento presentato al Senato (S. 2673, approvato dall'Assemblea il 4 maggio 2017) si sottolinea che, allo stato, il brevetto europeo si limita a offrire agli operatori la possibilità di una unica procedura centralizzata di concessione, da convalidarsi, però, presso le autorità nazionali dei singoli Paesi in cui si intende farlo valere. Non esistono inoltre una procedura centralizzata di mantenimento in vita del brevetto, né rimedi giurisdizionali in caso di controversie, che rimangono quindi competenze nazionali. Con l'entrata in vigore dell'Accordo che istituisce il TUB – prosegue la relazione – inizieranno ad essere applicati anche i citati regolamenti UE n. 1257/2012 e n. 1260/2012, in base ai quali ai brevetti europei potrà essere conferito, con un'unica procedura, un effetto unitario, grazie al quale essi avranno efficacia e protezione in tutti gli Stati parte della cooperazione rafforzata, con evidenti vantaggi in termini economici e di oneri burocratici. Ciò si tradurrà in significativi benefici per gli operatori economici italiani più propensi all'innovazione e all'internazionalizzazione, stimolando le attività di ricerca e lo sviluppo di produzioni all'avanguardia. Per quanto riguarda il settore pubblico, la semplificazione amministrativa derivante dall'introduzione di un titolo brevettuale con vicende unitarie in quasi tutta l'Unione

europea avrà effetti positivi per le autorità coinvolte.

Quanto al contenuto, il Protocollo in esame si articola in un preambolo e 19 articoli. Il preambolo, richiamato l'Accordo del 19 febbraio 2013, che istituisce il Tribunale unificato dei brevetti conferendogli personalità giuridica in tutti gli Stati membri, ne evidenzia l'articolo 37, in base al quale gli Stati membri contraenti che ne ospitano le sedi (Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo) sono tenuti a mettere a disposizione i relativi locali e, per i primi sette anni, il necessario personale amministrativo di supporto (dall'ottavo anno, quando il TUB raggiungerà l'autonomia finanziaria, costoro saranno assunti dall'organizzazione). Il preambolo sottolinea, inoltre, che ai giudici si applica – eccezionalmente, in ragione del legame organico tra TUB e brevetto europeo con effetto unitario – il regime di privilegi e immunità valido per i funzionari dell'Unione europea, e riconosce che il Tribunale necessita di vedersi accordata la più ampia capacità giuridica possibile, nonché di godere di tutte le tutele utili allo svolgimento delle proprie funzioni. Conclude, pertanto, che, in tale contesto, è importante definire un quadro di riferimento comune, a beneficio del tribunale e degli Stati membri, ferma restando la possibilità di negoziare appositi accordi di sede integrativi.

L'articolo 1 è riservato alla definizione della terminologia utilizzata nel testo del Protocollo. L'articolo 2 stabilisce che il tribunale beneficia, nel territorio di ciascuno Stato parte, dei privilegi e delle immunità necessari allo svolgimento delle sue attività ufficiali.

Con l'articolo 3 è stabilita l'invulnerabilità delle sedi del tribunale, fatte salve le diverse determinazioni che potranno essere concordate con gli Stati ospitanti.

Inviolabili sono anche, ai sensi dell'articolo 4, gli archivi del tribunale e tutti i suoi atti e documenti. L'articolo 5 disciplina le immunità del tribunale, stabilendo, in primo luogo, che il TUB gode (salvo le eccezioni espressamente indicate) di piena immunità dai procedimenti legali

e da misure quali perquisizioni o espropri, e che, per quanto necessario all'espletamento delle sue attività ufficiali, esso è esente da restrizioni di qualsivoglia natura nei confronti delle sue proprietà, beni e risorse finanziarie.

Ai sensi dell'articolo 6, le immunità si estendono ai rappresentanti degli Stati parte che compongono i Comitati amministrativo, di bilancio e consultivo ed ai loro atti ufficiali e documenti. Il par. 3 specifica, tuttavia, che gli Stati parte non sono obbligati ad estendere tali immunità ai propri cittadini o a coloro i quali, all'atto di assumere le proprie funzioni presso il tribunale, fossero stabilmente residenti nel loro territorio.

L'articolo 7 dispone in tema di esenzioni fiscali e l'articolo 8 in materia di esenzione dalle restrizioni valutarie necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali del Tribunale. L'articolo 9, relativo a privilegi e immunità dei giudici e del Cancelliere, rinvia al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, che si applica a entrambe le figure professionali.

L'articolo 10 riguarda immunità e privilegi del restante personale. Al tribunale è concesso, in base all'articolo 11, il diritto di esporre nei propri locali, sui veicoli utilizzati per scopi ufficiali, così come sul proprio sito *web* e sui documenti, il proprio stemma e la propria bandiera, salvo diverso accordo con lo Stato Parte interessato.

L'articolo 12 puntualizza che coloro che godono dei privilegi e delle immunità di cui agli articoli 6, 9 e 10 sono comunque chiamati a rispettare leggi e regolamenti degli Stati parte nel cui territorio operano. Lo stesso tribunale ha l'obbligo di cooperare in ogni momento con le autorità degli Stati parte, per facilitare l'applicazione delle loro leggi e prevenire qualsiasi abuso connesso ai privilegi, le immunità e le agevolazioni menzionate nel Protocollo.

L'articolo 13 ricorda che il solo scopo dei privilegi e delle immunità offerte dal

Protocollo è quello di garantire, in tutte le circostanze, la libertà di azione del TUB e la completa indipendenza dei suoi funzionari, ma che le immunità possono essere rimosse dall'organo di gestione del tribunale stesso quando esse siano di ostacolo al normale corso della giustizia. Analoghe prerogative sono attribuite al Comitato amministrativo per ciò che concerne i membri del Comitato consultivo ed agli Stati parte per quel che riguarda i propri rappresentanti in seno ai Comitati amministrativo e di bilancio. Per agevolare lo svolgimento dei lavori del tribunale, l'articolo 14 impone agli Stati membri interessati l'obbligo di adottare le misure necessarie per facilitare l'entrata, l'uscita e il soggiorno nel proprio territorio di tutte le persone che esercitano funzioni ufficiali per il tribunale e dei loro familiari a carico. Lo stesso si prevede anche per l'entrata e l'uscita di tutte le persone convocate o citate a comparire davanti al Tribunale in veste ufficiale. In base all'articolo 15, è compito del Cancelliere comunicare a tutti gli Stati parte i nominativi dei giudici, del cancelliere e del personale a cui il protocollo si applica e di notificare nuove nomine o cambiamenti delle circostanze.

L'articolo 16 stabilisce che il tribunale istituirà meccanismi e procedure interni per la risoluzione delle eventuali controversie che coinvolgano i titolari delle immunità, compreso il tribunale medesimo. La risoluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo sono, invece, deferite ad un tribunale arbitrale, salvo che le parti non abbiano convenuto altre modalità. Ove una disputa sorta tra il tribunale e uno Stato parte non sia risolta mediante consultazione, negoziazione o altri metodi di risoluzione, la decisione finale sarà rimessa ad un collegio di tre arbitri.

L'articolo 17 stabilisce che il Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati membri contraenti, presso il Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles, che è anche il depositario degli strumenti di

ratifica. Il Protocollo, ai sensi dell'articolo 18, entrerà in vigore trenta giorni dopo che l'ultimo dei quattro Stati parte (Francia, Germania, Lussemburgo e Regno Unito) abbia depositato il proprio strumento di ratifica.

Infine, l'articolo 19 accorda agli Stati membri contraenti la facoltà di notificare al depositario delle ratifiche l'intenzione di applicare il Protocollo in via provvisoria. Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti consta di tre articoli che ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2) ed all'entrata in vigore del testo, prevista per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (articolo 3). Il disegno di legge, già approvato dal Senato il 4 maggio 2017 (AS 2673), è corredato oltre che di relazione illustrativa, di relazione tecnica nella quale viene ribadita l'invarianza finanziaria del provvedimento, e di analisi tecnico normativa.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti consta di tre articoli che ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2) ed all'entrata in vigore del testo, prevista per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (articolo 3). Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*) della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.

Emendamenti C. 913 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relattrice, rileva che l'emendamento Labriola 1.27 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relattrice.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

Emendamenti C. 2168-B, approvata, in testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Enzo LATTUCA (PD) relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 giugno 2017.

Audizione del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Tito Boeri, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3478 cost. Mazziotti di Celso e abb., recanti modifiche all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità nei trattamenti previdenziali e assistenziali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 giugno 2017. – Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 15.

5-08530 Lodolini: Sul servizio antincendio nei porti delle Marche.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Emanuele LODOLINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, auspicando che in futuro si tenga conto del reale valore dell'autorità portuale, ai fini di un potenziamento del porto di Ancona.

5-10494 Labriola: Sull'organico del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Vincenza LABRIOLA (FI-PdL), replicando, si dichiara non soddisfatta della

risposta del rappresentante del Governo, che ritiene ricalchi le risposte poco esaurienti già fornite dal Governo medesimo in occasione dello svolgimento di altri strumenti di sindacato ispettivo. Ritiene che l'organico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sia inidoneo – anche tenuto conto della corrispondente media europea – a fronteggiare le tante emergenze del Paese, considerando peraltro il recente incremento delle competenze del Corpo e i futuri pensionamenti che riguarderanno il personale in questione. Giudica fondamentale, dunque, porre fine allo stato di precarietà che coinvolge il personale, disponendo un incremento delle risorse che garantisca un rafforzamento dell'organico che, a suo avviso, potrebbe essere realizzato anzitutto procedendo all'esaurimento delle graduatorie concorsuali vigenti.

5-11149 Toninelli e 5-11567 Rubinato: Sulla soppressione di alcune sedi della polizia postale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che le interrogazioni Toninelli n. 5-11149 e Rubinato n. 5-11567, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Simonetta RUBINATO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta delle risposte del rappresentante del Governo nella parte in cui ha rassicurato circa l'intendimento di compiere un investimento strategico sulla polizia postale e delle telecomunicazioni, garantendo altresì in ordine alla permanenza di tali importanti professionalità nei territori oggetto della sua interrogazione. Auspica, in ogni caso, che il piano di razionalizzazione della polizia postale e delle telecomunicazioni avvenga nel rispetto della specifica peculiarità di ciascun territorio, tenendo conto della di-

mensione sociale ed economica di ogni area, a prescindere dal livello istituzionale coinvolto. Si riserva di valutare le azioni del Governo in tale campo, auspicando il mantenimento della piena funzionalità dell'ufficio della polizia postale e delle comunicazioni di Treviso.

Emanuele COZZOLINO (M5S), cofirmatario dell'interrogazione Toninelli 5-11149, replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Esprime il proprio rammarico per il piano di ridimensionamento che coinvolge talune sezioni della polizia postale e delle telecomunicazioni in ambiti territoriali che, per la loro effettiva dimensione sociale ed economica, a suo avviso, meriterebbero un mantenimento delle funzionalità del servizio. Ritiene che ciò determinerà un abbassamento del livello di tutela in questo settore, in particolare nell'ambito territoriale della provincia di Cremona.

5-11298 Agostinelli: Sul pagamento di servizi di ristorazione forniti da strutture operanti nel territorio colpito dal sisma del 2016.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Donatella AGOSTINELLI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Giudica positiva l'attenzione riservata dal Governo alla questione posta nella sua interrogazione, auspicando quanto prima un effettivo sblocco dei pagamenti. Fa notare, in ogni caso, che la sua interrogazione ha fatto emergere un problema di insufficienza del fondo per le emergenze, rispetto al quale occorre, a suo avviso, porre rimedio nel più breve tempo possibile.

5-11457 Labriola e 5-11502 Ricciatti: Sul fenomeno del cosiddetto «blue whale».

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che le interrogazioni Labriola n. 5-11457 e Ricciatti n. 5-11502, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Lara RICCIATTI (MDP), replicando, fa notare che la diffusione del fenomeno del «*Blue Whale*», con diversi casi segnalati nella regione Marche, dimostra come sia necessario mantenere e rafforzare i presidi delle forze dell'ordine in chiave preventiva, garantendo al contempo un'azione di sensibilizzazione culturale nelle scuole.

Vincenza LABRIOLA (FI-PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, facendo notare che nella sua risposta il rappresentante del Governo ha eluso un quesito dell'interrogazione, riguardante la necessità che l'Esecutivo si attivi tramite i media per programmare una campagna di informazione volta a raggiungere tutte le famiglie, mettendole in guardia su tale

pericoloso fenomeno. Fatto notare, infatti, che le famiglie spesso risultano all'oscuro di tali vicende, auspica che possa essere svolta un'azione di sensibilizzazione nei loro riguardi, che si affianchi allo svolgimento delle necessarie attività di sicurezza delle forze dell'ordine.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO DEI NOVE

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

C. 3558-A Dambruoso.

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.

C. 3225-A/R e abb.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009 (C. 4465 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4465 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010 (C. 4466 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4466 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014 (C. 4467 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4467 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014 (C. 4468 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4468 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 (C. 4469 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4469 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

5-08530 Lodolini: Sul servizio antincendio nei porti delle Marche.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Lodolini richiama l'attenzione del Ministro dell'interno sul tema della sicurezza in mare e nei porti con particolare riferimento a quello di Ancona, evidenziando alcune criticità venutesi a creare a seguito dell'emanazione di una circolare del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del luglio 2015.

L'interrogante lamenta in particolare come il nuovo assetto organizzativo abbia previsto per il distaccamento portuale dei vigili del fuoco di Ancona la riduzione della dotazione organica da 28 a 24 unità e la dislocazione in un altro scalo dell'unità navale di grandi dimensioni in dotazione.

Nell'adottare tali misure non si sarebbe tenuto conto che, secondo la legge quadro in materia portuale n. 84 del 1984, il porto di Ancona è uno scalo di prima categoria sotto il profilo militare e di prima classe sotto i profili commerciale e industriale e che, d'altra parte, sarebbero presenti nella zona alcune rilevanti fonti di rischio dettagliatamente indicate nell'interrogazione.

Al riguardo, va considerato, innanzitutto, che il sistema classificatorio previsto dalla legge quadro citata dall'onorevole interrogante ripartisce i porti italiani solamente in base all'importanza militare e alla rilevanza economica, ma non tocca nemmeno incidentalmente gli aspetti relativi al servizio antincendi portuale.

Per l'organizzazione del servizio antincendi e per la classificazione dei porti sotto tale specifico profilo, il riferimento normativo è costituito dalla legge n. 690 del 1940, certamente datata ma tuttora

valida, come risulta confermato dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 139 del 2006.

In base ad essa, il porto di Ancona non risulta posizionato nella prima categoria, a cui è associato il massimo fattore di rischio, bensì nella seconda.

In questo quadro di riferimento, si è innestato il progetto di riordino delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, elaborato dall'Amministrazione dell'interno, a legislazione vigente e con riduzione di spesa, per ottimizzare le risorse esistenti e razionalizzare il funzionamento delle sedi di servizio.

Nell'estate del 2015, a conclusione dei lavori istruttori, tale piano è stato trasfuso in un decreto ministeriale, relativo alla ripartizione delle sedi e della dotazione organica del personale del Corpo nazionale sul territorio nazionale, e in alcuni atti discendenti del Capo del Corpo medesimo, tra i quali la circolare da cui ha preso spunto l'interrogazione.

Vorrei evidenziare che tanto il piano di riordino quanto i provvedimenti attuativi hanno determinato l'entità del dispositivo di soccorso per ogni singola sede, sulla base di analisi statistiche, parametri e indicatori rigorosi, riconducibili al rischio territoriale.

In particolare, per quanto riguarda il servizio antincendio portuale, il piano ha previsto, nel rispetto della citata legge n. 690 del 1940, la distinzione dei distaccamenti portuali in due classi.

Per individuare i distaccamenti interessati e inserirli nella prima o nella seconda classe, si è tenuto conto dell'analisi di rischio effettuata a partire dai dati oggettivi, relativi al traffico di merci pericolose

e passeggeri, estrapolati dall'ultima pubblicazione dell'Associazione dei porti italiani, risalente all'anno 2013.

Il piano ha previsto, poi, per i distaccamenti portuali individuati, il riposizionamento delle unità navali, tenendo conto che, nella prospettiva del Corpo nazionale, vi è una revisione strutturale delle modalità di espletamento del servizio antincendi portuale con il progressivo abbandono, delle unità navali di grandi dimensioni.

La flotta navale del Corpo nazionale sarà, quindi, costituita da unità di rapido intervento di limitate dimensioni abilitate alla navigazione in acque territoriali e aventi caratteristiche prestazionali idonee a supportare l'azione di contrasto di emergenze ragionevolmente ipotizzabili.

Il piano di riordino che ho sinteticamente descritto ha inserito Ancona tra le sedi portuali della seconda classe e, conformemente a quanto previsto per i distaccamenti di tale tipologia, le ha assegnato una dotazione organica di 24 unità di specialisti nautici.

Quanto al naviglio in dotazione al distacco, ritengo di poter affermare che non ne sia stata attuata la riduzione. È vero, invece, che, in linea con il pro-

spettato abbandono delle unità navali di grandi dimensioni, si è provveduto a sostituire una nave da 130 tonnellate con una nave di medio tonnellaggio – 60 tonnellate –, a cui si aggiunge una nave antincendio da 30 tonnellate di riserva, entrambe adeguate a garantire la copertura del servizio.

Questa è la situazione attuale, riguardo alla quale faccio presente che la classificazione dei porti è oggetto di periodico riesame sulla base dei dati dell'Assoporti. In tale sede, la situazione di Ancona sarà rivalutata, al pari di quella degli altri distaccamenti portuali, ai fini della conferma o della rimodulazione della classe di appartenenza e dell'annessa consistenza della dotazione organica.

Parimenti, l'Amministrazione effettua ciclicamente l'analisi dei dati di settore forniti da organismi riconosciuti (quali l'Organizzazione europea dei porti di mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Assoporti e l'ISTAT), al fine di confermare o meno il piano di distribuzione delle unità navali della flotta del Corpo nazionale, nel rispetto dei vincoli di copertura del servizio imposti dalla legge n. 690 del 1940, oltreché di quelli di finanza pubblica.

ALLEGATO 7

5-10494 Labriola: Sull'organico del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor/Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Labriola – nell'evidenziare l'impegno profuso e la professionalità dimostrata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle recenti emergenze che hanno colpito il centro Italia – sollecita l'adozione di iniziative volte al superamento della carenza organica che si registra in tutti i ruoli del personale, con particolare riferimento a quelli del settore operativo. A tal fine, l'interrogante chiede, in particolare, l'assorbimento del personale risultato idoneo al concorso a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco, indetto nel novembre 2008.

In merito a quest'ultima questione, rappresento che la graduatoria del predetto concorso è stata più volte prorogata per esigenze di contenimento della spesa pubblica, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001. Da ultimo, come riportato nell'interrogazione, essa è stata ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre di quest'anno con la legge di bilancio per l'anno 2017.

In ragione delle assunzioni effettuate nel corso degli anni, la graduatoria del concorso in parola ha visto lo scorrimento di circa 4500 idonei a fronte di un concorso bandito per 814 posti. Questi numeri costituiscono un'importante risposta alle aspettative dei circa 7.600 idonei del concorso medesimo.

Per quanto concerne la problematica più generale della carenza di personale, rappresento innanzitutto che, a partire dal 2016, il *turn over* del personale è stato ripristinato integralmente. In sostanza, dopo svariati anni di blocco parziale degli avvicendamenti, abbiamo ricominciato ad

assumere lo stesso numero di vigili del fuoco rispetto a quelli che lasciano il servizio.

Evidenzio poi l'importanza del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto nello scorso mese di novembre a distanza di otto anni dal concorso precedente. Alle prove preselettive, conclusesi pochi giorni fa hanno partecipato 37.668 candidati, di cui 6.009 sono stati ammessi alle fasi successive. Si prevede che la procedura concorsuale avrà termine entro la fine del prossimo anno.

Tali misure – mi riferisco sia al ripristino del *turn over* sia al concorso a 250 posti – consentiranno, tra l'altro, di incidere sul fenomeno dell'aumento dell'età media del personale in servizio, che rischia di diventare una seria criticità sia sul piano organizzativo che funzionale. Rilevo, infatti, che l'età media degli idonei del concorso a 814 posti risulta essere superiore a 36 anni.

Giova ricordare anche che, in questa legislatura, la dotazione organica dei vigili del fuoco è stata incrementata di 2.430 unità complessive, grazie a tre successivi interventi legislativi fortemente sostenuti dai Governi *pro tempore*.

Tale potenziamento dell'organico, unitamente allo sblocco totale del *turn over*, ha consentito di immettere nei ruoli operativi altre 848 unità di personale, di cui 398 sono state assegnate alle sedi di servizio il 5 giugno scorso. Le restanti 450 unità, ridottesi di 3 unità rinunciarie, stanno frequentando il corso di formazione che si concluderà il 2 agosto prossimo.

Aggiungo che, nell'ambito dell'operazione di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, 390 unità del relativo personale sono transitate nei ruoli dei vigili del fuoco per l'assolvimento dei compiti in materia di spegnimento degli incendi boschivi.

Ulteriori assunzioni saranno possibili, in via straordinaria, facendo leva sulle risorse del Fondo per il pubblico impiego istituito con la legge di bilancio 2017. Come noto, quota parte di tale fondo, pari a circa 119 milioni di euro per quest'anno e a circa 153 milioni per il 2018, è destinata ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, ivi compreso il Corpo nazionale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Al momento, la somma da destinare in modo specifico alle assunzioni straordinarie dei vigili del fuoco non è stata ancora definita. Tuttavia, il Dipartimento dei vigili del fuoco ha già allo studio un piano di tali assunzioni straordinarie che, una volta individuata la somma spettante al Corpo nazionale, consentirà di ridurre ulteriormente le carenze di organico. Tengo a sottolineare che le assunzioni in questione andranno ad aggiungersi a quelle consentite dal *turn over*.

In attesa di tale definizione, è comunque prevista, entro la data del 15 dicembre 2017, e quindi a valere sulla graduatoria del concorso a 814 posti, l'assunzione di altre 301 unità di vigili del fuoco a copertura del *turn over* per l'anno 2016.

ALLEGATO 8

5-11149 Toninelli e 5-11567 Rubinato: Sulla soppressione di alcune sedi della polizia postale.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor/Signora Presidente, onorevoli deputati, rispondo congiuntamente alle interrogazioni degli onorevoli Toninelli, Rubinato e Casellato, che richiamano l'attenzione sulla ventilata chiusura di una serie di Sezioni della Polizia postale e delle comunicazioni della Lombardia, con particolare riferimento a quella di Cremona, e dell'analogha Sezione di Treviso.

Informo che la questione evidenziata dagli onorevoli interroganti è legata, al pari della proposta di soppressione di altri Uffici di polizia sul territorio nazionale, all'attuazione di un piano di razionalizzazione sottoposto al parere delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza nei primi mesi del 2014.

Il piano è ancora in attesa di definizione, anche per la sopravvenienza della legge n. 124/2015, con cui il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare importanti misure di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Per quanto attiene in particolare al riordino del sistema della pubblica sicurezza, il legislatore ha chiarito che il nuovo assetto organizzativo dovrà essere volto ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni dispersive nell'esercizio delle funzioni di polizia, nonché favorire la gestione associata dei servizi strumentali in adesione ai principi di efficienza della spesa pubblica.

Tali principi sono stati recepiti nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 177/2016, con cui è stato stabilito che la razionalizzazione della dislocazione delle Forze di polizia sul territorio sarà determinata con decreto del Ministro dell'interno, privilegiando l'impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell'Arma dei carabi-

nieri nel restante territorio, fatte salve specifiche deroghe per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

Per giungere alla compiuta definizione di tale disegno di valenza strategica, sono stati istituiti presso il Dipartimento della pubblica sicurezza appositi gruppi interforze che non hanno ancora terminato la loro attività.

Tanto detto in linea generale, rappresento che anche la Polizia postale e delle comunicazioni è coinvolta nel riordino in questione, essendo evidente la necessità di adeguarne l'organizzazione alle notevoli trasformazioni registratesi nel settore.

Infatti, alle tradizionali mansioni di scorta e tutela di beni e servizi postali se ne sono affiancate e sostituite altre del tutto differenti, caratterizzate da spiccate connotazioni di alta specializzazione tecnologica e orientate al contrasto del crimine informatico nelle sue forme più variegate.

Muovendo da tale constatazione, il piano di razionalizzazione punta a concentrare le più spiccate e qualificate risorse professionali nei Compartimenti dei capoluoghi regionali e nelle Sezioni provinciali in cui operano Procure Distrettuali con ampia competenza in tema di reati informatici.

Sottolineo, comunque, che le professionalità attualmente in servizio presso le Sezioni continueranno a operare sul territorio, prevedendo tale rimodulazione un loro impiego nei reparti investigativi delle locali Questure.

Intendo assicurare fin d'ora che il nuovo assetto organizzativo della Polizia postale e delle comunicazioni sarà ispirato

ad esclusive esigenze di efficientamento e di adeguamento alla trasformazione tecnologica del Paese, senza che ne venga a soffrire la qualità del « prodotto » sicurezza.

È impensabile, d'altra parte, che il Ministero dell'interno possa depauperare un Servizio, quello della Polizia postale e delle comunicazioni appunto, deputato a presidiare un ambito di interesse strategico per il Paese.

L'informatica e i sistemi di comunicazione sono, infatti, diventati strumenti di uso abituale delle associazioni criminali di tipo mafioso e di tipo terroristico, e il contrasto di tali sodalizi su internet richiede, nella logica di corrispondere simmetricamente alla minaccia, l'adeguamento costante delle tecnologie in uso, oltretutto — ovviamente — dei livelli di professionalità delle risorse umane in dotazione.

ALLEGATO 9

5-11298 Agostinelli: Sul pagamento di servizi di ristorazione forniti da strutture operanti nel territorio colpito dal sisma del 2016.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Agostinelli chiede notizie in merito al mancato pagamento delle fatture emesse dal ristorante il « Vecchio Mulino » sito nel comune di Pieve Torina, per l'erogazione del vitto in favore di una parte del personale dei vigili del fuoco in servizio su quel territorio per l'emergenza sismica che ha colpito l'Italia centrale tra l'agosto del 2016 e il gennaio di quest'anno.

Inoltre, chiede di conoscere se vi siano altre strutture di ristorazione per le quali sia riscontrabile una situazione analoga.

Premetto che, a seguito dei predetti eventi sismici, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha istituito, per la gestione delle operazioni di soccorso nel territorio della Regione Marche, i Comandi operativi avanzati di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Arquata del Tronto. Al personale ivi operante si è reso necessario garantire un adeguato servizio mensa e, a tal fine, si è fatto ricorso anche alla stipula di convenzioni con vari esercizi di ristorazione, tra i quali quello citato nell'interrogazione.

Per quanto concerne il rimborso delle fatture in favore dei predetti ristoratori, faccio presente che le criticità segnalate sono state determinate dal fatto che le risorse a disposizione del Corpo nazionale sul proprio Fondo per le emergenze e sull'ordinario capitolo di bilancio destinato al servizio mensa dei vigili del fuoco sono risultate esigue in rapporto alle ingenti aliquote di personale impiegato in Italia centrale e alla prolungata durata del loro impiego. Ragion per cui, per una sollecita definizione del problema, si è reso neces-

sario prelevare, nei limiti del possibile, delle somme anche dal cosiddetto « Fondo scorta » del Corpo nazionale.

Complessivamente, per far fronte alle esigenze di vitto, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha accreditato in favore della Direzione regionale dei vigili del fuoco delle Marche, in diversi momenti e a valere sui Fondi sopra menzionati, un importo complessivo di circa 644 mila euro.

Tali accreditamenti hanno consentito di provvedere, in un primo momento, al saldo delle fatture relative al periodo agosto-novembre 2016. Successivamente, e precisamente nello scorso mese di maggio, si è provveduto al saldo delle fatture relative al periodo dicembre 2016 – febbraio 2017, nonché al pagamento di una parte delle fatture relative allo scorso mese di marzo.

Per quanto riguarda le fatture al momento non evase, riferibili ai mesi di marzo e aprile scorsi, rappresento che i Comandi provinciali delle Marche hanno già provveduto ad inoltrarle alla Direzione regionale dei vigili del fuoco. Per onorarle, si procederà ad effettuare, se del caso, ulteriori prelievi dal Fondo scorta del Corpo nazionale, in attesa che il Dipartimento dei vigili del fuoco si veda reintegrati i pertinenti capitoli di bilancio da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile.

Le modalità e la tempistica di pagamento a cui ho fatto appena cenno valgono per tutti gli esercizi di ristorazione di cui il Corpo nazionale si è avvalso nel

territorio marchigiano durante l'emergenza in questione, compreso il ristorante il « Vecchio Mulino » sito nel comune di Pievetorina.

Informo, infine, che oltre a quest'ultimo ristorante, nella provincia di Macerata sono otto gli esercizi per i quali si sta

progressivamente provvedendo a saldare le spettanze per i servizi di ristorazione erogati, mentre per altre due strutture, situate nel comune di Tolentino e di Camerino, la convenzione per i servizi in questione è stata attivata solo a partire dal marzo di quest'anno.

ALLEGATO 10

5-11457 Labriola e 5-11502 Ricciatti: Sul fenomeno del cosiddetto « blue whale ».**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, rispondo congiuntamente alle interrogazioni degli onorevoli Labriola e Ricciatti, che richiamano l'attenzione del Governo sul fenomeno del « blue whale », chiedendo l'adozione di iniziative volte a contrastarne la diffusione, compresi maggiori controlli dei *social network* nei quali esso compare.

Rappresento che la Polizia postale e delle comunicazioni in questi ultimi mesi è impegnata, tanto d'iniziativa che sulla base di specifiche segnalazioni, a valutare, attraverso il monitoraggio della rete Internet, l'effettiva portata del fenomeno del « blue whale », che desta allarme sociale e ha avuto una vasta eco sugli organi di informazione.

Tale pratica avrebbe come obiettivo, per chi la conduce in Rete in qualità di « curatore », di coinvolgere i partecipanti in atti di autolesionismo, inducendo comportamenti sempre più pericolosi fino a determinare nelle vittime intenzioni suicide.

L'attività della Polizia postale e delle comunicazioni mira ad identificare persone o gruppi di persone eventualmente coinvolti in tale fenomeno, per prevenire l'esposizione di bambini e ragazzi ad un rischio per la loro incolumità connesso alla frequentazione della Rete. Nel contempo, ai medesimi fini, viene svolta una raccolta centralizzata delle segnalazioni.

La Polizia postale e delle comunicazioni ha ricevuto finora circa 170 segnalazioni relative al fenomeno. Gli accertamenti disposti, volti alla tempestiva localizzazione delle vittime, hanno fatto emergere che la percentuale dei casi qualificanti ipotesi di reato, come l'istiga-

zione al suicidio o il procurato allarme, è inferiore al 5 per cento delle segnalazioni pervenute.

Informo che nel portale del Commissariato di pubblica sicurezza *on line* è stata resa operativa una stanza virtuale dedicata, per rivolgere consigli ai genitori e ai ragazzi e illustrare i pericoli emergenti in Rete, agevolare le segnalazioni e sensibilizzare gli utenti, anche grazie all'ausilio specialistico di psicologi della Polizia di Stato.

È peraltro evidente che la prevenzione di qualsiasi forma di uso distorto e pericoloso del *web*, che costituisca espressione di disagio e vulnerabilità giovanile – compreso il fenomeno qui in esame – richiede anche il coinvolgimento attivo del mondo della scuola, delle famiglie e dell'associazionismo. In tal senso, la tematica della « balena blu » è stata inserita nella campagna che gli uffici della citata struttura specialistica della Polizia di Stato svolgono nelle scuole per un uso consapevole del *web*.

Assicuro che la Polizia postale continuerà a monitorare assiduamente la rete internet per prevenire e contrastare la diffusione di tale fenomeno, riferendo prontamente all'Autorità giudiziaria sui contenuti di rilevanza penale eventualmente rinvenuti all'interno degli spazi e servizi di comunicazione *on line*.

Quanto all'episodio menzionato nell'interrogazione dell'onorevole Labriola, relativo al suicidio di un quindicenne, avvenuto nella città di Livorno nello scorso mese di febbraio, rappresento che gli accertamenti svolti dalle Forze di Polizia, supportati anche da numerose informa-

zioni testimoniali, hanno condotto ad escludere l'ipotesi, sostenuta da alcuni *media*, che l'evento fosse riconducibile al fenomeno in questione. Il pubblico ministero titolare del fascicolo sull'evento, all'esito delle indagini, ha chiesto ed ottenuto l'archiviazione del relativo procedimento.

L'onorevole Ricciatti, proprio in considerazione della diffusione di fenomeni simili a quello in esame, richiama l'attenzione sulla necessità di rivalutare il piano nazionale di razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato, con particolare riferimento alle Sezioni della Polizia postale e delle comunicazioni.

Come il Viceministro Bubbico ha riferito alla stessa onorevole Ricciatti in Aula Camera la scorsa settimana e come io stesso ho riferito poco fa in risposta alle interrogazioni degli onorevoli Toninelli, Rubinato e Casellato, il piano è ancora in fase di predisposizione.

Per giungere alla sua compiuta definizione, sono stati istituiti presso il Dipartimento della pubblica sicurezza appositi gruppi interforze che non hanno ancora terminato la loro attività.

Anche la Polizia postale e delle comunicazioni è coinvolta nel riordino, essendo evidente la necessità di adeguarne l'organizzazione alle notevoli trasformazioni registratesi nel settore.

Comunque, intendo ribadire che il nuovo assetto organizzativo della Polizia postale e delle comunicazioni sarà ispirato ad esclusive esigenze di efficientamento e di adeguamento alla trasformazione tecnologica del Paese, senza che ne venga a soffrire la qualità del « prodotto » sicurezza e che, d'altro canto, le professionalità attualmente in servizio presso le Sezioni continueranno a operare sul territorio, mediante la rimodulazione del loro impiego nei reparti investigativi delle locali Questure.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 2669 Morani, recante Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali.

Audizione di rappresentanti dell'Organismo congressuale forense (*Svolgimento e conclusione*) 43

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (*Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con un rilievo*) 44

ALLEGATO 1 (*Deliberazione di rilievi*) 49

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 46

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Esame emendamenti C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere contrario*) 46

ALLEGATO 2 (*Emendamento*) 51

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed una osservazione*) 47

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 54

Sull'ordine dei lavori 47

INTERROGAZIONI:

5-10995 Verini: Sul funzionamento degli uffici giudiziari di Siracusa 48

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 57

COMITATO DEI NOVE:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Esame emendamenti C. 2168-B ... 48

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza
del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 2669 Morani, recante Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali.

Audizione di rappresentanti dell'Organismo congressuale forense.

(*Svolgimento e conclusione*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Massimo DOGLIOTTI, *consigliere della I Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione*, Arnaldo MORACE PINELLI, *professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata*, Enrico SIRONI, *rappresentante del Consiglio nazionale del notariato*, e Maria MASI, *rappresentante del Consiglio nazionale forense*.

Interviene per formulare osservazioni la deputata Alessia MORANI (PD).

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Atto n. 421.

(Rilievi alla V Commissione).

(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con un rilievo).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di D.P.C.M sulla ripartizione della rimanente quota del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (Atto del Governo 421). A tale riguardo, rammenta che il comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; *b)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *c)* ricerca; *d)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *e)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica; *f)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *g)* informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; *h)* prevenzione del rischio sismico; *i)* investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; *l)* eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzo del Fondo, ai sensi del predetto comma 140, è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.

Evidenzia che la norma prevede, in particolare, che con i medesimi decreti

siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. La stessa norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e fissa un termine di 30 giorni (dalla data dell'assegnazione) per l'espressione del parere. Tale parere è tuttavia considerato non obbligatorio, in quanto, decorso il citato termine, i decreti possono comunque essere adottati. Ricorda che si è già provveduto ad una prima ripartizione del Fondo con un DPCM (Atto n. 409), sul cui schema è stato espresso parere favorevole dalla Commissione bilancio della Camera in data 9 maggio 2017, con riferimento alla finalità di cui alla lettera *i*) del comma 140, relative alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie.

Segnala, inoltre, che la dotazione complessiva del Fondo è stata diminuita dall'articolo 25 del decreto-legge n. 50 del 2017, il quale è intervenuto sulla normativa prevista dalla legge di bilancio 2017 introducendo due nuovi commi, ed operando le seguenti destinazioni di risorse:

il comma 140-*bis* attribuisce alle regioni a statuto ordinario una quota pari a 400 milioni per il 2017, ripartiti secondo la tabella allegata al decreto-legge, per investimenti nuovi ed aggiuntivi per le medesime finalità cui il fondo è destinato;

il comma 140-*ter* attribuisce al MIUR una quota pari a 64 milioni per il 2017, 118 milioni per il 2018, 80 milioni per il 2019 e 44,1 milioni per il 2020 per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica.

Osserva che, considerate le variazioni sopra richiamate, la dotazione residuale del Fondo per gli investimenti, in termini di stanziamenti iscritti in bilancio, che viene ripartita dallo schema di decreto in esame ammonta, quindi, a circa 46.044 milioni di euro.

Segnala che una ulteriore riduzione è prevista dal decreto-legge n. 13 del 2017, il quale, all'articolo 19, comma 3, ha previsto per le spese di realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, pari a 13 milioni di euro complessivi, l'utilizzo delle risorse del Fondo investimenti.

Quanto al contenuto dello schema di decreto in discussione, sottolinea che lo stesso dispone, al comma 1, la ripartizione della rimanente quota del Fondo investimenti (al netto, cioè, delle assegnazioni effettuate con il decreto-legge n. 50 del 2017 e con il D.P.C.M. relativo al finanziamento di interventi per il recupero delle periferie, in corso di emanazione), come da tabella allegata allo schema di decreto medesimo.

Fa presente che la tabella ripartisce le risorse tra le finalità indicate alle lettere da *a*) ad *l*) del comma 140 della legge n. 232 del 2016, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero.

Evidenzia che nella Relazione illustrativa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri, dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna Amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e con la prevedibile effettiva spendibilità degli interventi proposti.

In riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala che al Ministero della giustizia sono assegnate risorse per le finalità di seguito indicate:

45,4 milioni di euro per ristrutturazione di edifici (articolo 1, comma 140, lettera *e*), della legge di bilancio per il 2017), di cui, rispettivamente, 0,2 milioni per il 2017, 2 milioni per il 2018, 4,9 milioni per il 2019 e 38,3milioni per gli anni 2020-2032;

1.281,7 milioni di euro per l'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria (articolo 1, comma 140, lettera g), della legge già richiamata), di cui, rispettivamente, 25,5 milioni per il 2017, 151,9 milioni per il 2018, 212, 7 milioni per il 2019 e 891, 5 milioni per gli anni 2020-2032.

Ciò premesso, presenta una proposta di valutazione favorevole con rilievo sul provvedimento in discussione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente e relatrice.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Carlo SARRO (FI-PdL), *relatore*, evidenzia che le sole modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento al provvedimento in titolo riguardano profili di carattere strettamente tecnico relativi alla copertura finanziaria, ora correttamente riferita al triennio anno 2017-2019. Nel sottolineare, quindi, come la proposta di legge in discussione sia sostanzialmente non modificabile, ne auspica la rapida approvazione, rammentando che la presidenza aveva preannunciato la conclusione,

nella settimana in corso, dell'esame preliminare e la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la Conferenza dei presidenti di gruppo, svoltasi nella giornata odierna, ha inserito la proposta di legge in titolo nel programma dei lavori relativo al mese di settembre. Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione di proposte emendative alle ore 12 di mercoledì 12 luglio prossimo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea — Legge europea 2017.

Esame emendamenti C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, comunica che è stata presentata presso la XIV Commissione un'ulteriore proposta emendativa (*vedi allegato 2*), sulla quale la Commissione, nella seduta odierna, è chiamata, limitatamente alla parte ritenuta ammissibile, ad esprimere il parere di competenza. Trattasi, in particolare, dell'emendamento Ferraresi 4.4,

volto a prevedere che la domanda di concessione dell'indennizzo, spettante alle vittime di vittime di reati intenzionali violenti commessi successivamente al 30 giugno 2005 e prima dell'entrata in vigore della legge n. 122 del 2016, debba essere presentata entro 120 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 13, comma 1, della medesima legge. Ciò premesso, propone di esprimere parere contrario su tale proposta emendativa, che fa riferimento all'emanazione di un decreto ministeriale previsto dalla parte consequenziale dell'emendamento stesso (articolo 4-bis), che è stata dichiarata inammissibile dalla presidenza della XIV Commissione.

Vittorio FERRARESI (M5S) manifesta netta contrarietà sui criteri adottati dalla presidenza della Commissione di merito per valutare l'ammissibilità delle proposte emendative presentate. Nel sottolineare, infatti, come siano state valutate ammissibili proposte emendative di tenore analogo a quello dell'emendamento 4.4 a sua firma, ritiene che il vaglio di ammissibilità presso la XIV Commissione sia stato effettuato in modo del tutto arbitrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente e relatrice.

Interventi per il settore ittico.

Nuovo testo unificato C. 338 ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed una osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che nella seduta svoltasi nella giornata di ieri la relatrice, onorevole Greco, ha presentato una proposta di parere

favorevole con alcune condizioni ed una osservazione (*vedi allegato 3*). Rammenta altresì che il gruppo Movimento Cinque Stelle ha presentato una proposta di parere alternativa, che non sarà posta in votazione ove approvata la proposta della relatrice.

Vittorio FERRARESI (M5S) manifesta apprezzamento per il fatto che la proposta di parere formulata dalla relatrice tiene conto delle osservazioni formulate dal suo gruppo parlamentare, pur sottolineando che non stati recepiti i rilievi concernenti l'entità delle sanzioni relative al pescato al di sotto della taglia minima di riferimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al collega Ferraresi, fa notare che tali rilievi sono stati oggetto di una specifica osservazione, contenuta nella proposta di parere della relatrice, con la quale si invita la Commissione di merito a valutare la congruità delle sanzioni minime previste all'articolo 17, comma 2, lettera c), del provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Sull'ordine dei lavori.

Vittorio FERRARESI (M5S) rileva l'opportunità che sia sollecitamente posto all'ordine del giorno delle Commissioni riunite II e XII la proposta di legge C. 3235, recante disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati, inserita dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, svoltasi nella giornata odierna, nel programma dei lavori dell'Assemblea relativo al mese di settembre.

La seduta termina alle 15.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.40.

5-10995 Verini: Sul funzionamento degli uffici giudiziari di Siracusa.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Walter VERINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta testé resa dal rappresentante del Governo, auspicando, tuttavia, che l'Esecutivo avvii, con la necessaria rapidità, iniziative di carattere ispettivo presso il Consiglio di giusti-

zia amministrativa e la Procura di Siracusa, al fine di risolvere una serie di complesse e delicate questioni, oggetto anche indagini di natura penale, che, per la loro gravità, meritano speciale attenzione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 28 giugno 2017.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

Esame emendamenti C. 2168-B.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente
la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421.**

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di D.P.C.M sulla ripartizione della rimanente quota del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, emanato in attuazione del comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), che ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa relativi a: *a)* trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; *b)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *c)* ricerca; *d)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *e)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica; *f)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *g)* informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; *h)* prevenzione del rischio sismico; *i)* investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; *l)* eliminazione delle barriere architettoniche;

rilevato che lo schema di decreto in esame, nel ripartire circa 46.044 milioni di

euro, assegna al Ministero della giustizia: 45,4 milioni di euro per ristrutturazione di edifici (0,2 milioni per il 2017, 2 milioni per il 2018, 4,9 milioni per il 2019 e 38,3 milioni per gli anni 2020-2032) e 1.281,7 milioni di euro per l'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria (25,5 milioni per il 2017, 151,9 milioni per il 2018, 212,7 milioni per il 2019 e 891,5 milioni per gli anni 2020-2032);

ritenuto che la ristrutturazione degli edifici giudiziari rappresenti una condizione imprescindibile per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, per cui si sottolinea l'esigenza di adeguati investimenti in materia;

sottolineata in particolare la necessità di immediati interventi volti ad assicurare sia la messa a norma nonché, anche in considerazione del persistente allarme terrorismo, la sicurezza interna ed esterna degli edifici giudiziari, come peraltro evidenziato sia dagli operatori del settore in relazione a diverse realtà territoriali sia da gravissimi fatti di cronaca, tra i quali si ricorda la sparatoria del 9 aprile 2015 nel Tribunale di Milano, nella quale sono stati uccisi un magistrato un testimone e un coimputato;

rilevato che su 5.639,7 milioni di euro previsti per l'edilizia pubblica per gli anni dal 2017 al 2032 sono assegnati al Ministero della Giustizia 45,4 milioni di euro e che per l'anno 2017 sono destinati al Ministero della Giustizia 0,2 milioni di euro (lo stanziamento minore tra quelli previsti per i diversi ministeri);

appare opportuno sensibilmente incrementare gli stanziamenti per l'edilizia pubblica a favore del Ministero della Giustizia, con particolare riferimento agli anni 2017, 2018 e 2019,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di D.P.C.M e formula il seguente rilievo:

siano sensibilmente incrementati gli stanziamenti per l'edilizia pubblica previsti a favore del Ministero della Giustizia, con particolare riferimento agli anni 2017, 2018 e 2019.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505
Governo.**

EMENDAMENTO

Al comma 2 sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* dall'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 13 comma 1, della legge 7 luglio 2016 n. 122.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: dagli articoli 11, 12, 13, comma 1 e 14 *con le seguenti:* dagli articoli 11, 12 e 13.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere i seguenti:

ART. 4-bis.

Gli articoli da 11 a 16 della legge 7 luglio 2016, n. 122 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

ART. 11.

(Istituzione di un fondo di solidarietà per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti. Applicazione e definizione).

È istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denominato «Fondo», finalizzato a concedere adeguato indennizzo a ciascuna persona che non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato o la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile.

ART. 12.

(Presupposti per l'accesso al fondo).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime di reati violenti

commessi nel territorio dello Stato italiano.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per vittima di reato violento si intende la persona offesa dal reato, quando:

a) il responsabile è deceduto;

b) il responsabile, successivamente alla sentenza di condanna, si è sottratto all'adempimento delle obbligazioni civili;

c) il responsabile è rimasto ignoto;

d) quando il giudice civile a seguito di proscioglimento per intervenuta prescrizione ha condannato il prosciolto al risarcimento del danno a favore della vittima per il fatto dedotto nell'imputazione nel processo penale.

3. Hanno diritto di accesso al Fondo le vittime dei reati intenzionali violenti che abbiano riportato lesioni personali gravi, permanenti o gravissime. Nei casi in cui, in conseguenza dei delitti medesimi, la persona offesa abbia perso la vita, il diritto di accesso al Fondo è riconosciuto nell'ordine: a) al coniuge e ai figli; b) ai genitori; c) al convivente more uxorio; d) ai fratelli e alle sorelle.

ART. 13.

(Disposizioni generali).

1. L'elargizione è corrisposta, in misura proporzionale all'ammontare del danno e comunque in una misura mas-

sima stabilita, tenuto conto della dotazione del fondo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la richiesta del contributo di cui all'articolo 11, l'istruttoria e la liquidazione dell'indennizzo, nonché le procedure di recupero dell'eventuale provvisionale anticipatoria in ragione dell'esito del procedimento penale ovvero di provvedimenti cautelari anticipatori emessi dal Giudice nell'ambito del processo civile in attesa della sua definizione.

2. Nei casi in cui il danno è coperto da un contratto di assicurazione o se per lo stesso anno è stato riconosciuto il diritto a risarcimento, indennizzo, ristoro o rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di una pubblica amministrazione o da altro fondo previsto dalla legislazione vigente, l'indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata. L'elargizione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei presupposti della stessa.

3. I soggetti di cui agli articoli 11 e 12 hanno, altresì, diritto ad accedere al gratuito patrocinio legale, a carico del Fondo medesimo, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In casi motivati di necessità, il Fondo può provvedere a corrispondere una anticipazione. Le somme elargite sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e cumulabili con i trattamenti pensionistici previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni a tutela delle vittime di determinati reati previste dalla legislazione vigente. Quota parte del Fondo è utilizzata, nell'ambito della rete di strutture pubbliche esistenti, per la promozione e lo sviluppo di presidi e servizi pubblici sul territorio dedicate all'ascolto, sostegno, l'assistenza e all'o-

rientamento della vittima del reato, con le modalità definite dalla normativa vigente.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute adotta, di concerto con il Ministro della giustizia, un decreto volto a determinare le modalità di esenzione dal pagamento di ticket, per ogni tipo di prestazione sanitaria in favore dei cittadini che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza di aggressione.

ART. 14.

(Dotazione del fondo).

1. Il Fondo, con una dotazione iniziale, per l'anno 2017, di 15 milioni di euro, è alimentato da un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge di bilancio in proporzione alla dotazione complessiva del fondo, comunque in misura annua non inferiore a 15 milioni di euro, nonché da:

a) quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo penale e dalla cessione, da parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti di coloro che sono stati condannati in via definitiva a pene pecuniarie, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria, fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) quota parte dei proventi derivanti dalla confisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei reati e dei proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie e delle somme versate per la multa o per l'ammenda a titolo di responsabilità civile, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) introiti derivanti dalla specifica destinazione di quota parte delle ritenute operate sulle retribuzioni dei condannati ammessi al lavoro ai sensi della legge 26

luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, individuate con le modalità di cui alle lettere *b)* e *c)*;

d) altre risorse individuate annualmente dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

e) contribuzioni volontarie, donazioni, lasciti da chiunque effettuati con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

f) dagli introiti derivanti dalla specifica destinazione di un'aliquota delle ritenute erariali dei proventi dei giochi e scommesse determinata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

g) dai premi vinti e mai incassati del fondo giochi e scommesse istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 4-ter.

(Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512, e 23 febbraio 1999, n. 44).

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, nella rubrica e al comma 1, primo periodo, le parole « e dei reati intenzionali violenti », sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, le parole « da due rappresentanti del Ministero della giustizia », sono sostituite dalle seguenti « da un rappresentante del Ministero della giustizia »;

c) all'articolo 4, comma 3, le parole: « , ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 », sono soppresse;

2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la lettera *b-bis)* è soppressa.

ART. 4-quater.

(Disposizioni transitorie).

1. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità della tutela prevista per le vittime di reati intenzionali violenti, le posizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge dei beneficiari dell'indennizzo di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122 sono trasferite al Fondo istituito all'articolo 4-*bis*.

2. Le somme autorizzate e non ancora utilizzate di cui all'articolo 16 della legge 7 luglio 2016, n. 122, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 4-*bis*.

ART. 4-quinquies.

(Copertura finanziaria).

Per gli oneri di cui all'articolo 4-*bis*, quantificati in quindici milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

4. 4. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale che aggiunge gli articoli 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies*)

ALLEGATO 3

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 ed abb.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

il provvedimento reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura a rilevanza nazionale e della pesca ricreativa e sportiva, nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone;

l'articolo 17 è diretto a modificare gli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, procedendo ad una revisione dell'impianto sanzionatorio del predetto decreto legislativo nell'ottica di una complessiva riduzione delle sanzioni, le quali, peraltro, erano state fissate dall'articolo 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, modificando i richiamati articoli del decreto legislativo n. 4 del 2012, emanato in attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 28, comma 1, lettera f), della legge 4 giugno 2010, n. 96, che, a sua volta, facevano riferimento al regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale;

nel rispetto delle scelte di merito della Commissione Agricoltura appare opportuno evidenziare le ragioni per le quali solo a distanza di un anno si intende intervenire nuovamente sulla materia sanzionatoria relativa al settore ittico, riducendo anche in maniera significativa le sanzioni allora previste;

dall'approfondimento dei lavori istruttori della Commissione Agricoltura è emersa l'eccessiva afflittività, anche in considerazione della normativa europea e di quella degli altri Paesi dell'Unione, dell'impianto sanzionatorio delineato dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, così come modificato dall'articolo 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, con particolare riferimento alle sanzioni amministrative principali ivi previste per gli illeciti che, nel passaggio da una qualificazione penale ad una di tipo amministrativo, si ritiene siano state eccessivamente innalzate;

dalle audizioni svolte dalla Commissione Agricoltura risulta che operatori del settore ritengono che l'inasprimento delle sanzioni abbia determinato una penalizzazione del pescato e quindi del comparto italiano a vantaggio del pescato proveniente dagli altri Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, oltre ad una crescita del mercato nero, sottolineando che la normativa introdotta nel 2016 non si limita a recepire quanto stabilito nel Reg. UE 404/2011 che, all'allegato XXX indica le condotte illecite qualificate come infrazioni gravi, ma reca una serie disposizioni che configurano illeciti amministrativi per le quali prevede sanzioni pecuniarie giudicate eccessivamente

afflittive e ben più elevate di quelle previste negli altri Paesi diretti concorrenti per fattispecie analoghe;

le modifiche che il testo unificato propone di apportare alla normativa vigente tengono conto di queste istanze intervenendo in ogni caso non sulle fattispecie più gravi – penalmente sanzionate in termini di contravvenzioni ex articolo 7 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e corrispondenti a quanto previsto nell'allegato XXX del Regolamento succitato – ma sui soli illeciti amministrativi;

la Commissione Agricoltura, all'esito dell'istruttoria compiuta, ha riformulato alcune fattispecie sanzionatorie con particolare riferimento alle:

a) catture accessorie o accidentali, in relazione alle quali la Commissione di merito ha ritenuto che la legge vigente stabilisce severe sanzioni amministrative per fattispecie per la cui integrazione risulta irrilevante la volontarietà o meno della condotta;

b) condotte aventi ad oggetto le specie tonno rosso e pesce spada per le quali la normativa vigente prevede un incremento della pena pari al doppio di quella comminata per le stesse condotte riferite alle altre specie ittiche. La Commissione di merito ha ritenuto di ridurre tale incremento sanzionatorio in quanto la pesca di tali specie risulta disciplinata da disposizioni internazionali e comunitarie, che dettano ferrei obblighi in capo ai soggetti autorizzati a pescare tali specie ittiche, nonché in quanto le stesse raccomandazioni ICCAT non prevedono sanzioni di tale portata;

c) pesca del cosiddetto pesce sottoglia, in relazione alla quale è stata contestata l'assenza di proporzionalità tra la condotta e la pena comminabile, da verificare tenendo conto del valore del pescato in rapporto all'entità della sanzione comminabile. La Commissione di merito ha ritenuto opportuno rimodulare gli scaglioni di sanzioni previste, mantenendo fermo il massimo applicabile (75.000

euro), riferito però a quantitativi di pescato superiore rispetto a quelli in relazione ai quali è oggi applicabile, riducendo il minimo della pena applicabile per i quantitativi minimi di pescato ed introducendo un numero superiore di sanzioni intermedie;

ritenuto che:

il nuovo impianto sanzionatorio della legge pur non contrastando formalmente con la normativa europea in materia di pesca e, in particolare, con il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, prevede in alcuni casi delle riduzioni delle sanzioni amministrative che potrebbero indebolirne l'efficacia sia preventiva che retributiva, in relazione all'obiettivo della normativa dell'Unione europea di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale;

la previsione della sola sanzione della confisca del prodotto pescato (articolo 17, comma 2, lettera *b*) del provvedimento in esame) nel caso di catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti riduce l'efficacia di deterrenza della disposizione sanzionatoria, anche sotto il profilo delle misure che potrebbero essere adottate per ridurre il rischio delle predette catture, per cui sarebbe opportuno prevedere per tali catture una sanzione pecuniaria, sia pure in misura ridotta rispetto a quella da 2.000 a 12.000 euro prevista dalla normativa vigente (articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 4 del 2012);

all'articolo 17, comma 2, lettera *c*), appare opportuno valutare la congruità delle sanzioni minime ivi previste;

appare opportuno sopprimere la lettera *e*) dell'articolo 17, comma 2, al fine di scongiurare qualsiasi dubbio interpretativo sull'applicabilità al pescatore subacqueo della sanzione prevista dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 4 del 2012, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg;

l'articolo 17, al comma 2, prevede, alle lettere *a)*, *c)*, capoverso comma 5-*bis*, ed *f)*, un incremento, sino ad un terzo, delle pene pecuniarie relative alla pesca irregolare delle specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), che non appare congruo rispetto alla gravità del fatto sanzionato per quanto riguarda sia l'entità dell'aggravamento (dovrebbe essere « di un terzo ») sia la mancata previsione della medesima aggravante in relazione all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea;

appare eccessiva all'articolo 17, al comma 3, lettera *a)*, la soppressione del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, che prevede, per le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *p)* e *q)*, 2, 3, 4 e 5, che abbiano ad oggetto le specie ittiche del tonno rosso e del pesce spada, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido;

sarebbe piuttosto opportuno, anziché sopprimere il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo. 4 del 2012, prevedere la sospensione della licenza di pesca in caso di recidiva, per procedere alla revoca nel caso di una ulteriore violazione dell'articolo 10, commi 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *p)* e *q)*, 2, 3, 4 e 5,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) l'articolo 17, comma 2, la lettera *b)*, sia sostituita dalla seguente: Chiunque

viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera *f)*, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro;

2) all'articolo 17, al comma 2, lettere *a)*, *c)*, capoverso comma 5-*bis*, ed *f)*, le parole « sino a un terzo » siano sostituite dalle seguenti: « di un terzo »;

3) all'articolo 17, comma 2, dopo la lettera *d)*, sia aggiunta la seguente: *d-bis*) al comma 10, lettera *a)*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

4) all'articolo 17, comma 2, sia soppressa la lettera *e)*;

5) all'articolo 17, comma 3, la lettera *a)* sia sostituita dalla seguente: *a)* il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *p)* e *q)*, 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

e con la seguente osservazione:

all'articolo 17, comma 2, lettera *c)*, la Commissione di merito valuti la congruità delle sanzioni minime ivi previste.

ALLEGATO 4

5-10995 Verini: Sul funzionamento degli uffici giudiziari di Siracusa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in discussione e nei limiti di specifica competenza di questo Dicastero, si rappresenta quanto segue.

Mediante l'atto di sindacato ispettivo, gli Onorevoli Amoddio e Verini sollecitano il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro della giustizia a valutare la sussistenza dei presupposti per una verifica ispettiva, rispettivamente presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia e presso la Procura della Repubblica di Siracusa, in relazione ai fatti posti a fondamento delle ordinanze di applicazione di misure cautelari, custodiali ed interdittive, eseguite il 15 marzo 2017 dalla D.D.A. di Catania in relazione alla vicenda connessa all'ampliamento della discarica « Cisma », « anche al fine di fugare eventuali dubbi che emergono da articoli di stampa sulle attività giudiziarie sopra indicate ».

Evidenziano, in particolare, come, secondo le ricostruzioni giornalistiche, i giudici amministrativi, del Tar e del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, sarebbero stati indotti in errore riguardo la regolarità del procedimento, avente ad oggetto l'ampliamento della discarica « Cisma », anche dall'attività dell'ing. Vincenzo Naso (sottoposto alla misura interdittiva dell'esercizio della professione) e di Verace, nominato commissario *ad acta* nell'ambito del giudizio amministrativo (sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari), entrambi nominati consulenti tecnici dal Pubblico Ministero di Siracusa, Giancarlo Longo, nell'ambito del procedimento penale n. 2201/14 RGNR, avente ad oggetto la medesima discarica « Cisma ». Il Naso,

in particolare, avrebbe consumato l'illecita condotta, oggetto di incolpazione provvisoria, nella qualità di autore della consulenza tecnica, redatta nel contesto di detto procedimento penale, secondo la quale il D.D.G. n. 1147 del 15 dicembre 2006 rappresentava titolo idoneo per la realizzazione dell'intera volumetria oggetto di ampliamento, prodotta al Consiglio di Giustizia Amministrativa nel procedimento avente al oggetto la sospensiva proposta da « Cisma » e valorizzata dal TAR nella sentenza n. 1181/2015.

Secondo quanto riferito dalla competente articolazione ministeriale, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, invitato a fornire informazioni in relazione alla vicenda in esame, ha riscontrato detta richiesta – significando come le stesse vicende fossero state, peraltro, già oggetto di interpellanza urgente del Dep. Zolezzi, in relazione alla quale la Procura di Catania aveva già fornito elementi informativi – allegando ampi stralci di interesse dell'ordinanza cautelare sopra richiamata, costituenti le uniche informazioni ostensibili.

Dalla lettura del citato provvedimento si evince come, effettivamente, il dott. Giancarlo Longo nell'ambito del p.p. n. 2201/14 RGNR iscritto, per reati di natura ambientale ed edilizia, presso la Procura della Repubblica di Siracusa, a carico Di Stefano Agata, Plescia Paolo e D'Amico Salvo (Salvatore) – rispettivamente legale rappresentante della « Cisma » Ambiente s.p.a., ricercatore scientifico del CNR e direttore tecnico dell'impianto « Cisma » e dipendente della Paradivi servizi s.r.l., società che svolgeva

attività di smaltimento e trasporto rifiuti speciali riconducibile al gruppo Paratore – avesse nominato consulente, in data 27 maggio 2014, l'Ing. Verace al fine di verificare la sussistenza delle violazioni ambientali e degli abusi edilizi ipotizzati dal N.O.E. nella informativa del 10 febbraio 2014, nonché – su istanza avanzata il 5 novembre 2014 dagli indagati, che avevano prospettato condotte penalmente rilevanti a carico di funzionari della Regione Sicilia nell'espletamento della loro attività istruttoria e chiesto nominarsi altro consulente per verificare lo stato amministrativo della pratica – nominato l'ing. Naso, cui aveva affidato l'incarico di verificare la completezza dell'*iter* amministrativo, se la richiesta di ampliamento fosse già inclusa nella V.I.A. del D.D.G. 1447/2006 e l'eventuale configurabilità di condotte illegittime in capo a funzionari dell'assessorato competente.

E, depositata la relazione, la « Cisma » ne aveva estratto copia, producendola al Consiglio di Giustizia Amministrativa che, riformando la decisione assunta dal TAR in via cautelare – secondo la quale era stata ritenuta fondata la posizione assunta dai responsabili V.I.A./V.A.S. secondo cui ai fini dell'ampliamento della discarica era necessario un nuovo procedimento V.I.A. – aveva accolto, invece, le ragioni della « Cisma » ed annullato l'atto di arresto endoprocedimentale, proprio sulla scorta della consulenza disposta nell'ambito del sopra indicato procedimento penale, che attestava la coincidenza delle aree oggetto di ampliamento con quelle previste nel progetto a suo tempo autorizzato, invitando il T.A.R. a pronunciarsi nel merito.

Il T.A.R., con sentenza 1181/2015, aveva, a sua volta, annullato l'atto di arresto endoprocedimentale contenuto nel verbale di conferenza dei servizi del 25 settembre 2014 e, fondandosi sulla relazione del consulente del PM di Siracusa Naso e su una seconda relazione redatta dall'Ing. Verace – anch'egli, come già evidenziato, nominato consulente della stessa Procura di Siracusa, e secondo il quale il D.D.G. 1447/2006 era titolo ido-

neo alla realizzazione dell'intera volumetria del sito di discarica – aveva concluso come non fosse necessaria una nuova procedura di V.I.A. per il progetto di ampliamento.

Tanto la consulenza redatta dal Naso che quella del Verace sono state ritenute dal G.I.P., per le motivazioni diffusamente esposte nell'ordinanza cautelare sopra richiamata ed in ragione degli elementi indiziari acquisiti (comprensivi delle conversazioni intercettate), ideologicamente false e preordinate a favorire la posizione della « Cisma ».

Tanto premesso in ordine alla ricostruzione della vicenda processuale, va rilevato come la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa sia, da tempo, alla costante attenzione di questo Dicastero.

Dalle informazioni pervenute risulta come il predetto ufficio sia stato già sottoposto ad accertamenti ispettivi da parte del Ministero della giustizia e che taluni magistrati ivi in servizio sono stati condannati, anche con sentenze divenute irrevocabili, per reati consumati nell'esercizio delle funzioni.

Per quanto attiene, più specificatamente, ai fatti rappresentati nell'interrogazione, si rappresenta come i competenti uffici di questo Dicastero siano stati richiesti di svolgere gli opportuni approfondimenti istruttori in riferimento al conferimento dei citati incarichi di consulenza tecnica, nel più ampio contesto evocato nell'interrogazione.

L'Ispettorato generale ha riferito di avere in corso accertamenti, anche alla luce della relazione in data 21 aprile 2017 trasmessa dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, seguendo gli sviluppi dei procedimenti penali iscritti a riguardo dall'autorità giudiziaria competente.

L'attuale svolgimento di indagini, ancora coperte dal segreto investigativo, rende, allo stato, opportuno rimandare una ulteriore attività di accertamento *in loco*, che potrà essere considerata, anche

ai fini delle conseguenti valutazioni disciplinari, all'esito dell'esame degli atti che potranno essere resi noti.

Confermando la costante attenzione riservata all'evoluzione degli accertamenti in corso, come comunicato dall'Ispettorato,

risulta che anche la Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura abbia programmato un accesso presso la Procura della Repubblica di Siracusa, in considerazione dei profili di criticità evidenziati.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta in Norvegia (14-18 giugno 2017), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico	60
<i>ALLEGATO (Comunicazioni del presidente)</i>	63

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.	
Audizione della Professoressa Elena Sciso, Ordinario di Diritto internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche della LUISS « G. Carli » di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	61

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.	
Audizione della deputata della Grande Assemblea Nazionale di Turchia, Şafak Pavay (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	61

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.	
Audizione di Gloria Muñoz Ramirez, attivista per i diritti umani in Messico (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	62

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Sugli esiti della missione svolta in Norvegia (14-18 giugno 2017), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nel rinviare alla relazione di sintesi degli esiti

della missione in titolo (*vedi allegato*), sottolinea la rilevanza della missione svolta anche nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla strategia italiana per l'Artico, in corso di svolgimento presso la Commissione.

La Commissione si associa.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 13.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Erasmo PALAZZOTTO.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.

Audizione della Professoressa Elena Sciso, Ordinario di Diritto internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche della LUISS « G. Carli » di Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Elena SCISO, *Ordinario di Diritto internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche della LUISS « G. Carli » di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi Andrea COLLETTI (M5S), Franco CASSANO (PD), Laura GARAVINI (PD) ed Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*.

Elena SCISO, *Ordinario di Diritto internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche della LUISS « G. Carli » di Roma*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI**INDAGINE CONOSCITIVA**

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza della presidente Pia Elda LOCATELLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione della deputata della Grande Assemblea Nazionale di Turchia, Şafak Pavey.

(Svolgimento e conclusione).

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Şafak PAVEY, *deputata della Grande Assemblea Nazionale di Turchia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, a più riprese, Gea SCHIRÒ (PD), Marietta TIDEI (PD), Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL-POS) e Caterina PES (PD).

Şafak PAVEY, *deputata della Grande Assemblea Nazionale di Turchia*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Erasmo PALAZZOTTO.

La seduta comincia alle 15.45.

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione di Gloria Muñoz Ramirez, attivista per i diritti umani in Messico.

(Svolgimento e conclusione).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della

Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Gloria MUÑOZ RAMIREZ, *attivista per i diritti umani in Messico*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene quindi Fabio PORTA (PD).

Gloria MUÑOZ RAMIREZ, *attivista per i diritti umani in Messico*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Sugli esiti della missione svolta in Norvegia (14-18 giugno 2017), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Una delegazione della III Commissione, guidata dal presidente Cicchitto e formata dai deputati Lia Quartapelle Procopio e Gianluca Pini, rispettivamente in rappresentanza di maggioranza e di opposizione, si è recata in missione in Norvegia dal 14 al 18 giugno 2017, con tappe ad Oslo e alle isole Svalbard, finalizzata al rafforzamento delle relazioni bilaterali e all'approfondimento di alcune tematiche emerse nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico, in corso di svolgimento.

Il programma di incontri istituzionali, predisposto in collaborazione con l'Ambasciatore d'Italia ad Oslo, Giorgio Novello, si è aperto con un incontro sui temi dell'Artico con il Presidente della Commissione Permanente dell'Assemblea dei Parlamentari artici, cui aderiscono parlamentari dei Paesi dell'area, il laburista Eirik Sivertsen, e con l'onorevole Ebbesen Margunn, esponente del partito conservatore e componente della Delegazione per la cooperazione parlamentare artica, che hanno condiviso che la politica norvegese per l'Artico abbia per priorità la conservazione di pace e stabilità nella regione. In particolare, il presidente Sivertsen ha descritto la specificità norvegese, i cui territori marini sono sei volte superiori a quelli terrestri, ricordando la sigla nel 2010 di un importantissimo accordo con la Russia (Accordo di Barents), che coinvolge ben l'80 per cento del territorio marino della Norvegia. Si tratta di un accordo per lo sfruttamento delle risorse energetiche nell'Artico, siglato a chiusura di una disputa di oltre quarant'anni dagli allora presidenti Dmitry Medvedev e Jens Stol-

tenberg. L'Accordo stabilisce oggi esattamente la linea di confine tra i territori appartenenti ai due Stati. Sivertsen ha, quindi, richiamato il diritto internazionale del mare come fonte del diritto per i rapporti tra gli ulteriori Stati costieri, non essendo percepita l'esigenza di un trattato specifico sull'Artico, in analogia con il Mediterraneo. Ha riferito che nella regione artica abitano 4 milioni di persone, i cui interessi e diritti costituiscono oggetto del mandato rappresentativo dei parlamentari artici, che promuovono lo sviluppo e il mantenimento della cultura e del modo di vivere delle popolazioni autoctone. Ha, quindi, menzionato la strategia sull'Artico, sviluppata anche a livello europeo, considerata la consapevolezza sulle cause di natura globale dei cambiamenti climatici, destinati ad incidere in prima battuta sui popoli degli Stati insulari del Pacifico o dell'Artico. Gli effetti del riscaldamento globale, che all'Artico è percepito in modo amplificato, sono già percepiti nell'ecosistema locale, con riferimento ad esempio alla sopravvivenza delle renne, alle marceggiate che stanno travolgendo interi villaggi in Alaska, alle prevedibili difficoltà alimentari per gli inuit. Occorre, secondo Sivertsen, trovare una soluzione di adattamento ad un fenomeno che oggi appare inarrestabile, tenendo conto che l'Artico è una regione disomogenea, quanto a tasso di sviluppo, più elevato in Norvegia rispetto alle aree canadesi o russe e contrariamente allo *slogan* della presidenza statunitense del Consiglio artico, facente riferimento ad un unico Artico.

Il Presidente Cicchitto ha rappresentato le ragioni dell'interesse italiano all'Artico a

partire dalle preoccupazioni ambientali, acuite dal ritiro statunitense dalla COP 21, concordando sulla natura globale del tema ed evidenziando i nessi con i temi prioritari dell'agenda di politica estera italiana. Ha posto il tema del ruolo della Russia, al fine di comprendere se vi siano tendenze egemoniche nella regione artica o se non si sia invece instaurato un equilibrio regionale specifico. L'onorevole Quartapelle, dando conto del lavoro istruttorio senza precedenti in corso a livello parlamentare, ha esplicitato il rapporto tra cambiamenti climatici e migrazioni, che ha evidenze incontrovertibili in regioni remote, dall'Artico al Corno d'Africa ma che la politica internazionale tende a rimuovere. In questa fase Paesi come l'Italia o la Norvegia, secondo l'onorevole Quartapelle, devono operare per rafforzare le alleanze nelle sedi multilaterali, in cui credono e lavorano, facendo leva sugli strumenti di *governance* internazionali, malgrado essi siano messi profondamente in discussione anche dalla nuova Amministrazione USA. Data la comune esposizione alle sfide globali connesse al rapporto tra ambiente e migrazioni, le iniziative italo-norvegesi nelle sedi internazionali possono trovare terreno fertile. Occorre, quindi, lavorare sul dialogo e sull'iniziativa politica. L'onorevole Gianluca Pini ha confermato piena solidarietà per le problematiche dell'Artico, invitando ad un approccio non aprioristico sugli Accordi di Parigi, essendo notorio che essi sono basati su uno specifico impianto teorico non condiviso da tutta la comunità scientifica, e comunque nella ricerca di una sintesi il più possibile oggettiva sul rapporto di causa ed effetto dei fattori che portano al surriscaldamento globale. L'Ambasciatore Novello ha menzionato i rapporti quotidiani tra parlamentari norvegesi artici, eletti nelle tre contee situate oltre il Circolo Polare Artico, e l'Italia, sottolineando come la Norvegia possa a buon diritto essere denominata «Paese superartico» considerato che più del 10 per cento della sua popolazione è stanziata nella regione artica, che cresce più velocemente rispetto alla parte meridionale

del Paese. Ha, inoltre, confermato la profonda impostazione multilaterale della politica estera norvegese, evidenziando le sinergie che tra i due Paesi potrebbe determinarsi rispetto ai temi di comune interesse.

Il presidente Sivertsen ha dato atto della positiva presenza italiana in Artico, a partire dalla sigla del Trattato delle Svalbard per giungere, in tempi moderni, alla apertura della stazione del CNR negli anni Novanta e allo stabilimento *Goliat* dell'ENI, oltre agli storici legami connessi al commercio dello stoccafisso e alla vicenda di Pietro Querini, navigatore e mercante veneziano che lo importò in Italia aprendo un filone nuovo di tradizione alimentare mediterranea. I cambiamenti climatici potrebbero, peraltro, incidere anche sulle abitudini della fauna ittica, con impatti significativi anche su voci importanti del bilancio norvegese. Sui temi geopolitici, ha espresso delusione per le recenti scelte degli USA in campo ambientale, auspicando che altri attori internazionali subentrino nel ruolo di *leadership* su tale terreno. Esprimendo l'esigenza fondamentale della Norvegia affinché si trovi comunque un ordine internazionale di riferimento, ha commentato la strategia russa richiamando le innegabili violazioni del diritto internazionale commesse in Ucraina e in Crimea ma ricordando che si tratta di un vicino con cui la Norvegia collabora proficuamente nell'interesse della pace e della stabilità regionali, come emerso nelle ministeriali sull'Artico, svolte nel 2015 e nel 2017. Occorre, secondo il deputato artico, evitare di importare in Artico conflitti o mentalità conflittuali proprie di altri contesti. Quanto alla militarizzazione della Russia in Artico, secondo Sivertsen, essa corrisponde ad un interesse strategico legittimo di Mosca, cui Oslo risponde attrezzandosi a sua volta sul piano militare ma nell'esercizio di una tutela di propri interesse legittimi. La Norvegia ha storicamente gestito la contrapposizione con l'allora Unione Sovietica evitando ogni conflitto ed ha consapevolezza che la Russia detiene il 40 per cento della propria linea costiera in Artico. In

generale, ha sottolineato che non è possibile parlare di Strategia per l'Artico senza la Russia.

Il successivo incontro è stato con una delegazione della Commissione Esteri e Difesa del Parlamento norvegese, presieduta dalla deputata laburista Anniken Huitfeldt, già ministra dell'educazione, della cultura e dell'ambiente nell'esecutivo Stoltenberg. Tra i partecipanti da parte norvegese sono da menzionare la deputata conservatrice Elisabeth Vik Aspaker, già ministra della pesca e futuro rappresentante del Governo nell'estremo nord del Paese, Christian Tybring-Gjedde, del partito progressista, Sylvi Graham, del partito conservatore, già sottosegretaria agli esteri.

Preso atto da parte norvegese del lavoro di indagine in corso presso la omologa Commissione italiana, la presidente Huitfeldt è subito andata al nodo del rapporto con la Russia, con cui il Paese condivide una delicata frontiera e con cui collabora al mantenimento dello *status quo* in Artico, nonché alla stabilità e al maggior disarmo possibile nella regione. Nel ricordare che, in linea con l'omonimo trattato, presso le Svalbard non ci sono basi militari, Huitfeldt ha riferito del lavoro di pattugliamento svolto in Artico dalla guardia costiera norvegese e dei problemi che sono a un certo punto emersi a causa di cittadini russi colpiti da sanzioni individuali internazionali e che si sono recati presso le Svalbard. Allo stato la collaborazione con Mosca è fruttuosa sul terreno del salvataggio in mare, della tutela ambientale e della pesca, anche se è evidente il ruolo crescente della Russia su tutti i temi. Quanto allo scioglimento dei ghiacci, l'impatto già percepito è in termini di maggiore disponibilità di mare per l'attività di pesca ma anche di presenza di specie nuove, anche mediterranee (quali lo sgombro), che rischiano di minare l'ecosistema marino locale. Vi sono, poi, sviluppi positivi in termini di rapporti commerciali e di trasporti, per cui occorre una gestione lungimirante ed equilibrata che abbia a cuore innanzitutto il patrimonio naturale. Il Presidente Cicchitto ha prospettato l'utilità di un recupero di catego-

rie geopolitiche da guerra fredda nel rapporto con Mosca, alla luce del taglio neoimperialista della politica estera di Putin e delle recenti scelte operate da Washington. L'onorevole Quartapelle ha rappresentato la diffusa sensibilità del Parlamento italiano rispetto ai temi dell'ambiente e della cooperazione internazionale in Artico e l'onorevole Pini, precisando che le preoccupazioni per la politica di Mosca sono condivise dalla maggioranza ma non dalla totalità delle forze politiche italiane, ha auspicato che l'azione dei governi europei sappia creare consapevolezza sulle questioni ambientali, che rappresentano la sfida maggiore e necessitano di un apporto oggettivo da parte della comunità scientifica internazionale. La deputata Aspaker ha risposto sottolineando che, al di là delle cause dei cambiamenti climatici, siano essere naturali o umane, è l'inadeguatezza delle risposte a dovere colpire, considerati i costi che tali risposte comportano. Per la Norvegia, che non è un parco naturale ma un Paese come altri, il cambiamento climatico non comporta solo svantaggi. Certamente occorre un approccio sostenibile, cui l'ENI *Norge* ad esempio contribuisce insieme agli altri attori internazionali pubblici e privati, ed è necessario sviluppare un sistema di prevenzione degli incidenti in mare che richiede la garanzia di uno standard di prontezza assai alto.

La delegazione ha, quindi, incontrato la Viceministra agli affari esteri, Marit Berger Roesland, con delega particolare all'Artico, con la quale ha trattato nuovamente i temi connessi all'Artico ma anche l'andamento delle relazioni bilaterali. All'incontro ha presenziato anche l'attuale Direttrice degli Affari Giuridici Margit Tveiten, prossimo Ambasciatore del Regno di Norvegia in Italia. Il Presidente Cicchitto ha sottolineato quanto la Norvegia rappresenti per l'Italia un Paese garante per gli interessi dell'Artico, rispetto al quale Oslo ha il diritto-dovere di formulare delle linee guida per tutta la comunità internazionale. La presenza del CNR o di aziende come ENI rafforza l'interesse e l'attenzione italiana per l'Artico e anche la necessità di una maggiore conoscenza

circa la linea tenuta da Mosca nella regione. L'onorevole Quartapelle ha posto il tema del possibile impatto sull'Artico della nuova Amministrazione americana. L'onorevole Pini ha posto il tema dell'assenza dell'Unione europea dal consesso istituzionale artico, la condizione della minoranza sami rispetto alla politica regionale norvegese e l'impatto regionale derivante dall'interesse di colossi asiatici come India, Cina o Corea del Sud. La Viceministra Roesland è partita dall'assunto dei percepibili effetti dello scioglimento dei ghiacci, il cui completamento è previsto per il 2050. Rispetto agli Stati Uniti, si registrano disomogeneità interne alla presidenza Trump e comunque prosegue la cooperazione fattiva con Washington nel contesto del Consiglio Artico, pur essendo ancora vacante la carica di Ambasciatore degli Stati Uniti in Norvegia. Quanto al ruolo dell'Unione europea, ha richiamato le resistenze di altri membri del Consiglio artico rispetto ad una *membership* da parte di un'organizzazione regionale come l'UE, ma sussistono resistenze anche per le regole europee in materia di caccia (alle balene e alle foche), nonché per il regime di sanzioni applicate alla Russia. In merito al tema dei sami, Roesland ha riferito del ruolo consultivo assolto dall'assemblea parlamentare dell'Artico e della partecipazione dei rappresentanti della minoranza alle riunioni del Consiglio Artico, oltre ad un *forum* di cooperazione dedicata tra contee del nord e governo centrale norvegesi. Ha ricordato che la Norvegia ha siglato le Convenzioni internazionali a tutela dei popoli indigeni. Infine, sui rapporti con i grandi Paesi asiatici, ha riferito in ordine alla ripresa del dialogo con Pechino dopo alcuni anni di interruzione. La Cina ha fin qui dimostrato grande interesse all'Artico, ai profili di ricerca scientifica e di tutela dell'ambiente, in controtendenza con quanto avveniva in passato. Indubbiamente, tenuto conto della rilevanza degli interessi economici riferiti all'Artico, occorre collaborare tutti alla definizione di standard di tutela seri.

L'onorevole Quartapelle ha quindi avuto un proprio incontro con la Vicepresidente del Parlamento e Capo Delegazione norvegese all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, Ingjerd Schou, esponente del partito conservatore, dedicato ad uno scambio di vedute e di *best practice* sulle tematiche migratorie. La Vicepresidente Schou ha descritto in modo positivo la sua visita a Pozzallo, in Sicilia, nel 2015, con particolare riferimento all'attività svolta dalla Guardia Costiera nel Mediterraneo. Il colloquio ha consentito di confrontare la situazione tra Italia e Norvegia quanto a politiche di integrazione, accoglienza dei profughi e rimpatri, sulla base della disponibilità della Norvegia a collaborare nell'accoglienza di quote di rifugiati provenienti dall'Italia e dalla Grecia.

L'onorevole Schou ha riferito della presenza in Norvegia di 35 mila rifugiati nel 2015, giunti anche dal versante russo, saliti a 180 mila nel 2016, con un incremento di ulteriori 58 mila nel 2017. Ha preannunciato un blocco ad ulteriori arrivi per l'anno in corso e la necessità di tenere distinti rifugiati e migranti economici. Ha espresso ammirazione per il lavoro svolto dall'Italia nel salvataggio in mare dei migranti. L'onorevole Quartapelle ha descritto la specificità italiana nella gestione degli straordinari flussi migratori diretti verso tutta l'Europa auspicando che la Norvegia rappresenti un alleato dell'Italia nella revisione delle regole europee in materia di asilo. Ha descritto come fatto positivo per la tenuta dell'impianto europeo l'avvio di procedure di infrazione verso i Paesi inadempienti circa gli accordi sull'accoglienza di quote di immigrati e la necessità di una corresponsabilizzazione dei Paesi di origine in forza degli investimenti in cooperazione allo sviluppo. L'onorevole Schou ha concordato con la collega italiana sottolineando la necessità che le politiche di integrazione sociale, di inserimento lavorativo degli stranieri siano adeguatamente finanziate. L'onorevole Quartapelle ha descritto il ruolo forte delle autorità locali nella gestione del fenomeno nell'ambito dei criteri di accoglienza diramati dal Ministero dell'interno (2 o 3

stranieri ogni 1.000 cittadini) e l'esigenza che le procedure per l'asilo siano accelerate per non dedicare maggiori risorse allo sforzo per l'integrazione. Ha riferito del nodo rappresentato dalla Libia, cui non si applica il Libro Bianco predisposto dalla Commissione europea. Ha riferito delle nuove norme italiane in materia di tutela dei minori stranieri non accompagnati, dell'impegno per l'Africa e dell'iniziativa italiana per i *migration compact*. In tema di rimpatri la vicepresidente norvegese ha riferito cifre significative (700-800 nel solo mese di maggio) nel raffronto con il nostro Paese. Ha consegnato della documentazione specifica alla deputata italiana sulla situazione norvegese in materia.

A margine dell'agenda istituzionale la delegazione ha potuto avere un approfondito scambio di idee con la deputata Irene Johansen, membro laburista della Commissione economia e finanze e vicepresidente del Movimento Europeo norvegese, e con Kirsti Methi, Segretaria Generale dello stesso Movimento Europeo, sui temi della *Brexit*, del modello norvegese quale possibile paradigma del futuro rapporto tra Londra e Bruxelles, dello stato del dibattito in Norvegia sull'Unione europea e su una prospettiva di adesione di Oslo alla UE malgrado il doppio referendum contrario. Le due esponenti del Movimento Europeo hanno riferito che il 70 per cento dei norvegesi è tuttora contro l'adesione all'UE ma il 60 per cento della popolazione ritiene che il rapporto tra la Norvegia e l'Unione europea sia positivo: lo Spazio Economico Europeo che lega Oslo a Bruxelles ha ben funzionato per assicurare l'accesso al libero mercato e permettere la cooperazione, soprattutto in campo scientifico. Il livello di integrazione della Norvegia in Europa è d'altra parte assai elevato (il 70 per cento del *corpus* normativo norvegese è conforme all'*acquis communautaire*) e dunque il maggiore argomento a sostegno dell'Europa sarebbe la necessità di essere presenti nelle sedi decisionali. Quanto alla adeguatezza del modello norvegese al caso *Brexit*, le due interlocutrici hanno negato questa possibilità in ragione dei diversissimi sistemi

economici e per la presenza nel caso britannico di un elemento di antagonismo, connesso al voto sulla *Brexit*, del tutto assente nel dialogo tra Oslo e Bruxelles. Inoltre, lo Spazio Economico Europeo si fonda sulle quattro libertà di cui Londra contesta la prosecuzione (in particolare la libertà di movimento). Le tensioni tra l'UE e il Regno Unito hanno, infine, una forte base di carattere monetario, a differenza di quanto avviene per la Norvegia. Le due europeiste hanno anche ricordato che il fenomeno *Brexit* investe anche l'accordo alla base dello Spazio Economico Europeo, di cui anche Londra è firmataria e sulla cui uscita anche i Paesi dello Spazio Economico Europeo dovranno essere sentiti. Hanno anche osservato che per Londra, e a differenza di Oslo, l'Europa ha sempre rappresentato un mercato più che un aggregato di valori. Ulteriore elemento contro l'applicazione del modello norvegese a Londra è proprio l'esclusione dai circuiti decisionali europei, che il governo inglese non accetterebbe mai. D'altra parte è emerso il quesito sul margine di trattabilità da parte europea di una proposta di *soft Brexit* da parte del governo May, margine che appare ridottissimo.

La delegazione ha quindi avuto l'opportunità di un breve incontro informale con un Inga-Lill Sundset, esponente della comunità sami, italoфона e già rappresentante presso il Parlamento artico nell'ambito del partito dei lavoratori. A margine dei lavori istituzionali la delegazione ha incontrato una delegazione di imprenditori italiani impegnati nell'importazione di stoccafisso dalle isole Lofoten come materia prima per piatti tradizionali della cucina italiana.

La delegazione ha deposto una corona di fiori, con i colori nazionali di Italia e Norvegia, presso il memoriale a Umberto Nobile collocato sul punto di approdo del dirigibile progettato, costruito e pilotato da Nobile, che giunse ad Oslo il 14 maggio 1926. Il memoriale è stato restaurato nel 2016 dalla Ambasciata d'Italia.

Successivamente la delegazione si è recata nell'arcipelago artico delle Svalbard, arcipelago al di là del Circolo Polare

Artico, in cui ha soprattutto sede la stazione del CNR *Dirigibile Italia* oltre a talune infrastrutture di carattere industriale, ad esempio nel settore estrattivo.

Nella prima mattina di venerdì 16 giugno ha avuto luogo un incontro della delegazione con tre scienziati italiani rappresentativi di tre Istituti, CNR ISMAR, IAMC e ISSIA (dottori Maurizio Azzaro, Tommaso Tesi e Gabriele Bruzzone), trasferiti a Longyearbyen dalla base scientifica ubicata a Ny Aalesund, sempre nelle Svalbard. La delegazione ha potuto dialogare in videoconferenza prima con il Presidente del CNR, Massimo Inguscio, e con il Direttore del Dipartimento Scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente (DTA) Fabio Trincardi, e poi con la ricercatrice Chiara Musotto e con la Dottoressa Petroselli, responsabile della base di Ny Aalesund.

Con la componente scientifica la delegazione ha approfondito la politica scientifica italiana nell'Artico e in Antartide, in un contesto di difficoltà economiche ma anche di forte motivazione a mantenere l'elevato profilo ormai acquisito; ha altresì approfondito le singole ricerche, in particolare nel settore climatologico e con eccellenze assolute nella robotica o nella metrologia.

In particolare, il Presidente Cicchitto ha rivendicato con orgoglio l'attenzione della politica nei confronti dell'Artico per ragioni di autentica preoccupazione per l'ambiente e anche per i preoccupanti profili di carattere geopolitico, connessi allo scioglimento dei ghiacci, alle prospettive di riarmo e di crescita di tensioni tra i colossi internazionali già presenti nella regione. Il Direttore Trincardi da Roma ha riferito dell'accelerazione dei cambiamenti climatici in Artico: se sulle cause si discute non si può dubitare che essi siano in atto e siano accelerati rispetto alle serie storiche.

Quanto all'Artico, manca un quadro giuridico paragonabile a quello esistente per l'Antartide, regione circondata da una specifica consapevolezza sulla delicatezza degli equilibri ambientali. I cambiamenti si registrano nella circolazione atmosferica,

nell'andamento dei ghiacci (il cui costante processo riduttivo è misurato dal 1979), nel venir meno del *permafrost* e nella conseguente liberazione di metalli e di importanti quantitativi di metano in atmosfera, oltre che di anidride carbonica. Dagli scienziati presenti *in loco* sono state svolte presentazioni di carattere scientifico, depositate agli atti della Commissione, e sono stati descritti i progetti internazionali cui collabora l'Italia. Il collegamento con la base di Ny Aalesund, in cui operano dieci connazionali, ha consentito di apprendere che essa contribuisce a ricerche finanziate da tutti i Paesi che sono presenti e partecipano alla ricerca nell'Artico.

L'onorevole Quartapelle ha riconosciuto il contributo di avanguardia assicurato dagli scienziati e ricercatori italiani in Artico, che la visita istituzionale contribuisce a valorizzare. L'onorevole Pini ha valutato essenziale, in qualità di rappresentante delle istituzioni e di attore politico, potere prendere conoscenza diretta del lavoro svolto dal CNR in Artico, nell'auspicio che la politica possa in futuro contribuire maggiormente al finanziamento della ricerca nel nostro Paese.

Nel centro di Longyearbyen la delegazione ha svolto quindi una visita presso UNIS The University Centre in Svalbard, servizio gestito congiuntamente da un consorzio di università norvegesi e che ospita attualmente circa duecento tra docenti universitari, staff amministrativo e dottorandi. Di particolare interesse l'incontro con un ricercatore italiano, Matteo Petit Bon, che ha illustrato quanto sta approfondendo sull'interazione tra evoluzione dell'ambiente e abitudini migratorie della fauna artica.

Infine, la delegazione ha incontrato la Governatrice delle Svalbard, Kjerstin Askholt, che ha illustrato la specifica situazione amministrativa dell'arcipelago, guidato da un rappresentante direttamente nominato dal Governo centrale e non incorporato in nessun comune o regione, incaricato anche della gestione del patrimonio culturale e naturale dell'arcipelago. È stato illustrato il contenuto del trattato

delle Svalbard del 1920 che ha assegnato la sovranità dell'arcipelago alla Norvegia riservando specifici diritti in capo alle parti contraenti tra cui l'Italia; il tutto con particolare attenzione alle norme sulla tutela dell'ambiente e anche ai rapporti con la città russa di Barentsburg, in cui risiede un Console Generale. Oggi le Svalbard godono di un regime giuridico di tutela dell'ambiente tra i più severi al mondo.

Ha avuto luogo anche una visita al centro satellitare Svalsat, gestito per scopi commerciali dalla società pubblica norvegese Kongsberg e che rappresenta oggi probabilmente la più ampia stazione terrestre di ricevimento ed elaborazione di

dati da satellite. Svalsat, che collabora anche con l'Agenzia Spaziale Europea, usufruisce di una posizione geografica straordinaria che le consente (caso unico assieme alla base statunitense MacMurdoch in Antartide) di ricevere dati da tutti i satelliti in transito nei quattordici corridoi dedicati attorno al nostro pianeta. L'enorme quantità di dati raccolti, attinenti in particolare a meteorologia e localizzazione natanti viene oggi trasmessa via fibra ottica alla Norvegia continentale, consentendo un'utilizzazione in tempo praticamente reale.

La delegazione ha anche visitato il Museo Nobile e la sede del Seed Vault, la banca delle sementi.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate, Generale di Corpo d'armata Massimiliano Del Casale	70
Audizione del Capo dell'Ufficio generale Pianificazione, programmazione e bilancio dello Stato maggiore della difesa, Generale di divisione Guglielmo Luigi Miglietta, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Atto n. 421)	70
AVVERTENZA	70

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 giugno 2017.

Audizione del Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate, Generale di Corpo d'armata Massimiliano Del Casale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.15.

Audizione del Capo dell'Ufficio generale Pianificazione, programmazione e bilancio dello Stato maggiore della difesa, Generale di divisione Guglielmo Luigi Miglietta, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Atto n. 421).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 16.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione europeo in materia di difesa. COM(2016)950 final.

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel

*settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010.
C. 4461 Governo, approvato dal Senato.*

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.
C. 4464 Governo, approvato dal Senato.*

*DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Atto n. 421.*

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. C. 913 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	72
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>)	78
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	75
Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	75
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Ulteriore nuovo testo C. 2950 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione</i>) ..	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.

C. 913 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire*

il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta l'esame del provvedimento era stato rinviato in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la rela-

zione tecnica sul provvedimento in esame, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*).

Stefania COVELLO (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 913 e abb.-A, recante Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione;

preso atto della relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

il provvedimento in oggetto istituisce la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza già identificati, ai sensi del decreto del Presidente del consiglio di Ministri del 3 marzo 2017, in un livello nazionale e in un livello regionale;

poiché, sulla base della legislazione vigente, i centri di raccolta regionale sono già tenuti a conferire i dati in loro possesso nei sistemi di sorveglianza e nei registri considerati, sotto tale profilo il provvedimento in esame nulla innova rispetto agli obblighi già ricadenti in capo al Servizio sanitario nazionale;

il provvedimento si limita pertanto a mettere in collegamento i registri già esistenti e quindi solo ad ampliare i punti di accesso per i soggetti abilitati;

in particolare, l'articolo 4, che istituisce il referto epidemiologico, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché la disposizione prevede solo una diversa modalità documentale di raccolta di dati che rappresentino una mera modalità di rendicontazione di dati già in possesso degli operatori sanitari;

inoltre, l'articolo 5, che dispone che la raccolta e il conferimento da parte delle

regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dei dati dei registri di patologia rappresenta un adempimento ai fini della verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

infatti, con il decreto del Presidente del consiglio di Ministri del 3 marzo 2017, sono stati identificati i sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità di tumori e altre patologie identificati in un livello nazionale e un livello regionale (allegati A1 e A2) e sono stati censiti i registri e sistemi di sorveglianza di livello nazionale e regionale già disciplinati a legislazione vigente (allegati B e C);

appare comunque necessario precisare agli articoli 1, comma 6, e 2, comma 1, al fine di escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri, che gli accordi di collaborazione ivi previsti sono a titolo gratuito;

appare necessario inserire, dopo l'articolo 6, un ulteriore articolo recante una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intero provvedimento, al fine di assicurare la neutralità finanziaria delle disposizioni da esso recate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 6, dopo le parole: accordi di collaborazione inserire le seguenti: a titolo gratuito;

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: accordi di collaborazione inserire le seguenti: a titolo gratuito;

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. – (*Clausola di invarianza finanziaria*). – 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della

presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Stefania COVELLO (PD), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data 27 giugno 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché, in data odierna, l'emendamento Labriola 1.27.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'articolo aggiuntivo Murer 6.01, il quale, nel prevedere che la piena attuazione della presente proposta di legge, sia assicurata da uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019, imputandone la relativa copertura all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, si pone in contrasto con una delle condizioni formulate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla base della relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Catalano 1.25, che prevede che i dati inseriti nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza siano pubblici e che agli interessati ne sia in ogni momento garantita la consultazione e l'accesso. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Catalano 1.26, che prevede che nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza siano altresì contenuti i dati sanitari dei cittadini impiegati nelle Forze armate e di sicurezza. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

Fossati 1.4, la quale prevede che tutti gli istituti, i centri e i soggetti in possesso di flussi informativi relativi ai dati sanitari dei cittadini interessati dalle previsioni di cui alla presente legge siano tenuti a mettere a disposizione i medesimi dati ai soggetti competenti e al Ministero della salute. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

Labriola 1.27, volta a prevedere l'inserimento, nell'ambito della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei servizi di sorveglianza, anche dei dati in possesso del Ministero della salute relativi ai Siti di interesse nazionale (SIN). Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento.

Le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Avverte infine che è stato testé trasmesso l'emendamento 4.50 della Commissione, che reca una parziale riformulazione del comma 1 dell'articolo 4, concernente l'istituzione del referto epidemiologico, sul quale propone di esprimere un parere di nulla osta, posto che detta proposta emendativa non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dalla relatrice, ad eccezione dell'emendamento 4.50 della Commissione, sul quale esprime invece nulla osta, in quanto privo di effetti

finanziari. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Stefania COVELLO (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite al progetto di legge C. 913 e abb.-A, recante Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione, contenute nel fascicolo n. 1, nonché l'emendamento Labriola 1.27 e l'emendamento 4.50 della Commissione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo:

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.4, 1.25, 1.26 e 1.27 e sull'articolo aggiuntivo 6.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.

C. 3537.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno 2017.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo, nel fornire chiarimenti su alcune questioni problematiche, si era riservato di completare il quadro istruttorio relativo al provvedimento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, concorda con la richiesta della rappresentante del Governo.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di 14 giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo, nel deposi-

tare agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, aveva segnalato come il provvedimento possa avere effetti finanziari negativi in termini di cassa, dovuti allo sfasamento temporale tra il momento nel quale si effettua la compensazione, con conseguente perdita di gettito per l'erario, e quello nel quale si potrebbe realizzare da parte degli enti impositori il recupero delle somme presso gli enti debitori commerciali.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in considerazione dei possibili effetti finanziari negativi testé ricordati dal relatore, evidenzia la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Edoardo FANUCCI, *presidente e relatore*, concorda con la richiesta della rappresentante del Governo.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di 14 giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.

Ulteriore nuovo testo C. 2950.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2017.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta del 22 giugno 2017 erano

state illustrate alcune possibili soluzioni volte a superare le criticità del provvedimento e che il rappresentante del Governo aveva concordato in merito alle soluzioni prospettate. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo del progetto di legge C. 2950, recante Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative;

premesso che:

l'articolo 1 del presente provvedimento, nel definire i requisiti dell'impresa culturale e ricreativa, prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sia disciplinata la procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa e la verifica della sussistenza dei citati requisiti, nonché le adeguate forme di pubblicità tramite costituzione di specifico elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

il successivo articolo 2 prevede, tra l'altro, la concessione di beni demaniali dismessi ad imprese culturali e creative, anche ai fini dell'acquisizione della loro sede, per un periodo di almeno dieci anni a fronte di un canone meramente ricognitorio, disponendo altresì la possibilità del ricorso alla subconcessione dei beni stessi;

rilevato che:

la procedura di cui all'articolo 1, in mancanza dell'inserimento di una espressa clausola di neutralità finanziaria, potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 2, nel porre a carico del concessionario le spese della sola manutenzione ordinaria, appare suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati né coperti in relazione alle spese di manutenzione straordinaria, che dovrebbero essere conseguentemente imputate ai soggetti pubblici a cui i beni appartengono;

la prevista acquisizione della sede da parte delle imprese culturali e creative in relazione a beni demaniali dismessi appare impropria, stante l'inalienabilità dei predetti beni;

la possibilità della subconcessione appare in contrasto con l'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante «Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato», che, nel vietare la subconcessione del bene, totale o parziale, stabilisce che la violazione di detto divieto comporta la decadenza immediata dalla concessione;

ritenuto, pertanto, che gli articoli 1 e 2, comma 1, debbano essere modificati al fine di superare le citate criticità;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, aggiungere in fine il seguente comma: *4-bis*. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, sopprimere le parole: Per l'acquisizione della sede e;

al secondo periodo, dopo le parole: manutenzione ordinaria aggiungere le seguenti: e straordinaria;

e con la seguente condizione:

All'articolo 2, comma 1, sopprimere il quarto periodo ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. C. 913 e abb.-A.

RELAZIONE TECNICA



Prot. N. 139088
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati: 1
Risposta a nota del:

28 GIU.2017

Roma,

All' Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

e p.c.

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo
SEDE

OGGETTO: AC 913 e abbinati-A- Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Relazione tecnica.


E' stata esaminata la relazione tecnica relativa al provvedimento in oggetto.

Al riguardo, nel prendere atto delle rassicurazioni in essa fornite circa l'insussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si restituisce **verificata positivamente a condizione** che il testo legislativo sia integrato per specificare quanto segue:

1. gli accordi di cui all'articolo 1, comma 6 e all'articolo 2 sono sottoscritti a titolo gratuito;
2. all'attuazione della presente legge le amministrazioni interessate provvedono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A

Il Ragioniere Generale dello Stato





Ministero della Salute

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA C. 913 E ABB. - TESTO A

Lo schema di provvedimento all'esame consta di 6 articoli e dispone la istituzione e la disciplina della rete nazionale e dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza nonché del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione.

Le norme istituiscono la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza già identificati, ai sensi del DPCM del 3 marzo 2017, in un livello nazionale e in un livello regionale (allegati A1 e A2); si rammenta che il medesimo DPCM ha provveduto a "censire" i registri e sistemi di sorveglianza di livello nazionale e regionale già disciplinati a legislazione vigente (allegati B e C), con la finalità di effettuare attività di prevenzione e studio dell'incidenza delle malattie oncologiche e infettive.

Quindi, sulla base della legislazione vigente, i centri di raccolta regionale sono già tenuti a conferire i dati in loro possesso nei sistemi di sorveglianza e nei registri considerati: sotto tale profilo, pertanto, il ddi in esame nulla innova rispetto agli obblighi già ricadenti in capo al SSN.

Tra l'altro l'articolo 8 del predetto DPCM prevede che dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Il provvedimento in esame dal punto di vista logico, fattuale e temporale rappresenta la naturale evoluzione delle disposizioni recate dall'art. 12 del decreto legge 179 del 2012. Infatti la citata previsione normativa, sotto il profilo della prevenzione e della programmazione sanitaria, appare incompleta. Del resto, la istituzione della Rete facilita le analisi che svolgono i ricercatori che, comunque attraverso specifiche richieste effettuate - ad esempio - alle Regioni (per i registri già istituiti) o agli enti nazionali (per i registri già istituiti) potrebbero, seppur con estrema difficoltà, e in un lasso di tempo superiore, pervenire ad analisi, valutazioni e risultati che indubbiamente un sistema in rete consente in tempi più rapidi.

Sotto il profilo eminentemente finanziario, si rappresentano, di seguito, i profili relativi alle singole disposizioni del progetto di legge.

L'articolo 1 dello schema di provvedimento in esame, rubricato "Istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza", definisce i principi che regolano i compiti e le attività della Rete.

Sotto il profilo finanziario, non si prevede nessun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica. Infatti il progetto di legge si limita a mettere in collegamento i registri già esistenti e quindi solo ad ampliare i punti di accesso per i soggetti abilitati; tali registri, come già detto, operano, secondo il DPCM 3 marzo 2017, il quale già prevede una specifica disposizione (art. 8) che stabilisce l'assenza di ulteriori oneri.

L'infrastruttura informatica di livello nazionale che abilita il colloquio tra le banche dati del SSN, ivi incluso il Registro tumori di cui al disegno di legge AC913, è già operativa ed è il Nuovo Sistema Informativo Sanitario del Ministero della salute.

In particolare, ai dati del Registro Tumori potranno applicarsi le modalità previste ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, "Regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato".

Per quanto sopra richiamato, può ritenersi che le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

anche in coerenza con quanto indicato nel dPCM 3 marzo 2017 recante "identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie"

Anche con riferimento alla lettera L) dell'articolo 1, si fa presente che il Ministero ha già in corso un progetto (progetto WHIP-SALUTE), che prevede la lettura integrata dei dati delle Schede di Dimissione Ospedaliera e quelli di INPS e ISTAT.

In relazione al comma 6 - che prevede che per le finalità di cui alla presente legge, possono essere stipulati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione con Università e con Centri di ricerca pubblici e privati - si evidenzia che tali accordi non rientrano tra quelli che il Ministero della salute già sottoscrive (ex art. 15 della legge 241 del 1990) a titolo oneroso con gli enti partner al fine di dare esecuzione al programma annuale del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm) che è un organismo di coordinamento tra il Ministero della salute e le Regioni per le attività di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze, istituito dalla legge del 26 maggio 2004, n.138.

A tal proposito si evidenzia che questa amministrazione stipula con le università contratti di collaborazione a titolo gratuito come quello sottoscritto, ad esempio, con l'Università di Brescia il 14 luglio 2014.

Pertanto, anche in relazione alla lettera L) della disposizione del presente ddl, non vi è alcuna motivazione che essi vengano stipulati a titolo oneroso.

L'articolo 2 del presente schema di provvedimento prevede la partecipazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale all'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori.

Al comma 1, in particolare, dispone la possibilità di stipulare accordi di collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione

sociale più rappresentative e attive nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, nonché con le associazioni attive nel campo dell'assistenza socio-sanitaria.

Sotto il profilo finanziario, la disposizione in esame non comporta **nessun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica.**

Infatti non è previsto che gli accordi di collaborazione siano stipulati a titolo oneroso, né negli accordi di collaborazione potranno essere previste clausole che attribuiscono all'Amministrazione una attività che comporti oneri. Al riguardo, valgono le medesime considerazioni svolte per il comma 6 dell'articolo 1.

L'articolo 3 dello schema di provvedimento in esame prevede una modifica all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Attraverso tale disposizione si prevede, infatti, la possibilità di modificare gli allegati del DPCM 3 marzo 2017 con decreto del Ministro della salute sentita la Conferenza Stato Regioni.

Sotto il profilo finanziario, la disposizione in esame non comporta **nessun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica:** trattasi, infatti, di una novella di natura prettamente ordinamentale che non impatta su profili di natura finanziaria.

L'articolo 4 dello schema di provvedimento in esame istituisce il **referto epidemiologico.**

Il comma 1 di detta disposizione prevede, infatti, che venga adottato un decreto per l'istituzione del referto epidemiologico, al fine di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei dati del referto epidemiologico, nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, dei dati aggregati costituenti il referto epidemiologico, in particolare per quanto riguarda l'incidenza e la prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte, sui siti internet degli enti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati stessi.

Sotto il profilo finanziario, la disposizione in esame non comporta **nessun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica.** Infatti si ritiene neutra dal punto di vista finanziario questa disposizione che, attraverso l'adozione del decreto realizza solo una diversa modalità documentale di raccolta di dati che rappresentano una mera modalità di rendicontazione di dati già in possesso degli operatori sanitari.

L'articolo 5 dello schema di provvedimento in questione rubricato "Conferimento dei dati" dispone che la raccolta e il conferimento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dei dati dei registri di patologia di cui all'elenco A2) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, rappresenta un adempimento ai fini della verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza Stato Regioni.

Sotto il profilo finanziario, la disposizione in esame non comporta **nessun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica.**

Infatti, con il DPCM 3 marzo 2017, sono stati identificati i sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità di tumori e altre patologie identificati in un livello nazionale e in

un livello regionale (allegati A1 e A2) e sono stati "censiti" i registri e sistemi di sorveglianza di livello nazionale e regionale già disciplinati a legislazione vigente (allegati B e C).


Quindi, sulla base della legislazione vigente, i centri di raccolta regionale sono già tenuti a conferire i dati in loro possesso nei sistemi di sorveglianza e nei registri considerati: Sotto tale profilo, pertanto, il ddl in esame nulla innova rispetto agli obblighi già ricadenti in capo al SSN.

Si rammenta, come detto in premessa, che tale attività deve svolgersi, ai sensi dell'art. 8 del citato DPCM, senza nuovi o maggiori oneri.

Infine, l'articolo 6 dello schema di provvedimento in esame rubricato "*Relazione alle Camere*" dispone la relazione alle Camere sull'attuazione della legge, con specifico riferimento alle risultanze delle finalità per le quali è stata istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza nonché sull'attuazione dell'istituzione del referto epidemiologico di cui. Inoltre, nella relazione è fornita, altresì, dettagliata illustrazione del livello di attuazione e dell'entità dei dati forniti dai Centri di riferimento regionale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017.


Sotto il profilo finanziario, la disposizione in essere non comporta nessun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica. Le relazioni alle Camere, infatti, vengono svolte con le risorse umane presenti nell'Amministrazione.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

28 GIU. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



A condizione che il testo venga integrato con il seguente articolo:

"Articolo 7 - (Clausola di invarianza finanziaria)

1. *Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 6 e all'articolo 2 sono sottoscritti a titolo gratuito.*
2. *All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono a quanto disposto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."*

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (*Esame e rinvio*) 83

DL 89/2017: Interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio. C. 4554 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 100

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Emendamenti C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 101

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033. Atto n. 413 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 102

RISOLUZIONI:

7-01260 Ribaud: Chiarimenti circa il rimborso dell'eccedenza IVA detraibile relativa a lavori di ristrutturazione di fabbricati in locazione destinati ad attività d'impresa (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione*) 102

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Andrea Abodi a presidente dell'Istituto per il credito sportivo. Nomina n. 108 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 102

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 103

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo.
(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, prima di avviare l'esame in sede referente del provvedimento, chiede al rappresentante del Governo quale sia la posizione dell'Esecutivo rispetto all'*iter* parlamentare del decreto-legge in esame, nonché del disegno di legge C. 4554, di conversione del decreto-legge n. 89 del 2017, recante interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio, il cui esame è stato avviato dalla Commissione nella seduta di ieri. Ricorda, infatti, che nella predetta seduta di ieri era emersa da più parti l'opportunità di verificare l'ipotesi di trasferire il contenuto del decreto-legge n. 89 nell'ambito del decreto-legge n. 99 del 2017.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alla questione posta dal Presidente, dichiara che il Governo accoglie l'ipotesi, emersa già nella seduta di ieri, di unificare il contenuto dei due decreti-legge, ritenendo in particolare che l'ipotesi più semplice e corretta sia quella di riversare nel decreto-legge n. 99 del 2017 il contenuto sostanziale del decreto-legge n. 89 del 2017, in considerazione del fatto che il predetto decreto-legge n. 99 presenta un contenuto più ampio e rilevante dell'altro decreto-legge.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, accoglie con favore la dichiarazione testé resa dal Sottosegretario, la quale conferma un'ipotesi già prospettata in precedenza, rilevando come la soluzione individuata consenta di rispettare pienamente la centralità del ruolo svolto dalla Commissione Finanze nell'esame di tali importanti interventi legislativi, razionalizzando il relativo *iter* procedurale.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 4565, di conversione del decreto-legge n. 99 del 2017, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza

S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., che introduce disposizioni volte a facilitare la liquidazione delle predette banche e garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio.

Segnala, in estrema sintesi, come le misure recate dal decreto – legge consistano anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente – di fatto individuato in Intesa Sanpaolo – e il trasferimento del relativo personale.

Per garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, nonché per la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione, il decreto – legge dispone:

un'iniezione di liquidità pari a circa 4,8 miliardi di euro;

la concessione di garanzie statali, per un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro, sul finanziamento della massa liquidatoria dei due istituti da parte di Intesa Sanpaolo.

Per i creditori subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio è previsto un meccanismo di ristoro analogo a quello stabilito dal decreto-legge n. 59 del 2016 per gli istituti posti in risoluzione nel novembre 2015, con prestazioni a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositanti.

Sono altresì previste misure per rendere fiscalmente neutre le operazioni di cessione e gli interventi pubblici che le possono accompagnare, consentendo inoltre il trasferimento dei crediti per le imposte differite delle banche in liquidazione al cessionario dell'azienda bancaria.

In merito ricorda che il 23 giugno 2017 la Banca Centrale Europea ha dichiarato Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. in condizione di dissesto (*failing or likely to fail*).

Secondo le regole UE, una banca in dissesto ordinariamente viene sottoposta a liquidazione secondo le ordinarie procedure di insolvenza, salvo il caso in cui il Comitato unico di risoluzione reputi che vi sia un interesse pubblico a sottoporre

l'istituto a risoluzione, in quanto la liquidazione ordinaria potrebbe compromettere la stabilità finanziaria, interrompere la prestazione di funzioni essenziali e pregiudicare la tutela dei depositanti (*considerando* 45 della direttiva 2014/59/UE, cd. BRRD, che reca la disciplina europea dei salvataggi bancari).

Rammenta inoltre che, nella medesima data, il predetto Comitato di risoluzione unico (SRB – *Single Resolution Board*), richiesto di valutare se vi fossero tutti i requisiti per una risoluzione secondo la disciplina europea per i salvataggi bancari (direttiva 2014/59/UE, cosiddetta direttiva BRRD), è giunto alla conclusione che non è possibile dichiarare la risoluzione, in quanto non sussiste il requisito dell'interesse pubblico.

In tali circostanze le regole europee prevedono l'applicazione delle procedure di insolvenza di ciascuno Stato, sotto l'egida della competente autorità nazionale di vigilanza; a specifiche condizioni.

Fuori dal contesto della risoluzione, le regole europee prevedono la possibilità di richiedere l'approvazione della Commissione UE sull'uso di aiuti pubblici per facilitare la liquidazione.

Più in dettaglio, ove gli Stati membri ritengano necessario prendere in considerazione un intervento pubblico per mitigare gli effetti dell'uscita dal mercato di un istituto bancario, trovano applicazione le regole europee in tema di aiuti di Stato: in particolare, per il settore bancario le regole sono individuate nella Comunicazione della Commissione UE del luglio 2013 (cosiddetta *Banking Communication*).

Essa richiede che i possessori di azioni e di obbligazioni subordinate contribuiscano pienamente ai costi di risanamento (cosiddette misure di *burden sharing*), in modo tale che le distorsioni della concorrenza siano limitate.

Dall'altro lato, le medesime regole UE stabiliscono che i possessori di obbligazioni *senior* non devono contribuire al risanamento e i depositanti rimangono pienamente tutelati, coerentemente alle regole UE.

La Commissione UE riferisce che l'Italia, in tale contesto, ha ritenuto che la liquidazione delle due banche possa avere un forte impatto sull'economia reale delle regioni in cui esse sono maggiormente operative. Il Governo ha dunque ritenuto necessario applicare la normativa del Testo unico bancario (articoli 80-95 del decreto legislativo n. 385 del 1993), che prevede l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa e contestualmente adottare misure di aiuto pubblico volte a sostenere una gestione ordinata della crisi delle due banche, nel contesto di una speciale procedura d'insolvenza.

Il 24 giugno 2017 l'Italia ha notificato alla Commissione Europea il piano di aiuti per facilitare la liquidazione di BPVi e Veneto Banca.

Il 25 giugno 2017 la Commissione ha approvato le misure predisposte dall'Italia e contenute nel decreto-legge.

Al riguardo rileva che, come riferito dal Commissario alla Concorrenza, Margrethe Vestager, la decisione della Commissione consente all'Italia di adottare misure volte a facilitare la liquidazione di entrambi gli istituti. In particolare, lo Stato italiano intende supportare la vendita e l'integrazione degli *asset*, così come il trasferimento dei dipendenti, a Intesa Sanpaolo. Secondo quanto riportato dal Commissario, i possessori di azioni e i creditori *junior* hanno pienamente contribuito al risanamento, così riducendo i costi a carico dello Stato, mentre i depositanti rimangono pienamente tutelati. Tali misure, come affermato dal Commissario, contribuiranno a rimuovere 18 miliardi di crediti deteriorati (*non performing loans*) dal sistema bancario italiano, sostenendo così il suo consolidamento.

Come anticipato, le misure consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche a Intesa Sanpaolo, ivi incluso il trasferimento del relativo personale. Sotto il profilo finanziario, le misure adottate dal Governo per garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, nonché per la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione

consistono in iniezioni di liquidità pari a 4,8 miliardi di euro. A questa cifra si aggiungono circa 400 milioni, quale *fair value* delle garanzie prestate dallo Stato sugli impegni delle banche in liquidazione, per un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro.

La Commissione europea ha ritenuto che tali misure siano in linea con la regolamentazione europea in materia di aiuti di Stato alle banche e, in particolare, con la citata Comunicazione della Commissione di luglio 2013 sugli aiuti di Stato al settore bancario, in quanto gli attuali possessori di azioni e di obbligazioni subordinate hanno pienamente contribuito ai costi del risanamento, riducendo così il costo dell'intervento per lo Stato.

Entrambi gli istituti destinatari degli aiuti saranno dunque liquidati in modo ordinato e usciranno dal mercato; le attività trasferite a Intesa San Paolo verranno ristrutturare e significativamente ridotte; queste misure limiteranno le distorsioni della concorrenza che vengono da tali aiuti.

La Commissione europea riferisce inoltre che sia le garanzie sia gli apporti di capitale sono coperti dai crediti di rango più elevato (*senior*) vantati dallo Stato italiano sulle attività comprese nella massa fallimentare. Di conseguenza, il costo netto per lo Stato italiano sarà nettamente inferiore all'importo nominale dei provvedimenti previsti.

Inoltre, a parere della Commissione europea, il soggetto acquirente (Intesa) è stato scelto in una procedura aperta, equa e trasparente, gestita interamente dalle autorità italiane, che hanno assicurato la vendita degli *asset* secondo la migliore offerta ricevuta: non si tratta dunque di un aiuto di Stato nei confronti di Intesa. Le autorità europee reputano che detta vendita consentirà di abbassare l'ammontare della rimanente massa liquidatoria, finanziata da crediti forniti da Intesa.

Passando a illustrare il contenuto del decreto-legge, illustra l'articolo 1, comma 1, il quale individua l'ambito di applicazione del provvedimento, precisando che lo stesso disciplina l'avvio e lo svolgimento

della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle stesse, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che le misure del decreto che integrano la fattispecie di aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono adottate subordinatamente alla positiva decisione della Commissione europea che stabilisca la loro compatibilità con la relativa disciplina europea.

In merito ricorda che l'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del TFUE consente agli Stati membri di effettuare interventi pubblici ritenuti aiuti compatibili con il mercato interno quando sono volti a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. Con la comunicazione della Commissione UE del 2013, relativa all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, sono state individuate le condizioni per l'autorizzazione degli aiuti alla liquidazione.

Per essere ritenuto compatibile, nel caso di banche in liquidazione, viene richiesto che: i costi della liquidazione siano ridotti al minimo necessario; le distorsioni alla concorrenza siano limitate; siano previste misure di condivisione degli oneri a carico di azionisti e creditori subordinati. In particolare, al momento di determinare se vi è un aiuto a favore dell'acquirente dell'ente creditizio o di parti di esso, la Commissione valuta se: *a*) il processo di vendita è aperto, incondizionato e non discriminatorio; *b*) la vendita avviene a condizioni di mercato; *c*) l'ente creditizio (o il governo, in funzione della struttura scelta) massimizza il prezzo di vendita delle attività e passività interessate.

In tale contesto ricorda che il 19 luglio 2016 la Corte di giustizia dell'UE ha emanato una sentenza nella quale rileva la legittimità della comunicazione della Commissione europea sugli aiuti al settore bancario. In particolare, secondo la Corte,

la ripartizione degli oneri tra azionisti e creditori subordinati in vista dell'autorizzazione, da parte della Commissione, degli aiuti di Stato a favore di una banca sottocapitalizzata, non viola il diritto dell'Unione.

Il 24 giugno 2017 l'Italia ha notificato alla Commissione Europea il piano di aiuti per facilitare la liquidazione di BPVi e Veneto Banca e il 25 giugno 2017 la Commissione ha approvato le misure predisposte dall'Italia e contenute nel decreto-legge.

Il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, debba presentare alla Commissione europea una relazione annuale, sino al termine della procedura, con le informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati in esecuzione del decreto-legge.

Illustra quindi l'articolo 2, il quale, all'esito della positiva decisione della Commissione UE sulle misure adottate dall'Italia per agevolare l'uscita dal mercato di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, al comma 1 affida a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati su proposta della Banca d'Italia, il compito di disporre:

alla lettera *a*), la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza;

alla lettera *b*), la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del decreto-legge: in deroga all'articolo 90, comma 3, del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, la continuazione è disposta senza necessità di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca d'Italia o del comitato di sorveglianza; ai sensi del richiamato comma 3, infatti, in via ordinaria la continuazione dell'impresa bancaria o di determinati rami di essa è richiesta dai commissari liquidatori, nei casi di necessità e per il miglior realizzo dell'attivo; essa viene concessa previa au-

torizzazione della Banca d'Italia, secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza;

alla lettera *c*), la cessione da parte dei commissari liquidatori degli *asset* all'acquirente individuato (Intesa Sanpaolo) in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario medesimo. Con l'offerta il cessionario assume gli impegni ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, identificati nell'offerta stessa: con comunicato stampa del 26 giugno 2017, Intesa Sanpaolo ha reso noto di aver firmato con i commissari liquidatori di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca il contratto di acquisto, al prezzo simbolico di un euro, di alcune attività e passività e alcuni rapporti giuridici facenti capo alle due banche;

alla lettera *d*), gli specifici interventi pubblici a sostegno della cessione degli *asset*, in conformità all'offerta vincolante di cui alla lettera *c*).

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, dopo l'adozione dei predetti decreti, l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione è condotto con riferimento ai soli creditori non ceduti, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura.

Il comma 3 dispone che l'efficacia dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 decorre, relativamente a quanto previsto in base alle lettere *b*), *c*) e *d*) del medesimo comma 1 (quindi con l'esclusione del provvedimento di liquidazione), dalla data di insediamento degli organi liquidatori e, comunque, dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta (ai sensi del richiamato articolo 83, comma 1, del Testo unico bancario).

Con una disposizione di chiusura, per quanto non disposto dal decreto-legge si rimanda alla disciplina della liquidazione contenuta nel Testo unico bancario.

L'articolo 3, comma 1, dispone che i commissari liquidatori cedano le aziende bancarie di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza, o singoli rami, non-

ché i beni, i diritti e i rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, a un soggetto individuato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, ai sensi del comma 3.

Alla cessione non si applica la speciale disciplina di vigilanza prevista dal Testo unico bancario per le cessioni di banche (segnatamente dall'articolo 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del TUB), salvo per quanto espressamente richiamato nel decreto-legge.

In merito rammenta che il citato articolo 58 del TUB prevede che la Banca d'Italia emani istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Tali istruzioni possono stabilire che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione. È inoltre prevista una specifica forma di pubblicità dell'avvenuta cessione, che dopo la pubblicazione produce efficacia nei confronti del debitore. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari predetti, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva. Le disposizioni di vigilanza si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata e in favore degli intermediari finanziari iscritti all'albo.

Ai sensi della lettera della norma sembrano trovare applicazione nel caso di specie:

il comma 3 dell'articolo 58, che mantiene ferma la validità dei privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione; restano altresì applicabili, ai sensi di detto comma 3, le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti;

il comma 6 dell'articolo 58, il quale prevede che le parti di contratti ceduti possano recedere entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari suddetti, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.

Non si applica inoltre, stante la specialità della disciplina recata dal decreto-legge, la norma sulla cessione dell'impresa nel contesto delle ordinarie operazioni di liquidazione coatta amministrativa, di cui all'articolo 90, comma 2, del TUB.

Le norme del comma 1 dell'articolo 3 espressamente escludono dalla cessione, anche in deroga al principio della *par condicio creditorum*, sancito dall'articolo 2741 del codice civile:

ai sensi della lettera *a*), determinate passività indicate dalle norme sul *bail-in* nel quadro di una procedura di risoluzione (il richiamo è all'articolo 52, comma 1, lettera *a*), punti *i*), *ii*), *iii*) e *iv*), del decreto legislativo n. 180 del 2015): si tratta, in particolare, delle riserve e del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, nonché dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali; del valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare; del valore nominale degli elementi di classe 2, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare; del valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2;

ai sensi della lettera *b*), i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati, derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;

ai sensi della lettera c), le passività derivanti da controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa.

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede norme speciali per assicurare l'immediata efficacia della cessione nei confronti dei terzi, anche in considerazione della necessità di assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa per evitare lo scioglimento dei contratti conseguente all'avvio della procedura concorsuale.

In particolare viene disposta l'efficacia della cessione verso i terzi a seguito della pubblicazione sul sito della Banca d'Italia della notizia della cessione.

Al riguardo evidenzia che il 26 giugno 2017 sul sito della Banca d'Italia è stato pubblicata la notizia del contratto di cessione a Intesa Sanpaolo S.p.A. di ramo delle aziende bancarie Veneto Banca S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa.

Sono esclusi dal perimetro della cessione, tra l'altro, i crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute) e ulteriori attività e passività delle banche in liquidazione, come specificate nel contratto di cessione. Sono altresì esclusi i diritti degli azionisti, gli strumenti di capitale (computabili e non nei fondi propri) e le passività subordinate. Il cessionario succede, senza soluzione di continuità, alle banche in liquidazione coatta amministrativa nei diritti, nelle attività, nelle passività, nei rapporti, nei privilegi e nelle garanzie, nonché nei giudizi, oggetto di cessione, secondo quanto previsto nell'offerta dallo stesso formulata e oggetto di accettazione da parte dei commissari liquidatori delle banche medesime. L'acquisto delle suddette attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo simbolico di 1 euro da parte del cessionario ed è stato da questi condizionato all'attivazione di talune misure di intervento pubblico a sostegno della cessione, come disciplinate dal decreto-legge.

In base alle norme del comma 2 non è dunque necessario svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264 (per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore), 2022 (sui trasferimenti dei titoli nominativi), 2355 (sugli adempimenti per la circolazione delle azioni), 2470 (sui trasferimenti di quote di s.r.l.), 2525 (sul passaggio delle quote in società cooperative), 2556 (sui trasferimenti di imprese soggette a registrazione) e 2559, primo comma (sulla cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta), del codice civile, né adempiere a quanto previsto dal già illustrato articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario.

Ferme restando la validità dei privilegi e delle garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, il cessionario effettua gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, così come l'indicazione di dati catastali e confini per gli immobili trasferiti, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul sito (dunque entro il 23 dicembre 2017).

Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in tema di decorrenza delle valute e calcolo degli interessi.

Nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione sul sito produce gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile, diventando dunque efficace nei loro confronti.

Inoltre, non si applicano i termini previsti dalla legge (articolo 47 della legge n. 428 del 1990) per le comunicazioni relative ai trasferimenti d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori.

Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione;

questi non è obbligato solidalmente con il cedente, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso un reato, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dalla legge (non si applica dunque l'articolo 31 del decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa di enti e società).

La norma chiarisce che al cessionario si applica l'articolo 47, comma 9, del decreto legislativo n. 180 del 2015, in tema di cessione di enti sottoposti a risoluzione. In tali ipotesi il cessionario succede all'ente risolto, limitatamente ai diritti, alle attività o alle passività ceduti: nel diritto alla libera prestazione dei servizi in un altro Stato membro; nel diritto allo stabilimento in un altro Stato membro; nei diritti di partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione a infrastrutture di mercato, a sedi di negoziazione, a sistemi di indennizzo degli investitori e a sistemi di garanzia dei depositanti, purché il cessionario rispetti i requisiti per la partecipazione a detti sistemi.

Sono previste regole specifiche per i beni culturali, come definiti ai sensi codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. In particolare, ai fini dell'esercizio della prelazione di acquisto da parte del MIBACT o degli enti territoriali autorizzati *ex lege*, la denuncia di trasferimento (di cui all'articolo 59) è effettuata dal cessionario entro trenta giorni dalla conclusione del contratto di cessione. Inoltre, la condizione sospensiva prevista dall'articolo 61, comma 4, del medesimo decreto legislativo si applica alla sola clausola del contratto di cessione relativa al trasferimento dei beni culturali. Non si applica il comma 6 dello stesso articolo 61, il quale, nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, consente all'acquirente di recedere dal contratto.

Al contratto di cessione, nella parte in cui esso ha a oggetto il trasferimento di beni immobili, non si applicano:

ai sensi della lettera *a*) del comma 2, l'obbligo di allegare all'atto di trasferimento l'attestato di prestazione energetica

degli edifici, le planimetrie ed altri dati catastali, nonché il certificato di destinazione urbanistica; il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda, e la prelazione del conduttore nell'acquisto di un immobile locato;

ai sensi della lettera *b*) del comma 2, le nullità dei trasferimenti di edifici, o loro parti, senza estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ovvero senza licenza o concessione a edificare. Viene altresì chiarito che, ove l'immobile ceduto si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il cessionario presenta domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla conclusione del contratto di cessione;

ai sensi della lettera *c*) del comma 2, le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile.

Il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce che il cessionario sia individuato, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, nonché avendo riguardo agli impegni che esso dovrà assumersi ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Le spese per la procedura selettiva, incluse quelle per la consulenza di esperti in materia finanziaria, contabile, legale, sono a carico del soggetto in liquidazione e possono essere anticipate dal Ministero. Una volta recuperate, dette somme sono

acquisite all'erario mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

In proposito ricorda la citata comunicazione della Banca d'Italia sul proprio sito internet; l'acquirente è stato individuato in Intesa Sanpaolo, come annunciato dalla banca in un comunicato stampa del 26 giugno.

Il comma 4 dell'articolo 3 prevede che, se la concentrazione che deriva dalla cessione non è disciplinata dal regolamento comunitario sulle concentrazioni tra imprese (regolamento (UE) n. 139/2004), essa si intende autorizzata, in deroga alle procedure stabilite dalla legislazione nazionale *antitrust*, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.

Il comma 5 dispone che se la cessione comprende titoli assistiti da garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (disciplinate dal decreto-legge n. 237 del 2016), il corrispettivo della garanzia è riconsiderato per tener conto della rischiosità del soggetto garantito. Viene inoltre previsto che il cessionario può rinunciare, in tutto o in parte, alla garanzia dello Stato per i titoli da esso acquistati; in questo caso, la garanzia si estingue e, in relazione alla rinuncia, non è dovuto alcun corrispettivo.

Ricorda in merito che il Capo I (articoli 1-9) del decreto-legge n. 237 del 2016 ha disciplinato la concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche aventi sede legale in Italia e sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità (*emergency liquidity assistance* – ELA).

L'articolo 4 autorizza il Ministro a effettuare specifici interventi pubblici a sostegno dell'operazione di liquidazione delle due banche venete.

Più in dettaglio, ai sensi del comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti dispone le seguenti misure:

ai sensi della lettera *a*), la concessione della garanzia dello Stato, autonoma

e a prima richiesta, sull'adempimento, da parte del soggetto in liquidazione:

degli obblighi derivanti dal finanziamento, erogato dal cessionario o da società che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, appartenevano al gruppo bancario di una delle banche, a copertura dello sbilancio di cessione, definito in esito alla procedura – appositamente prevista – di *due diligence*, disciplinata al comma 4 del presente articolo, e alle retrocessioni di beni e asset dal cessionario al cedente (di cui al comma 5, lettera *a*): si tratta di partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle banche, nonché di crediti di dette società classificati come attività deteriorate); la garanzia può essere concessa per un importo massimo di 5.351 milioni di euro, elevabile fino a 6.351 milioni di euro, a seguito della predetta *due diligence*;

degli obblighi di riacquisto dei crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, indicati dal comma 5, lettera *b*), per un importo massimo di 4.000 milioni di euro;

ai sensi della lettera *b*), la fornitura di supporto finanziario al cessionario delle banche in liquidazione, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, per un importo massimo di 3.500 milioni di euro;

ai sensi della lettera *c*), la concessione della garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione derivanti da impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione nel contratto di cessione, per un importo massimo pari alla somma tra 1.500 milioni di euro e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei soggetti in liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi, per un importo massimo di euro 491 milioni;

ai sensi della lettera *d*), l'erogazione al cessionario di risorse a sostegno di

misure di ristrutturazione aziendale, in conformità agli impegni assunti dal cessionario necessari ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, per un importo massimo di euro 1.285 milioni.

Osserva quindi che, complessivamente, l'iniezione di liquidità è pari a circa 4,8 miliardi di euro e la concessione di garanzie statali arriva a un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, i provvedimenti ministeriali di adozione delle misure devono stabilire uno specifico contenuto del contratto di cessione: occorre che tale contratto preveda l'anticipazione da parte del cessionario, al commissario liquidatore, delle spese necessarie per il funzionamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa, incluse le indennità spettanti agli organi liquidatori.

Viene quindi previsto che il Ministero rimborsi al cessionario quanto anticipato. Il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il rimborso. Il credito derivante dall'anticipo concesso dal cessionario o dal rimborso effettuato dal Ministero è prededucibile ai sensi delle specifiche regole della legge fallimentare (articolo 111, comma 1, numero 1), e articolo 111-bis della legge fallimentare).

Il comma 3 dispone che il credito del cessionario derivante dal finanziamento a copertura dello sbilancio di cessione, nella misura garantita dallo Stato, e il relativo credito di regresso dello Stato derivante dall'escussione della garanzia, siano pagati dopo i crediti prededucibili, e prima di ogni altro credito.

Per i pagamenti effettuati ai sensi delle altre misure di cui al comma 1 (lettera *a*), punto *ii*, e lettere *b*), *c*) e *d*), il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

Il credito del Ministero e il credito del cessionario derivante da violazione, inadempienza o non conformità degli impegni, dichiarazioni e garanzie concesse

dal soggetto in liquidazione e garantiti dallo Stato, sono pagati con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti per il finanziamento dello sbilancio di cessione. Il medesimo trattamento è riservato alla parte non garantita del credito del cessionario derivante dal finanziamento dello sbilancio di cessione.

Il comma 4 disciplina, come anticipato, la procedura di *due diligence*, prevedendo che entro il termine previsto dal contratto di cessione, un collegio di esperti indipendenti effettua una *due diligence* sul compendio ceduto, secondo quanto previsto nel contratto di cessione e applicando i criteri di valutazione ivi previsti, anche ai sensi dell'articolo 1349, primo comma, del codice civile. La richiamata norma del codice prevede che, ove la determinazione della prestazione dedotta in contratto sia deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento.

Il collegio è composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministero, uno dal cessionario ed il terzo, con funzione di Presidente, designato di comune accordo dagli esperti nominati dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Tali esperti devono possedere i requisiti indicati dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 237 del 2016, ovvero non devono avere in corso né devono avere intrattenuto relazioni di affari, professionali o finanziarie con la banca o la capogruppo richiedenti l'intervento statale, tali da comprometterne l'indipendenza. All'esito della *due diligence*:

ai sensi della lettera *a*) il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con decreto l'eventuale adeguamento dell'importo dell'intervento, nei limiti del comma 1, lettera *b*), ovvero 3.500 milioni di euro;

ai sensi della lettera *b*) il cessionario può restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle banche, entro il termine e alle condizioni

definiti dal decreto ministeriale di adozione di tali misure in commento; si applica la predetta lettera *a*) in ordine agli adeguamenti dell'importo.

Il comma 5 autorizza il contratto di cessione a prevedere, in favore del cessionario, la possibilità di retrocedere alle banche in liquidazione i seguenti beni:

ai sensi della lettera *a*) le partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle banche, nonché i crediti di dette società classificati come attività deteriorate;

ai sensi della lettera *b*) i crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, entro tre anni dalla cessione.

Il comma 6 dispone che alle restituzioni e retrocessioni stabilite *ex lege* o contrattualmente si applicano le specifiche norme derogatorie, in tema di cessioni di beni, indicate all'articolo 3, comma 2, per i trasferimenti di *asset* dai soggetti in liquidazione al cessionario.

Il comma 7 stabilisce che, nel caso di restituzioni e retrocessioni ad esito della *due diligence*, così come nel caso di restituzioni al soggetto in liquidazione in forza di condizioni risolutive della cessione pattuite nel contratto, il soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi.

Ai sensi dell'articolo 5, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, prevede che i commissari liquidatori cedano crediti deteriorati e altri attivi non ceduti o retrocessi, unitamente a eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla Società per la Gestione di Attività S.p.a. (SGA), il cui capitale è da esso interamente posseduto.

Il corrispettivo della cessione è rappresentato da un credito verso le banche in liquidazione: i proventi della gestione del portafoglio trasferito sono destinati inte-

ramente alle banche in liquidazione e sono, dunque, disponibili per i creditori di quest'ultime.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 per i creditori subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio è previsto un meccanismo di ristoro analogo a quello previsto dal decreto-legge n. 59 del 2016 per gli istituti posti in risoluzione nel novembre 2015. Come in quel caso, le prestazioni sono a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositanti.

Gli investitori interessati devono essere persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa* che, al momento dell'avvio della liquidazione, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti. Si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente *more uxorio* e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

La norma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data il 12 giugno 2014; in caso di acquisto a titolo gratuito viene fatto riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017.

L'articolo 7 introduce apposite norme in materia fiscale riguardanti il trattamento delle cessioni previste dall'articolo 3, in riferimento ai profili relativi alle DTA, all'IVA, all'IRES e all'IRAP.

In particolare, il comma 1 stabilisce che con le cessioni previste dall'articolo 3 (cessioni di azienda, di suoi singoli rami, di beni e di rapporti giuridici disposte con decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze relativamente alle banche poste in liquidazione coatta amministrativa) sono trasferiti anche i crediti d'imposta convertiti (*Deferred Tax Assets* – DTA) ai sensi dell'articolo 2, commi da 55 a 56-ter, del decreto-legge n. 225 del 2010, con la pos-

sibilità di fruizione in capo ai cessionari dei medesimi crediti nella misura spettante ai cedenti.

Il comma 2 prevede che le cessioni di cui all'articolo 3 sono considerate cessioni di rami d'azienda e quindi escluse dall'IVA. Lo stesso comma 2 prevede, inoltre, che gli atti aventi ad oggetto le cessioni, nonché le retrocessioni e le restituzioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Il comma 3 dispone che al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge n. 18 del 2016, in materia di non imponibilità ai fini IRES e IRAP delle eventuali plusvalenze che possano emergere in occasione della cessione, operando per le suddette cessioni lo stesso regime di neutralità attualmente previsto per le operazioni di fusione o di scissione.

Il comma 4 prevede che le somme ricevute dal cessionario ai sensi dell'articolo 4 (contributi o fondi erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze, incluse le risorse a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale per un importo massimo di 1,285 miliardi) non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e al valore della produzione netta ai fini IRAP.

Viene inoltre stabilito che le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini IRAP.

Il comma 5 dispone che al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste per la società beneficiaria e la società scissa dai commi 8 e 9 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, in materia di determinazione del canone annuo calcolato sulle attività per imposte anticipate, prevedendo il subentro del cessionario in luogo del cedente.

L'articolo 8 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze possa dettare

disposizioni tecniche di attuazione del provvedimento con uno o più decreti di natura non regolamentare.

L'articolo 9 prevede che le risorse necessarie per il sostegno pubblico sono prelevate dal Fondo costituito dal decreto-legge n. 237 del 2016, incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2018.

L'articolo 10 stabilisce che il decreto-legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (25 giugno 2017).

Filippo BUSIN (LNA) ritiene assolutamente non credibile, nonché offensiva nei confronti dello stesso Governo, la ricostruzione delle vicende che hanno condotto alla liquidazione coatta della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca, così come illustrata dal relatore.

Rileva infatti come, in base a tale ricostruzione, l'Esecutivo, dopo essere stato indirizzato in tal senso dalla BCE, sarebbe stato obbligato a rivolgersi all'unico istituto bancario, Banca Intesa, dichiaratosi disponibile a intervenire come acquirente delle predette due banche poste in liquidazione. Nel sottolineare come tale ipotesi configuri una posizione di subalternità del Governo a una sorta di ricatto, reputa molto più plausibile una diversa ricostruzione dell'accaduto: il Governo, continuando a procrastinare la soluzione di problemi importanti, come ha fatto durante tutta la legislatura, a fronte del precipitare della situazione di crisi delle banche venete ha adottato la soluzione peggiore, divenuta ormai l'unica possibile, dopo le gravi inadempienze e i ritardi compiuti.

Sottolinea peraltro come, in entrambe le ipotesi prospettate, emerga chiaramente che l'Esecutivo ha condotto con modalità assolutamente sbagliate, nonché inadeguate, l'intera vicenda.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), nel ricordare la procedura di risoluzione deliberata dal Governo nel novembre 2015 nei confronti delle banche della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca Marche, Cassa di risparmio di Ferrara e della

Cassa di risparmio di Chieti, la quale ha avuto conseguenze molto gravi per i risparmiatori delle banche stesse, evidenzia con rammarico come l'Esecutivo, anziché imparare dagli errori compiuti, continui ad adottare, anche con il decreto-legge in esame, scelte sbagliate e improprie.

Al riguardo rileva infatti come, analogamente a quanto avvenuto nella richiamata vicenda delle 4 banche poste in risoluzione, all'esito della quale UBI Banca è stata l'unica a ottenere grandi benefici, essendo riuscita ad acquisire tre delle predette banche a un costo irrisorio, nel caso delle banche venete il Governo si accinga a fare di peggio, regalando a Banca Intesa, a costo zero, la Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca.

A fronte della rilevanza delle questioni affrontate dal provvedimento, chiede quindi al Presidente di porre la Commissione nella condizione di disporre quantomeno degli elementi istruttori essenziali per la prosecuzione dell'esame.

In tale ambito chiede possa essere ascoltata in audizione innanzitutto il Commissario europeo alla Concorrenza, Margrethe Vestager, ritenendo prioritario che essa chiarisca le motivazioni in base alle quali ha giudicato incompatibile con la normativa europea sugli aiuti di Stato l'operazione di ricapitalizzazione preventiva delle due banche venete, qualora effettuata senza l'apporto di capitali privati, mentre ha ammesso l'adozione della procedura di liquidazione coatta amministrativa delle stesse banche disciplinata dal decreto-legge in esame, con la quale l'Erario si impegna a un'iniezione di liquidità di 5 miliardi a beneficio di Banca Intesa.

Inoltre chiede al Governo di chiarire la vicenda relativa alle presunte offerte di ricapitalizzazione preventiva che sarebbero state formulate, come riportato da autorevoli organi di stampa, prima dell'adozione del decreto-legge, da parte di Fondi di investimento stranieri e che avrebbero consentito, se realizzate, di non addivenire alla procedura di liquidazione delle banche venete. Anche con riferimento ai predetti Fondi reputa essenziale chiarire quale sia stato il loro ruolo nei

giorni precedenti all'adozione del provvedimento: chiede quindi che i rappresentanti dei predetti Fondi siano ascoltati in audizione dalla Commissione, ovvero che sia loro richiesto di rispondere a tali quesiti anche attraverso l'invio di documentazione.

Davide ZOGGIA (MDP) sottolinea in primo luogo il carattere di emergenza della situazione creatasi nella regione Veneto a causa della crisi della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca; situazione rispetto alla quale si prospetta la necessità di un intervento straordinario attraverso il decreto-legge in esame.

In tale ambito, nel rilevare il nesso che lega l'esame delle misure contenute nel provvedimento con i lavori della Commissione d'inchiesta sulla crisi del sistema bancario, reputa prioritario chiarire innanzitutto quali siano le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda.

Condivide inoltre le considerazioni e le richieste di approfondimento del deputato Paglia con riferimento al ruolo svolto da alcuni Fondi d'investimento esteri, i quali, dopo aver manifestato, come riportato dalla stampa, il proprio interesse a intervenire nella procedura di ricapitalizzazione preventiva dei due istituti veneti, sembrano essersi dileguati nel nulla.

Si associa quindi alla richiesta di svolgere in Commissione l'audizione dei soggetti coinvolti nelle richiamate vicende: il Commissario europeo alla Concorrenza, Margrethe Vestager, i Fondi esteri che avrebbero formulato le proprie proposte nell'ambito della procedura di ricapitalizzazione, nonché i rappresentanti dei risparmiatori della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca; in particolare evidenzia l'esigenza di ascoltare le istanze di questi ultimi, alla luce del fatto che il tessuto dei risparmiatori dei due istituti veneti è costituito, per la gran parte, da risparmiatori piccoli e piccolissimi.

Nel sottolineare come il suo gruppo intenda partecipare all'esame del decreto-legge in maniera costruttiva, rifuggendo da atteggiamenti di speculazione a fini politici, auspica che il Governo e la maggio-

ranza consentano un adeguato percorso parlamentare del provvedimento, senza forzature dettate da ingiustificata frenesia e consentendo, quindi, agli organi parlamentari di fare chiarezza sui molti punti ancora oscuri della vicenda, a beneficio del Paese.

Domenico MENORELLO (CI), pur rilevando come le norme contenute nel decreto-legge in esame costituiscano probabilmente il male minore, evidenzia tuttavia come ciò non esima dalla necessità di comprendere appieno le vicende, ancora troppo oscure, che hanno coinvolto la Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca. In tale contesto, pur essendo consapevole del fatto che il testo del decreto-legge difficilmente potrà essere modificato, anche alla luce delle recenti dichiarazioni dell'amministratore delegato di Banca Intesa, il quale ha affermato che ogni modifica del decreto comporterebbe il disimpegno della banca stessa dagli impegni assunti, sottolinea come sia necessario esaminare senza fretta il provvedimento.

In tale prospettiva reputa innanzitutto necessario che la Commissione sia posta a conoscenza degli atti delle procedure che hanno coinvolto in quest'ultimo anno le due banche venete e che si sono articolate in diversi passaggi. Ricorda infatti che dapprima il Fondo Atlante è intervenuto nel capitale delle due banche, investendo, presumibilmente a ragion veduta, risorse importanti, che tuttavia sono state totalmente bruciate; in un secondo tempo i consigli di amministrazione delle banche stesse hanno deliberato una ristrutturazione degli istituti bancari; successivamente, come testimoniano le stesse norme del decreto-legge n. 89 del 2017, era stata concretamente avanzata l'ipotesi di una ricapitalizzazione precauzionale delle due banche; da ultimo, pochi giorni dopo l'emanazione del citato decreto n. 89, il Governo ha adottato il decreto-legge n. 99 del 2017, con il quale si dispone la liquidazione coatta amministrativa delle stesse banche, avendo precedentemente svolto, nell'arco di pochissimi giorni, una procedura selettiva per individuare in Banca

Intesa il soggetto bancario a cui saranno cedute le due banche. In tale complessa vicenda, ritiene che occorra innanzitutto chiarire le modalità di selezione del soggetto cessionario, nonché quali saranno gli esuberanti di personale derivanti dall'operazione, che avranno effetti di vera e propria « macelleria sociale » soprattutto in Veneto, anche in considerazione del fatto che la stessa Banca Intesa ha già precedentemente acquisito molte casse di risparmio venete, con probabili problemi di sovrapposizione tra le reti commerciali degli istituti bancari.

In secondo luogo occorre che la Commissione disponga di stime precise circa gli oneri a carico dello Stato, anche con riferimento al finanziamento che sarà erogato da Banca Intesa allo stesso Stato in relazione alla *bad bank* che sarà istituita nell'ambito della complessiva operazione. Un ulteriore aspetto da chiarire riguarda altresì le ricadute che il meccanismo avviato per le due banche venete potrà avere sulla vicenda concernente il Gruppo Monte dei Paschi di Siena.

Si associa quindi alla richiesta avanzata dal deputato Zoggia di ascoltare o acquisire informazioni dai Fondi di investimento esteri che sembravano essere interessati all'acquisto delle due banche, ritenendo altresì necessario ascoltare gli amministratori delegati delle due banche, le autorità di vigilanza, nonché gli esponenti del sistema Veneto, con particolare riferimento ai sindacati e al Presidente della Regione.

Carlo SIBILIA (M5S), nel citare il messaggio pubblicato su *Twitter* il 4 giugno 2016, con il quale il Ministro dell'economia Padoan affermava l'assoluta solidità del sistema bancario italiano, chiede al rappresentante del Governo come sia stato possibile che, a solo un anno di distanza, il medesimo Governo sia costretto ad adottare il decreto-legge in esame per far fronte al dissesto della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca.

Al riguardo evidenzia come anche le fonti di stampa ricordino, nella giornata odierna, le predette dichiarazioni del Mi-

nistro, risultando assolutamente incomprensibile, volendo assumere la bontà delle dichiarazioni stesse, l'esito della crisi che ha coinvolto le banche venete, la quale testimonia il totale ribaltamento dell'atteggiamento del Governo.

Nell'associarsi alla richiesta di approfondire gli aspetti maggiormente critici del provvedimento attraverso l'acquisizione di documentazione da parte dei soggetti coinvolti, giudica assurda la gestione della procedura selettiva da parte del Tesoro, il quale, dopo avere affidato, in base a valutazioni incomprensibili, alla banca d'affari Rothschild il compito di gestire il processo di ricerca e sollecitazione dei soggetti privati disponibili a partecipare al salvataggio delle banche venete, ha provveduto a far salva *ex-post*, con il decreto-legge in esame, la procedura di selezione stessa.

Con riferimento alla questione degli esuberi di personale, sottolinea inoltre come la prospettiva di 3.000 esuberi e della chiusura di centinaia di filiali, renda chiaro che non si intende procedere ad alcun salvataggio dei posti di lavoro, come invece il Governo ha inteso far credere.

In linea generale evidenzia come il Governo appaia assolutamente succube di fronte alle forzature poste in essere dagli istituti bancari, ricordando che l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo ha affermato che il decreto-legge in esame non può essere oggetto di modifiche, così ingerendosi nelle prerogative del Parlamento e assumendo altresì una posizione prevaricante nei confronti del Parlamento stesso e del Governo. Al riguardo giudica grave che l'Esecutivo non si sia finora preoccupato di manifestare una difesa, quantomeno formale, delle predette prerogative delle istituzioni.

Reputa inoltre essenziale che l'Esecutivo chiarisca quale sia stato il ruolo dei Fondi d'investimento citati dalla stampa internazionale come soggetti interessati all'operazione di ricapitalizzazione preventiva delle due banche.

In tale quadro ritiene che la situazione venutasi a creare per gli istituti veneti potrebbe purtroppo ripresentarsi, nel

prossimo futuro, anche per altre banche, le quali già mostrano segnali di sofferenza, tra le quali cita la Cassa di Risparmio di Genova; alla luce di ciò auspica che l'Esecutivo voglia cambiare direzione nella gestione delle crisi bancarie, assumendosi le responsabilità proprie e accertando altresì le responsabilità degli organi preposti alla vigilanza sul sistema bancario.

Reputa infatti imprescindibile che l'Esecutivo si assuma l'impegno di dare nuova forza e credibilità al sistema bancario nel suo complesso, affrontando con decisione il tema dell'assetto e delle funzioni degli organi di vigilanza sulle banche, attraverso l'adozione di atti normativi volti a una profonda revisione in tal senso.

Daniele PESCO (M5S) si unisce alle richieste, già avanzate da diversi deputati intervenuti, che la Commissione disponga di maggiori informazioni in merito alle procedure seguite dal Governo per selezionare Banca Intesa ai fini della cessione della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Stigmatizza inoltre come, rispetto alla vicenda delle quattro banche poste in risoluzione, successivamente vendute ad un prezzo simbolico, per le quali era stata prevista una garanzia statale di molti miliardi di euro, nel caso delle due banche venete si stia procedendo attraverso una procedura di vendita priva di alcuna trasparenza, la quale evidenzia come il Governo abbia mentito al Paese per molte settimane, durante le quali si sono evidentemente contrattate con Banca Intesa le condizioni della predetta cessione, le quali risultano particolarmente onerose per lo Stato, sia in quanto si prevede una garanzia pubblica in favore della banca acquirente, sia in quanto, attraverso una complessa operazione si prevede di remunerare generosamente Banca Intesa per il finanziamento di 5 miliardi che la stessa Banca erogherà in favore delle due banche venete, a copertura del debito che queste ultime assumono nei confronti della medesima Banca Intesa. Evidenzia quindi come tale complicata partita di giro sia resa ancora più opaca dal fatto che la gestione delle sof-

ferenze delle predette banche sarà affidata alla Società per la gestione di attività Spa, ora posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze, ma prima appartenente al Gruppo Intesa, che aveva in precedenza gestito positivamente le sofferenze del Banco di Napoli e che ora verrà chiamata, in modo assolutamente poco trasparente, a gestire le sofferenze delle due banche cedute, presumibilmente attraverso un contratto di *servicing* che sarà stipulato con Banca Intesa.

Sottolinea inoltre come l'opacità dell'intera operazione sia ulteriormente aggravata dal fatto che non si è proceduto ad una gara trasparente per l'individuazione del cessionario delle due banche, non dando in tal modo la possibilità a tutti gli operatori eventualmente interessati di avanzare le loro proposte, ma si è invece preferito individuare direttamente Banca Intesa, la quale sarà sostanzialmente finanziata e sostenuta attraverso tale acquisto.

Ribadisce quindi le sue forti critiche rispetto al modello di valutazione delle sofferenze bancarie detenute dalle due banche, che risulta notevolmente diverso dal metodo seguito per le 4 banche in risoluzione per le quali gli NPL furono valorizzati a circa il 17 per cento del loro valore di bilancio, determinando in tal modo il crollo delle predette banche, laddove ora, invece, gli NPL delle banche venete vengono valutati a circa il 45 per cento del loro valore.

In tale contesto evidenzia come il gruppo M5S, oltre a svolgere una forte azione di contrasto parlamentare al decreto-legge, si vedrà costretto a proporre un esposto alla magistratura su tale gravissima vicenda.

Rocco PALESE (FI-PdL) rileva come le questioni oggetto del decreto-legge in esame facciano emergere innanzitutto la considerazione, di carattere generale, secondo cui l'Italia non è in grado di affrontare il problema delle crisi bancarie, essendosi limitata, a partire dal 2004, ad una serie di continui interventi legislativi che non sono risultati risolutivi e che

hanno posto il Paese in una situazione critica, laddove invece tutti gli altri Paesi europei hanno saputo, anche grazie al contributo finanziario della stessa Italia, mettere in sicurezza i loro sistemi bancari.

Sottolinea quindi come tutte le riforme finora varate, ad esempio nel settore delle banche popolari o delle banche di credito cooperativo, abbiano sortito effetti negativi, in mancanza di una linea politica coerente, senza considerare i gravissimi problemi emersi sia nella gestione delle banche, sia nella conduzione della vigilanza bancaria, sia nell'operato della magistratura rispetto a tali temi. Tale complessiva situazione ha determinato un enorme discredito dei cittadini nei confronti della politica, che non ha saputo intervenire su tali questioni, e che non è stata capace di rivendicare il proprio ruolo e di richiamare alle proprie responsabilità tutti gli altri attori del sistema. Ritiene che le carenze dell'azione politica in quest'ambito ricadono innanzitutto sul Governo, il quale, ad esempio, non è ancora riuscito a concludere la partita relativa al Monte dei Paschi di Siena, evidenziando altresì i conflitti di interessi e la sudditanza che lo stesso potere politico dimostra nei confronti del sistema bancario, richiamando a tale proposito le recenti affermazioni dell'amministratore delegato di Banca Intesa, il quale ha sostanzialmente ingiunto di non modificare il decreto-legge in esame.

In tale contesto auspica che si giunga presto alla soluzione della grave situazione in cui versano le due banche venete, ma ritiene che occorra rivedere l'intero sistema, anche al fine di evitare di trovarsi in difficoltà quando, come probabile, nel prossimo futuro altre banche incorreranno in una situazione di crisi.

In questa prospettiva reputa necessario affrontare innanzitutto i temi degli eventuali esuberi di personale e delle ricadute economiche sul territorio derivanti dalla liquidazione delle due banche, nonché chiedersi come mai si siano attesi tre anni per intervenire, atteso che fin dal 2014 era nota la grave difficoltà delle predette banche, e come mai gli organi di vigilanza non abbiano lanciato un tempestivo segnale di

allarme al riguardo. Tali interrogativi devono a suo giudizio portare a concludere che sia le norme sia il concreto svolgimento dell'attività di vigilanza si sono dimostrate insufficienti a prevenire la crisi e a individuare soluzioni di sistema, acuendo ulteriormente le preoccupazioni che la maggior parte dei cittadini e risparmiatori nutre rispetto alla stabilità del sistema bancario nazionale.

Chiede infine al Governo se ritenga imm modificabile il testo del decreto-legge o se invece sussistano spazi di miglioramento e modifica.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, al fine di inquadrare correttamente le tematiche in discussione invita innanzitutto a considerare come le banche operanti in Italia siano varie centinaia, mentre i casi di crisi bancaria siano al momento solo tre: in tale prospettiva considera sbagliato affermare che il sistema bancario italiano sia complessivamente in crisi, mentre è vero che esistono alcune situazioni di difficoltà sulle quali il Governo è intervenuto. Più in particolare, evidenzia come, delle dieci banche popolari che si stanno trasformando in società per azioni, risultano in crisi solo la Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca, per ragioni che certamente esulano dal predetto processo di trasformazione.

Più in generale ritiene che le recenti vicende bancarie abbiano insegnato alla politica che il meccanismo di *bail in* non va bene, indicando pertanto al Governo la necessità di adottare ogni misura per non utilizzare mai tale meccanismo, sebbene molti, in Europa, spingessero per la sua applicazione. Tale contrarietà del Governo italiano rispetto al meccanismo del *bail in*, che naturalmente deve essere evidenziata con chiarezza anche nell'ambito del dibattito europeo, è legata alla constatazione che esso non risolve i problemi delle banche e, anzi, danneggia proprio i segmenti più deboli del sistema bancario.

Fatta tale premessa ritiene che la linea costantemente seguita dal Governo rispetto ai problemi delle due banche venete sia stata trasparente, rifiutando l'ipotesi di

utilizzare il *bail in* e perseguendo invece la strada, già seguita per MPS, di realizzare una ricapitalizzazione precauzionale delle medesime banche. Tale linea è stata mantenuta dall'Esecutivo fino a quando non è emerso un grave elemento di criticità rispetto a tale strategia, nel momento in cui l'Unione europea ha affermato la necessità che all'investimento pubblico di ricapitalizzazione si affiancassero anche capitali privati. A questo riguardo ritiene che occorra chiedersi come mai il Paese non sia stato in grado di mobilitare un adeguato ammontare di capitali privati per realizzare la predetta ricapitalizzazione precauzionale. Una risposta a tale quesito sta forse nel fatto che, da un certo momento in avanti, il mercato ha « scommesso » sul fatto che il Governo italiano non intendesse procedere seriamente sulla strada della ricapitalizzazione precauzionale e che invece alla fine avrebbe prevalso l'ipotesi di ricorrere al *bail in*: tale orientamento del mercato ha quindi probabilmente scoraggiato gli eventuali operatori interessati ad investire nella predetta ricapitalizzazione precauzionale. In questo contesto, quando per tali ragioni l'intervento di ricapitalizzazione precauzionale si è dimostrato non più praticabile, e quando i competenti organismi dell'Unione europea hanno fatto trapelare la notizia che si era ormai a ridosso del fallimento delle due banche, l'Esecutivo si è trovato dinanzi alla scelta tra accettare il fallimento delle due banche e il conseguente *bail in*, oppure porre in essere tutte le misure necessarie per scongiurare il tracollo definitivo degli istituti bancari. A tal fine si è dunque aperta una procedura di selezione per individuare un soggetto disponibile ad acquisire le due banche, alla quale ha risposto la sola Banca Intesa, ponendo naturalmente alcune condizioni.

Sottolinea, pertanto, come il Governo si sia mosso con determinazione e rapidità, nelle condizioni date, per risolvere una situazione particolarmente complessa.

Passando ad alcuni quesiti specifici, evidenzia come l'unico onere certo per lo Stato derivante dal decreto-legge sia costituito dai circa 5 miliardi di euro previsti

dal provvedimento per effettuare un'iniezione di liquidità nelle due banche, i quali sono tra l'altro già disponibili presso il Fondo a tal fine istituito dal decreto-legge n. 237 del 2016, mentre gli ulteriori 12 miliardi cui fa riferimento il decreto-legge riguardano la concessione di garanzia statali, le quali potranno determinare un onere effettivo solo in via eventuale.

Per quanto riguarda invece la decisione di rimborsare integralmente gli obbligazionisti delle due banche, laddove la disciplina vigente prevedrebbe tale rimborso solo nella misura dell'80 per cento, sottolinea come questa scelta sia legata alla constatazione che, in particolare nelle due banche venete, si sono verificate pratiche diffuse di cattiva gestione che hanno portato al collocamento presso il pubblico di tali strumenti finanziari in chiara violazione delle regole vigenti in materia.

Respinge altresì l'affermazione secondo cui la liquidazione coatta amministrativa delle due banche determinerebbe effetti di « macelleria sociale » per il personale delle banche, rilevando come, su precisa richiesta del Governo, non si procederà a licenziamenti e come gli esuberi saranno gestiti su base volontaria, evitando traumi occupazionali grazie al Fondo esuberi del sistema bancario, che il Governo è peraltro disponibile a rifinanziare.

Per quanto riguarda l'iter procedurale e le scelte circa il contenuto del decreto-legge in conversione, sottolinea come il Parlamento sia in ciò perfettamente sovrano, ritenendo che nessun altro soggetto possa indicare al legislatore quale orientamento debba assumere. In tale contesto ritiene comunque opportuno provare a coniugare le esigenze di approfondimento del testo con quella di assicurare serenità ad un territorio, quello veneto, particolarmente colpito dalle vicende delle due banche, portando a conclusione quanto prima il processo di conversione dell'intervento legislativo.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) chiede al rappresentante del Governo se corrisponda al vero che nel contratto stipulato con Banca Intesa è previsto che la stessa

Banca possa recedere dal predetto contratto qualora il decreto-legge fosse modificato in sede di conversione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alla questione posta dal deputato Paglia, sottolinea come le uniche previsioni che facciano testo siano quelle contenute nel decreto-legge.

Si riserva quindi di fornire alla Commissione dati più precisi sulle questioni relative alle sofferenze delle due banche.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che l'organizzazione dell'esame sul provvedimento sarà definita nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche alla luce delle decisioni che saranno assunte nella riunione odierna della Conferenza dei Presidenti di gruppo circa la calendarizzazione in Assemblea del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

DL 89/2017: Interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio.

C. 4554 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, alla luce delle dichiarazioni rese dal Sottosegretario Baretta nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4565, di conversione del decreto-legge n. 99 del 2017, il quale ha accolto l'ipotesi di far confluire nel medesimo decreto-legge n. 99 il contenuto sostanziale del decreto-legge n. 89 del 2017, avverte che il disegno di legge C. 4554, di conversione del predetto decreto-legge n. 89, non sarà ulteriormente inse-

rito all'ordine del giorno della Commissione, salvo che non intervengano fatti nuovi.

Federico GINATO (PD), *relatore*, concorda con l'impostazione indicata dal Presidente.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

Emendamenti C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti trasmessi, per gli ambiti di competenza, dalla XIV Commissione, rinviato nella seduta del 27 giugno scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame, in sostituzione del relatore Petrini, ha illustrato il contenuto degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione, formulando su di essi una proposta di parere contrario.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, condivide la proposta di parere contrario già formulata dal Presidente, chiedendo tuttavia al Governo di valutare in particolare l'emendamento Occhiuto 7.1, il quale non sembra presentare gravi profili problema-

tici, in quanto si limita a prevedere che il Governo monitori l'attuazione dell'articolo 7, al fine di verificare che la norma non determini effetti negativi per il settore marittimo italiano a causa di eventuali spostamenti di naviglio italiano verso altri Paesi.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sugli emendamenti Gianluca Pini 6.1 e Occhiuto 7.1. In particolare specifica che il parere contrario su quest'ultimo emendamento è motivato dal fatto che esso appare formulato in termini rischiosi.

Sandra SAVINO (FI-PdL) chiede chiarimenti sulle motivazioni del parere contrario espresso dal rappresentante del Governo sull'emendamento 7.1, di cui è co-firmataria.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva come si potrebbe eventualmente valutare un'ipotesi di riformulazione dell'emendamento 7.1, domandandosi peraltro se la Commissione disponga effettivamente del tempo necessario per svolgere tale approfondimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come la Commissione debba esprimere il proprio parere sugli emendamenti trasmessi entro la seduta di martedì 4 luglio prossimo; rileva altresì come la Commissione possa esprimere un parere condizionato sugli emendamenti trasmessi, chiedendone una riformulazione, che risulterebbe vincolante per la XIV Commissione.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, considera opportuno il chiarimento del Presidente, ritenendo che sussistano le condizioni per un ulteriore approfondimento sull'emendamento Occhiuto 7.1.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033.

Atto n. 413.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 24 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il contenuto dello schema di decreto legislativo è stato illustrato nella precedente seduta di esame e che la Commissione ha proceduto alle audizioni dei rappresentanti di Federcasse e della CONSOB nell'ambito dell'istruttoria sul provvedimento.

Sebastiano BARBANTI (PD), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere, che potrà essere posta in votazione nella seduta di martedì 4 luglio prossimo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di giovedì 29 giugno.

La seduta termina alle 15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.

7-01260 Ribaudò: Chiarimenti circa il rimborso dell'eccedenza IVA detraibile relativa a lavori di ristrutturazione di fabbricati in locazione destinati ad attività d'impresa.

(Seguito della discussione e conclusione — Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 13 giugno scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che la risoluzione è già stata illustrata dal presentatore: invita quindi il Sottosegretario a esprimere su di essa la valutazione del Governo.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime una valutazione favorevole sull'atto di indirizzo.

La Commissione approva la risoluzione.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.05.

Proposta di nomina del dottor Andrea Abodi a presidente dell'Istituto per il credito sportivo. Nomina n. 108.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 20 giugno scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, ricorda che il 20 giugno scorso era stata illustrata la proposta di nomina e che il 22 giugno scorso la Commissione ha proceduto, in congiunta con la Commissione Finanze e tesoro del Senato, all'audizione informale del dottor Andrea Abodi.

Avverte che nella seduta odierna si procederà alla votazione ai fini del parere sulla proposta di nomina del dottor Andrea Abodi a presidente dell'Istituto per il credito sportivo (Nomina n. 108).

Propone quindi di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del dottor Andrea Abodi.

Dà quindi conto delle sostituzioni.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

(Segue la votazione).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	21
Votanti	19
Astenuti	2
Maggioranza	10

Hanno votato sì 19

Hanno votato no 0

(Sono in missione quattro deputati).

La Commissione approva.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Barbanti, Bernardo, Busin, Baruffi (in sostituzione di Capozzolo), Culotta (in sostituzione di Fregolent), Currò, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Gitti, Lodolini, Maestri (in sostituzione di Gutgeld), Moretto, Pagano, Pelillo, Petrini, Ribaudò, Rocchi (in sostituzione di De Maria), Sottanelli.

Si sono astenuti i deputati Pesco e Sibia.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.50.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame emendamenti e conclusione – Parere contrario sugli emendamenti 8.5, 8.2, 8.3 e 8.6</i>)	104
ALLEGATO (<i>Emendamenti oggetto di parere</i>)	106

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni della dott.ssa Simona Montesarchio, Direttrice Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e dell'arch. Antonia Pasqua Recchia, Segretaria Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (atto n. 421)	105
---	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. C. 2546 Marchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame emendamenti e conclusione – Parere contrario sugli emendamenti 8.5, 8.2, 8.3 e 8.6*).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti di competenza, rinviato nella seduta del 27 giugno 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che ieri, 27 giugno 2017, è pervenuto dalla Commissione di merito un ulteriore emendamento, 8.6 Matarrelli. Dà quindi la parola al relatore.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate (*vedi allegato*).

Luigi GALLO (M5S) e Gianluca VACCA (M5S) sottoscrivono gli emendamenti 8.2 e 8.3 Ciprini.

La Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore sugli emendamenti 8.5 e 8.6 Matarrelli e 8.2 e 8.3 Ciprini.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 giugno 2017.

Audizioni della dott.ssa Simona Montesarchio, Direttrice Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e dell'arch. Antonia Pasqua Recchia, Segretaria Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (atto n. 421).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per

il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. C. 2546 Marchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 giugno 2017, dopo i pareri resi dalla relatrice sugli emendamenti presentati, il Governo aveva chiesto un rinvio del seguito dell'esame. D'intesa con la relatrice, propone un ulteriore rinvio, onde consentirle alcuni approfondimenti sul testo.

La Commissione acconsente.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

ALLEGATO

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505
Governo.**

EMENDAMENTI OGGETTO DI PARERE

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: finanze, aggiungere le seguenti: sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

8. 5. Matarrelli, Laforgia.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: contratti integrativi, inserire le seguenti: comprensivi del trattamento previdenziale.

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, tra le università che in coerenza con quanto disposto dal comma 1 sono tenute a perfezionare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, i relativi contratti integrativi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Entro il 31 gennaio 2018 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle competenti commissioni parlamentari il numero dei contratti integrativi stipulati per ciascun ateneo e l'ammontare delle risorse impiegate ai sensi del comma 1 ».

8. 2. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini di cui al

comma 1, nello schema tipo è compreso il trattamento previdenziale riconosciuto a ciascun ex lettore. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che ai fini di cui al medesimo comma 1 sono tenute a perfezionare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, i relativi contratti integrativi.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il decreto prevede, altresì, lo svolgimento entro sessanta giorni dalla sua adozione, di una rilevazione da parte di ciascun ateneo interessato, finalizzata a verificare se tra gli ex lettori già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 vi siano soggetti che hanno già maturato il diritto al trattamento previdenziale. Nel caso in cui fossero presenti tali soggetti l'ateneo trasmette, entro il 31 marzo 2018, le relative informazioni al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro il 31 maggio 2018 un decreto contenente linee guida per la definizione delle pretese economiche spettanti ai soggetti di cui al presente comma da parte di ciascun ateneo interessato.

2-ter. Ai fini del riconoscimento delle somme dovute ai sensi del precedente comma il Fondo per il finanziamento

ordinario delle università può essere incrementato di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2018. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 2-*bis*, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-*quater*. Entro il 30 settembre 2018 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle competenti commissioni parlamentari il numero dei contratti integrativi stipulati per ciascun ateneo, delle pretese economiche ricono-

sciute ai sensi del comma 2-*bis* e l'ammontare delle risorse impiegate ai sensi del presente articolo.

8. 3. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 26, comma 3, ultimo periodo le parole: « Sono estinti i giudizi in materia » sono sostituite dalle seguenti: « Il giudice competente, valutate le circostanze e l'assenza di pretese residuali, dichiara estinti i giudizi di materia ».

8. 6. Matarrelli, Laforgia.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del regolamento, e rinvio*) 108

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Emendamenti C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Esame proposte emendative e conclusione – Parere su proposte emendative*) 109

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 112

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 111

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 giugno 2017. – Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

Atto n. 421.

(Rilievi alla V Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 27 giugno scorso.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nel segnalare che la seduta odierna è volta a consentire ai colleghi di intervenire per illustrare le proprie eventuali considerazioni sul provvedimento in esame, ricorda che l'espressione del prescritto parere è prevista per martedì 4 luglio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 giugno 2017. – Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

Emendamenti C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame proposte emendative e conclusione – Parere su proposte emendative).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti sul provvedimento in titolo.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, gli emendamenti Daga 10.5, Gianluca Pini 10.6, Matarrelli 10.8, Daga 10.4, Daga 10.1, Daga 10.2, Daga 10.3, Gianluca Pini 10.7, Zaccagnini 11.7, Gianluca Pini 11.6, Daga 11.4, Daga 11.5 nonché l'articolo aggiuntivo Zolezzi 11.06, presentati direttamente presso tale Commissione, i quali investono ambiti di competenza della VIII Commissione.

In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora, invece, la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Invita il relatore, onorevole Mazzoli, ad illustrare le proposte emendative trasmesse.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere, le proposte emendative riferite alla legge europea 2017 (C. 4505 Governo) presentate direttamente presso la XIV Commissione e afferenti ad ambiti di competenza della VIII Commissione.

In particolare, le proposte emendative trasmesse sono 13: 8 riferite all'articolo 10 e 5 riferite all'articolo 11.

Ricorda preliminarmente che l'articolo 10, in materia di tutela delle acque, reca modifiche all'articolo 78-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungendo due ulteriori periodi al comma 2, con l'obiettivo di superare una contestazione mossa dalla Commissione europea, assicurando l'intercomparabilità a livello di distretto idrografico dei dati di monitoraggio delle sostanze chimiche presenti nei corpi idrici superficiali.

Passando ad una breve illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10, segnala che l'emendamento Daga 10.5, intervenendo sul comma 1 dell'articolo, è volto a sostituire il primo dei due periodi che l'articolo 10 aggiunge al comma 2 del citato articolo 78-*sexies*, ponendo in capo alle autorità di bacino l'obbligo di garantire l'intercomparabilità dei dati d'intesa con le regioni e le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza. L'attuale disposizione prevede che le autorità di bacino promuovano intese con le regioni e le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di garantire l'intercomparabilità dei dati.

L'emendamento Gianluca Pini 10.6 interviene sul comma 1, capoverso, primo periodo dell'articolo 10, precisando che l'allegato 1 contenente le tabelle sulle sostanze chimiche da monitorare è relativo alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'emendamento Matarrelli 10.8 integra la modifica recata all'articolo 78-*sexies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, aggiungendo al comma 1 dell'articolo 10 un ulteriore periodo, in base al quale le autorità di bacino, ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato della qualità delle acque, promuovono intese con le regioni e le province autonome finalizzate all'adozione dell'indice di qualità della fauna ittica, all'individuazione di una metodologia per le definizioni del buon potenziale ecologico per tutti i corpi idrici artificiali e fortemente modificati e all'adozione di una metodologia di valutazione

delle tendenze ascendenti e di inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee.

L'emendamento Daga 10.4 interviene sul comma 1, capoverso, secondo periodo dell'articolo 10, al fine di restringere a 15 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in luogo degli originari 30 il termine entro il quale l'ISPRA è chiamato a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco dei laboratori del sistema delle agenzie idonei ad effettuare le analisi ai fini del monitoraggio.

L'emendamento Daga 10.1 integra la modifica recata all'articolo 78-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungendo al comma 1 dell'articolo 10 un ulteriore periodo, al fine di applicare, agli atti inerenti l'articolo in questione, le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.

Analogamente al precedente, l'emendamento Daga 10.2 integra la modifica recata all'articolo 78-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungendo al comma 1 dell'articolo 10 un ulteriore periodo, al fine di applicare, agli atti inerenti l'articolo in questione, le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Il successivo emendamento Daga 10.3 integra la modifica recata all'articolo 78-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungendo al comma 1 dell'articolo 10 un ulteriore periodo, al fine di prevedere che i risultati dei monitoraggi delle sostanze chimiche rilevate nei corpi idrici superficiali siano pubblicati entro 15 giorni sui siti *web* dell'autorità di bacino nonché delle regioni e delle province autonome ricadenti nel distretto idrografico in questione.

Infine, l'emendamento Gianluca Pini 10.7 integra la modifica recata all'articolo 78-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungendo al comma 1 dell'articolo 10 un ulteriore periodo, al

fine di prevedere che i dati dei monitoraggi periodici siano resi disponibili dall'autorità di bacino competente sul proprio sito *web*.

Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 11, ricorda che, al fine di dare corretta attuazione alla direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, l'articolo in questione modifica la tabella 2 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, la quale fissa i limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili.

L'emendamento Zaccagnini 11.7 interviene sul comma 1 dell'articolo 11 con una formulazione poco chiara, facendo riferimento, per la parte del decreto legislativo n. 152 del 2006 oggetto di novella, ad espressioni che non è dato ritrovare.

L'emendamento Gianluca Pini 11.6 interviene sul comma 2 dell'articolo 11 al fine di specificare che gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione recata dall'articolo 11 saranno coperti utilizzando le risorse della tariffa del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 152 del 2006 e successive modificazioni.

Il successivo emendamento Daga 11.4 interviene sul medesimo comma 2 dell'articolo 11 al fine di specificare che i proventi della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni sono esclusi dalle risorse utilizzate per l'attuazione della disposizione recata dall'articolo 11.

L'emendamento Daga 11.5 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 11, che interviene a modificare l'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152 del 2006, sui limiti di emissione degli scarichi idrici, al fine di prevedere che gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili rispettino i valori di concentrazione e le percentuali di riduzione del carico inquinante sia per l'azoto totale sia per il fosforo totale.

Da ultimo, l'articolo aggiuntivo Zolezzi 11.06 è volto a modificare l'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del

2006, riconducendo materie fecali, paglia, sfalci, potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso nel quadro della disciplina sui rifiuti.

Tutto ciò premesso, propone di esprimere: parere favorevole sugli emendamenti Gianluca Pini 10.6, Matarrelli 10.8, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «*Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato della qualità delle acque, le autorità di bacino distrettuali promuovono altresì intese con i medesimi soggetti finalizzate all'adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee.*» e Gianluca Pini 11.6, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «*Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ovvero con le risorse della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, per le attività espletate dal gestore unico del servizio idrico integrato.*»; parere contrario sulle restanti proposte emendative (*vedi allegato*).

La sottosegretaria Silvia VELO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Salvatore MICILLO (M5S) chiede chiarimenti in merito alle motivazioni del parere contrario espresso sulle proposte

emendative presentate dai componenti del gruppo M5S, con particolare riguardo all'articolo aggiuntivo Zolezzi 11.06, volto a risolvere una contestazione avanzata dalla Commissione europea nel quadro della cosiddetta procedura EU *Pilot*. A tale proposito domanda come il Governo intenda intervenire per sanare la situazione.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, nel ricordare che sulla gran parte delle proposte emendative è stato ribadito il parere contrario già espresso al momento della loro presentazione in Commissione VIII, con riguardo all'articolo aggiuntivo Zolezzi 11.06 ritiene opportuno assumere un orientamento in materia soltanto al termine dell'interlocuzione in corso tra il Governo e la Commissione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere sulle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione, presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 giugno 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Emendamenti C. 4505 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminati gli emendamenti Daga 10.5, Gianluca Pini 10.6, Matarrelli 10.8, Daga 10.4, Daga 10.1, Daga 10.2, Daga 10.3, Gianluca Pini 10.7, Zaccagnini 11.7, Gianluca Pini 11.6, Daga 11.4, Daga 11.5 nonché l'articolo aggiuntivo Zolezzi 11.06 al disegno di legge europea 2017 (C. 4505 Governo), presentati presso la XIV Commissione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti:

Gianluca Pini 10.6;

Matarrelli 10.8, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «*Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Ai fini del monito-

raggio e della valutazione dello stato della qualità delle acque, le autorità di bacino distrettuali promuovono altresì intese con i medesimi soggetti finalizzate all'adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee.»;

Gianluca Pini 11.6, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «*Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole:* , ovvero con le risorse della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, per le attività espletate dal gestore unico del servizio idrico integrato.»,

PARERE CONTRARIO

sulle restanti proposte emendative.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei vertici di Telecom Italia in merito ai recenti sviluppi del piano di realizzazione della rete della banda larga e ultra larga 113

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 113

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (*Rinvio del seguito dell'esame*) 114

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 114

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Emendamenti C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Rinvio del seguito dell'esame*) 114

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1512 Meta, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi, C. 2063 Gandolfi, C. 2353 Pratavia, C. 2379 Cristian Iannuzzi, C. 2662 Melilla, C. 2736 Mucci, C. 2913 Turco e C. 3029 Schullian/A 114

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 114

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 giugno 2017.

Audizione dei vertici di Telecom Italia in merito ai recenti sviluppi del piano di realizzazione della rete della banda larga e ultra larga.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta

che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Atto n. 421.

(Rilievi alla V Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 27 giugno.

Michele Pompeo META, *presidente*, d'intesa con il relatore Federico Fauttilli e preso atto dell'assenza del rappresentante del Governo propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

Emendamenti C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione la cui competenza riguarda la Commissione Trasporti.

Michele Pompeo META, *presidente*, d'intesa con la relatrice, Elisa Simoni, e preso atto dell'assenza del rappresentante del Governo propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 28 giugno 2017.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo unificato C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1512 Meta, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi, C. 2063 Gandolfi, C. 2353 Prataviera, C. 2379 Cristian Iannuzzi, C. 2662 Melilla, C. 2736 Mucci, C. 2913 Turco e C. 3029 Schullian/A.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e rinvio</i>)	115
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti)</i>	121
Introduzione dell'articolo 239-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Nuovo testo C. 3343 Fiano (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	116

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	117
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia. COM(2016) 765 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale sulla COM(2016) 765 final</i>)	119
<i>ALLEGATO 2 (Documento finale approvato)</i>	125
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica. COM(2016) 861 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. COM(2016) 862 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione). COM(2016) 863 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione). COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame emendamenti e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, comunica che la XIV Commissione ha trasmesso 7 articoli aggiuntivi al disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea » (*vedi allegato 1*).

Ricorda che gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A questo parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Questi emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Invita la relatrice, Chiara Scuvera, a intervenire.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, si riserva di formulare una proposta di parere sulle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione nella seduta già convocata per la giornata di domani.

Davide CRIPPA (M5S) invita la relatrice a valutare con attenzione il contenuto dell'articolo aggiuntivo, a sua prima firma 11.07, che affronta un problema già discussa nell'ambito della legge europea 2015-2016, relativamente alle modalità di svolgimento delle gare nel settore idroelettrico.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 239-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.

Nuovo testo C. 3343 Fiano.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lara RICCIATTI (MDP), *relatrice*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo che si compone di un articolo unico e introduce nel codice penale un articolo che punisce la propaganda del regime fascista e nazifascista.

La motivazione alla base della proposta di legge in esame consiste, secondo la relazione illustrativa, nella insufficienza degli strumenti apprestati dal legislatore per la repressione di comportamenti individuali di propaganda.

Il nuovo articolo 293-bis del codice penale, aggiunto dall'articolo unico della proposta di legge ai delitti contro la personalità interna dello Stato, punisce come delitto la propaganda del regime fascista e nazifascista. La fattispecie penale – punita con la reclusione da sei mesi a due anni – è individuata:

a) nella propaganda di immagini o contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco ovvero delle relative ideologie, anche solo mediante la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni che raffigurino persone, immagini o simboli chiaramente riferiti a tali partiti o ideologie;

b) nel richiamare pubblicamente la simbologia e la gestualità del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco ovvero delle relative ideologie.

In particolare, si ritiene essere essenziale, per la realizzazione della fattispecie di cui alla lettera a), la inequivocabilità

(«chiaramente riferiti») del nesso tra i beni e i partiti o le ideologie fascisti o nazionalsocialisti.

L'articolo 293-*bis* del codice penale punisce dunque come delitto perseguibile d'ufficio, da un lato, la propaganda attiva e quella che si manifesta anche solo nei diversi passaggi della filiera produttiva (dalla produzione, alla distribuzione, alla diffusione, alla vendita) di immagini, oggettistica, *gadgets* di ogni tipo che comunque sono chiaramente riferiti all'ideologia fascista o nazifascista o ai relativi partiti (lettera *a*)); dall'altro, mediante il richiamo alla gestualità, oltre che alla ideologia, comportamenti quali il saluto romano (o nazifascista) fatto in pubblico e l'ostentazione pubblica di simboli che a tali partiti o ideologie si riferiscono. In ragione dell'entità della pena prevista, per il reato di cui all'articolo 293-*bis* non è possibile procedere all'arresto in flagranza. Costituisce aggravante del delitto di cui all'articolo 293-*bis* (aumento di un terzo della pena) la propaganda del regime fascista e nazifascista commessa attraverso strumenti telematici o informatici. L'aggravante riguarda quindi sia i siti Internet di propaganda delle ideologie fasciste e nazifasciste sia il *merchandising online* dei *gadgets* e degli altri beni chiaramente riferiti al partito e all'ideologia fascista o nazifascista.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Atto n. 421.

(Rilievi alla V Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza dello scorso 22 giugno e facendo seguito ad un invito in tal senso della Presidente della Camera, la Commissione esamina, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo.

La Commissione è chiamata formulare rilievi, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, sullo schema di decreto concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017, e istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555).

Il Fondo ha una dotazione di 46.044 milioni di euro, di cui 1.166 per il 2017, 2.762 per il 2018, 3.160 per il 2019, 2.956 per il 2020 e 3.000 per ciascuna annualità dal 2021 al 2032 finalizzati ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a:

a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;

b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;

c) ricerca;

d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;

e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica;

f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;

g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;

h) prevenzione del rischio sismico;

i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

l) eliminazione delle barriere architettoniche.

L'utilizzo del Fondo, ai sensi del predetto comma 140, è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. La norma prevede, in particolare, che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. La stessa norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e fissa un termine di 30 giorni, dalla data dell'assegnazione, per l'espressione del parere, che tuttavia è considerato non obbligatorio in quanto, decorso il citato termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Segnala che, da un lato, si è già provveduto ad una prima ripartizione del Fondo

con DPCM (Atto n. 409) – sul cui schema è stato espresso parere favorevole dalla Commissione Bilancio della Camera in data 9 maggio 2017 – con riferimento alla finalità di cui alla lettera i) del citato comma 140, relative alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie. A tale finalità sono stati destinati complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019 (270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019), in relazione alla necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento dei progetti compresi nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, istituito dai commi da 974 a 978 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016.

La dotazione complessiva del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stata recentemente diminuita a seguito di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto-legge n. 50 del 2017 il quale è intervenuto sulla normativa prevista dalla legge di bilancio 2017 introducendo due nuovi commi ed operando le seguenti destinazioni di risorse del Fondo: il comma 140-*bis* attribuisce alle regioni a statuto ordinario una quota pari a 400 milioni per il 2017, ripartiti secondo la tabella allegata al decreto-legge, per investimenti nuovi ed aggiuntivi per le medesime finalità cui il fondo è destinato; il comma 140-*ter* attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una quota pari a 64 milioni per il 2017, 118 milioni per il 2018, 80 milioni per il 2019 e 44,1 milioni per il 2020 per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica. A seguito delle variazioni richiamate, la dotazione residuale del Fondo per gli investimenti, in termini di stanziamenti iscritti in bilancio, che viene ripartita dallo schema di decreto in esame ammonta a circa 46.044 milioni di euro complessivi (1.166 milioni di euro per il 2017, 2.762 milioni di euro per il 2018, 3.160 milioni di euro per il 2019, 2.956 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032).

Una ulteriore riduzione è prevista dal decreto-legge n. 13 del 2017, il quale,

all'articolo 19, comma 3, ha previsto per le spese di realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, pari a 13 milioni di euro complessivi, l'utilizzo delle risorse del Fondo investimenti.

Passando al contenuto, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, che consta di un unico articolo, dispone, al comma 1, la ripartizione della rimanente quota del Fondo investimenti (al netto, cioè, delle assegnazioni effettuate con il decreto-legge n. 50 del 2017 e con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al finanziamento di interventi per il recupero delle periferie, in corso di emanazione), come da tabella allegata allo schema medesimo.

La tabella ripartisce le risorse tra le finalità indicate alle lettere da *a*) ad *l*) del comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri, dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e con la prevedibile effettiva spendibilità degli interventi proposti. Al riguardo, nel rilevare che, in coerenza di quanto prescrive il comma 140 sopra illustrato, lo schema di decreto in esame suddivide l'assegnazione delle risorse con riferimento a ciascuno dei dieci settori di spesa individuati dalla norma, nel contempo il comma 140 medesimo prescrive altresì che debbano anche essere indicati « gli interventi da finanziare ed i relativi importi » di destinazione delle risorse medesime.

Il comma 2 prevede, in linea con quanto previsto nel comma 142 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, che ai fini dell'erogazione del finanziamento, i programmi finanziati siano monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Conseguentemente, tali progetti devono essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del

codice identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). I soggetti attuatori degli interventi sono tenuti al costante aggiornamento dei dati.

Con riferimento alle risorse destinate al Ministero dello sviluppo economico, nella tabella allegata allo schema di DPCM, alla lettera *c*), sono previsti 10 milioni di euro nell'anno 2019 e 30 milioni di euro per investimenti in ricerca negli anni 2020-2032 per investimenti in ricerca.

Sono inoltre previsti, alla lettera *f*), risorse per attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, da ripartire tra i Ministeri dell'economia e delle finanze (per interventi di consulenza e assistenza alle società italiane miste all'estero-Simest), Ministero dello sviluppo economico e Ministero della difesa (per interventi di forniture militari ad alta tecnologia).

Per il Ministero dello sviluppo economico, alla lettera *f*), sono complessivamente 3.495 milioni di euro, 3.100 dei quali ripartiti tra gli anni 2020-2032, 135,7 per il 2017, 146,2 per il 2018 e 95 per il 2019.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

COM(2016) 765 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale sulla COM(2016) 765 final).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 giugno 2017.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 21 giugno è stata rinviata, su richiesta del Movimento 5 Stelle, la votazione dell'ulteriore proposta di documento finale sull'atto in esame.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, ritiene opportuno procedere alla deliberazione del documento finale in esame integrato nella precedente seduta con alcune delle osservazioni formulate dai colleghi del gruppo M5S.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva l'ulteriore proposta di documento finale (*vedi allegato 2*).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica.

COM(2016) 861 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.

COM(2016) 862 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione).

COM(2016) 863 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione).

COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 giugno 2017.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, si riserva di presentare le proposte di documento finale sugli atti in titolo nella prossima seduta utile, dichiarandosi fin da ora disponibile a valutare contributi e osservazioni che potranno essere formulate dai colleghi e che auspica gli siano tempestivamente inviate.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 giugno 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505
Governo.**

EMENDAMENTI

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180).

All'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, la parola: « sessanta » è sostituita dalla parola: « quarantacinque ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b) del comma 5.

4. 02. Elvira Savino, Occhiuto.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180).

All'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, la

parola: « sessanta » è sostituita dalla parola: « quarantacinque ».

4. 01. Elvira Savino, Occhiuto.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente Capo:

CAPO VI-bis.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENERGIA E FONTI RINNOVABILI**

ART. 11-bis.

(Adeguamento della normativa nazionale alla « Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. (2014/C 200/01) ». Sostegno alla promozione delle fonti rinnovabili).

1. Allo scopo di proseguire nella politica di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili conformandosi a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01), all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: « 5 MW » sono sostituite dalle seguenti: « 1 MW »;

b) al comma 3, lettera a), le parole: « al fine di commisurararlo ai costi specifici

degli impianti, tenendo conto delle economie di scala » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di favorire la riduzione dei costi »;

c) al comma 4, lettera c), le parole: « a un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto » sono sostituite dalle seguenti: « a contingenti di potenza, anche riferiti a più tecnologie e specifiche categorie di interventi ».

11. 03. Francesco Sanna.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente Capo:

CAPO VI-bis.

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENERGIA E FONTI RINNOVABILI

ART. 11-bis.

(Adeguamento della normativa nazionale alla « Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. (2014/C 200/01) ». Imprese a forte consumo di energia elettrica. SA. 38635 (2014/NN) e decisione C(2017) 3406 del 23 maggio 2017).

1. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01) recante « Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, e alla decisione C(2017) 3406 del 23 maggio 2017, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 per le medesime imprese. Con gli stessi decreti, sono definiti criteri e modalità con cui l'Autorità provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza.

2. Con i decreti di cui al comma 1, le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensità elettrica calcolata sul fatturato dell'impresa, purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla Comunicazione di cui al comma 1, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, ove tali parametri non fossero disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale. Con i decreti di cui al comma 1 sono definite altresì le modalità di applicazione della clausola sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) di cui ai punti 189-190 della medesima Comunicazione; in sede di prima applicazione, tale clausola si applica alle imprese con indice di intensità elettrica sul VAL maggiore o uguale al 20 per cento, fatto salvo il rispetto del valore minimo di contribuzione richiesto dalla disciplina europea.

3. Restano fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi energetica di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102 per le imprese a forte consumo di energia elettrica.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, come modificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21, il comma 3-ter è così modificato: alla lettera b), dopo la parola: « domestici » sono inserite le parole: « almeno in parte »; le parole da: « nonché ad applicare » fino alla fine della medesima lettera b) sono soppresse.

5. Fino alla data di entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, come modificato dalla legge di conversione del 27 febbraio 2017, n. 19, gli effetti dell'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 come modificato dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 si intendono limitati alle sole disposizioni di

cui al comma 2 del medesimo articolo attinenti alla componente compensativa. Per gli oneri generali di sistema, si continua ad applicare quanto previsto dal regime tariffario speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-*bis*, della legge 14 maggio 2005 n. 80.

6. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, le parole: « ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale e per il settore del trasporto ferroviario delle merci » sono sostituite dalle seguenti: « ai servizi di trazione ferroviaria sulle reti RFI diverse dalla rete dedicata ai servizi alta velocità » e le parole da: « Con decreto » a: « adozione » sono soppresse. Al comma 2 del medesimo articolo, le parole: « Fino all'entrata in operatività delle modalità di individuazione dei consumi di cui al comma 1 » sono soppresse.

11. 04. Francesco Sanna.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente Capo:

CAPO VI-*bis*.

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENERGIA E FONTI RINNOVABILI

ART. 11-*bis*.

(Adeguamento della normativa nazionale alla « Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. (2014/C 200/01) ». Imprese a forte consumo di gas naturale).

1. Al fine di consentire, in modo conforme ai criteri di cui alla Comunicazione della Commissione europea « Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. (2014/C 200/01) », la rideterminazione della applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del

sistema gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, sono definite le imprese a forte consumo di gas naturale, in base a requisiti e parametri relativi ai livelli minimi di consumo, all'incidenza del costo del gas naturale sul valore dell'attività d'impresa, all'esposizione delle imprese alla concorrenza internazionale. Le imprese che ne fanno richiesta, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente paragrafo, sono inserite in un apposito elenco delle imprese a forte consumo di gas.

2. Entro 120 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, su indirizzo del Ministro dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico provvede alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione e dei criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, tenendo conto della definizione di imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti e dei limiti stabiliti nella Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea e applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di gas a livello settoriale. Il sistema rideterminato dei corrispettivi di cui al comma precedente assicura il rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti di stato stabiliti dalle norme europee, l'invarianza del gettito tributario e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico adotta i provvedimenti necessari a garantire che tutti i consumi di gas superiori a 1 milione di smc/anno per usi non energetici non siano assoggettati all'applicazione dei corrispet-

tivi tariffari stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema gas, il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione. I provvedimenti di cui al presente comma assicurano l'invarianza del gettito tributario e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11. 05. Francesco Sanna.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

Al comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge n. 134 del 2012, dopo le parole: « corrispettivo per il trasferimento » sono aggiunte: « per le sole opere asciutte. Le opere bagnate, alla scadenza della concessione, sono devolute gratuitamente al demanio statale ».

11. 07. Crippa, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori »).

1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido su

tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi ad apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da quattro funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, fornito di laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da una Azienda sanitaria locale, ovvero dall'ARPA, ove le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono a tale Agenzia le competenze in materia. La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'esame teorico pratico sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente ed ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.

2. La data e la sede delle sessioni d'esame è determinata dal Prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri Prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame che raccolgono tutte le domande presentate nella regione onde razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.

3. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.

4. Il Governo è autorizzato a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle previsioni di cui al presente articolo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.

12. 04. La Relatrice.

ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia. COM(2016) 765 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La X Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016) 765);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

premesso che:

il settore edilizio produce il 9 per cento del PIL europeo e garantisce circa 18 milioni di posti di lavoro diretti, grazie a 3 milioni di imprese, di cui il 99 per cento PMI, con un fatturato annuo di oltre 1.211 miliardi di euro;

il settore edilizio può svolgere un ruolo centrale nella transizione europea verso l'energia pulita e per il raggiungimento dell'obiettivo del 30 per cento di miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030 in quanto responsabile del 40 per cento del consumo energetico finale e del 36 per cento delle emissioni di gas serra;

per questo motivo, appare opportuno prevedere obiettivi da conseguire anche oltre il periodo assunto a riferimento, con particolare riguardo alla riduzione complessiva del consumo energetico e all'aumento del ricorso alle fonti rinnovabili nel settore edilizio entro il 2050;

il parco immobiliare dell'UE è costituito prevalentemente da edifici realizzati molto tempo fa: nella maggior parte degli Stati membri, infatti, la metà degli edifici, sia residenziali che pubblici, è stata costruita prima del 1970, ossia antecedentemente all'entrata in vigore dei primi regolamenti in materia che hanno previsto standard, tecniche e materiali di costruzione di maggiore efficienza;

la riqualificazione del parco immobiliare esistente sta procedendo a un ritmo relativamente lento a causa di ostacoli di carattere economico-finanziario, tecnico e burocratico-amministrativo. Secondo la Commissione europea, con il tasso di ristrutturazione attuale in Europa occorrerebbe un secolo circa per decarbonizzare il parco immobiliare;

i progressi raggiunti finora nel miglioramento dell'efficienza del settore edilizio non possono essere ritenuti soddisfacenti: secondo la Commissione europea, tra il 2005 e il 2014 il consumo medio annuo di energia per mq in Europa è diminuito del 2,3 per cento dovuto in buona parte al ricambio fisiologico delle apparecchiature e agli obblighi di efficientamento per i produttori e i rivenditori;

un ruolo importante nell'efficientamento energetico del settore edilizio può essere svolto dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) che destina una quota considerevole degli investimenti nel settore dell'energia a progetti per l'efficienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili;

la Commissione europea ha annunciato, inoltre, che avvierà l'iniziativa « Finanziamento intelligente per edifici intelligenti » per dare un ulteriore impulso agli investimenti nell'efficienza energetica e negli edifici intelligenti da parte di enti del settore pubblico, società di servizi energetici, PMI e famiglie, che, in stretta cooperazione con la BEI e gli Stati membri, dovrebbe sbloccare altri 10 miliardi di euro di finanziamenti pubblici e privati fino al 2020 per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili;

in prospettiva, l'innovazione tecnologica, soprattutto quella connessa alla digitalizzazione del settore, grazie all'integrazione di nuovi sistemi informatizzati in grado di ottimizzare i consumi gestendoli automaticamente e in tempo reale in base all'andamento di domanda e offerta dell'energia può offrire notevoli progressi in termini di risparmi energetici;

la proposta modifica la normativa vigente (direttiva 2012/31/UE), che stabilisce i requisiti minimi e una comune metodologia circa l'energia utilizzata per il riscaldamento, l'acqua calda, il condizionamento, la ventilazione e l'illuminazione, al fine di contribuire al perseguimento dell'obiettivo dell'efficienza energetica attraverso l'accelerazione della ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici;

a giudizio della Commissione, le nuove misure permetterebbero di ridurre il consumo annuale di energia finale in modo significativo; creerebbero un mercato della ristrutturazione per le PMI di valore compreso tra 80 e 120 miliardi di euro, con circa 220 mila nuovi posti di lavoro entro il 2030; comporterebbero un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un valore di circa 47 miliardi di euro entro il 2030 e permetterebbero una riduzione della spesa energetica annuale per imprese e famiglie pari ad un importo compreso tra 24 e 26 miliardi di euro; permetterebbe a numerose famiglie di abbandonare la povertà energetica;

la proposta incoraggia la diffusione delle infrastrutture necessarie all'elettromobilità (con particolare riguardo ai grandi immobili commerciali ed esclusi gli edifici pubblici e le PMI), incentiva il sistema elettronico di monitoraggio, automazione e controllo degli edifici e introduce un indicatore d'intelligenza per valutare la capacità tecnologica dell'edificio di interagire con gli occupanti e con la rete ai fini di una gestione efficiente;

in particolare, la proposta prevede che in tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione e sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, almeno uno ogni dieci sia dotato di un punto di ricarica (dal 2025 la disposizione si applica a tutti gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto). Inoltre, negli edifici residenziali di nuova costruzione e in quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti con oltre dieci posti auto si dovrà predisporre il pre-cablaggio per la ricarica elettrica;

la proposta di direttiva stabilisce che gli incentivi che possono essere concessi dallo Stato per migliorare l'efficienza energetica siano parametrati al risparmio energetico ottenuto dalla ristrutturazione;

la proposta non modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica laddove prevede che il 3 per cento della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del Governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno, rispettando i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti. Peraltro, tale previsione implica comunque un notevole impegno finanziario;

la proposta prevede che ove gli Stati membri predispongano una banca dati dove registrare gli attestati di prestazione energetica, questa debba permettere di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria, e che i dati sul consumo effettivo siano regolarmente aggiornati nel caso di edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m²;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione favorevole,

con le seguenti osservazioni:

a) l'obiettivo di sfruttare appieno il potenziale di risparmio energetico e di riduzione complessiva del consumo energetico nel settore edilizio è pienamente condivisibile e richiede l'attivazione di efficaci strumenti di monitoraggio dei progressi compiuti, anche ai fini di eventuali correzioni da apportare sulla base degli esiti prodotti. Tuttavia, rispetto ad un obiettivo così qualificante, la proposta di direttiva sembra offrire, di fatto, limitati strumenti; appare quindi opportuno verificare se le risorse indicate dalla Commissione europea siano sufficienti a sostenere lo sforzo finanziario che dovrà essere effettuato per raggiungere gli obiettivi prefissati o se non si debba ipotizzare il ricorso a strumenti innovativi specificamente destinati allo scopo;

b) oltre alla disponibilità di adeguate risorse, è indispensabile creare le condizioni ottimali per favorire la realizzazione di investimenti anche da parte di privati, promuovendo in particolare la condivisione, anche tra diversi immobili, dei benefici derivanti dagli interventi realizzati, sia in termini di scambio di energia autoprodotta che in termini di *smartness*;

c) premesso che l'obbligo previsto del 3 per cento annuo di ristrutturazione degli edifici dovrebbe riguardare non solo gli immobili del Governo centrale ma anche quelli di tutte le altre amministrazioni pubbliche, occorre tuttavia individuare strumenti e soluzioni attivabili per facilitare la sostenibilità finanziaria ed economica di tali interventi, che ovviamente implicano lo stanziamento di risorse ingenti;

d) per gli stessi motivi, è indispensabile dedicare la massima attenzione all'aggiornamento della formazione dei professionisti e degli operatori del settore così come degli amministratori pubblici e dei responsabili delle autorità competenti a definire, a livello locale e nazionale, strategie e piani in materia urbanistica;

e) è necessario garantire la massima informazione sugli strumenti e gli incentivi già disponibili per l'efficienza energetica e verificare se essi si siano rilevati pienamente utili allo scopo o se non occorra modificarli per orientarli meglio al conseguimento degli obiettivi;

f) la propensione alla spesa sugli immobili esistenti non appare sufficiente ai fini dell'efficienza energetica. Appare quindi utile valutare l'opportunità di individuare soluzioni innovative che incoraggino l'aggregazione della domanda e dell'offerta, facendo in modo che i micro e medi interventi privati e pubblici diventino parte di un piano di riqualificazione più ampio e consentano di incrementare il valore della quota di investimento proveniente dai fondi europei, riducendo la quota di cofinanziamento regionali e nazionali;

g) occorre rafforzare la previsione comune per cui gli incentivi per l'efficienza energetica debbono essere parametrati al risparmio energetico realmente ottenuto dalla ristrutturazione, confrontando le prestazioni energetiche prima e dopo la ristrutturazione stessa e ponendo di conseguenza l'esigenza di migliorare l'attendibilità e l'accuratezza gli attestati di prestazione energetica. Più in generale, appare però opportuno conferire carattere facoltativo e non vincolante alle modalità applicative di tale disposizione, rimettendole alla valutazione di ciascuno Stato membro;

h) la mancanza di una definizione armonizzata a livello europeo di «risparmio energetico ottenuto», inoltre, potrebbe portare a una molteplice varietà di metodi di calcolo nei diversi Stati membri, se pur basati sul confronto degli attestati

di prestazione energetica, con la conseguenza di una diversificazione delle strategie degli Stati membri finalizzate alla ristrutturazione del parco edilizio. Sarebbe pertanto opportuno prevedere attestati di prestazione energetica armonizzati a livello europeo;

i) potrebbe risultare opportuno promuovere il ricorso a contratti di rendimento energetico, EPC, strumento importante a disposizione delle parti per cui nei contratti di locazione il beneficio verrebbe fruito sia dal locatore che dal locatario in modo tale da incentivare la realizzazione di interventi di ristrutturazione;

j) con riferimento agli interventi per favorire lo sviluppo dell'elettromobilità, appare opportuno lasciare agli Stati membri la discrezionalità di calibrare l'applicazione della disposizione in coerenza con lo sviluppo atteso della rete infrastrutturale nazionale. Infatti, in mancanza di un adeguato sviluppo della rete infrastrutturale nazionale, i requisiti sui punti di ricarica potrebbero comportare semplicemente degli extra costi per i costruttori e per gli acquirenti senza portare i benefici auspicati;

k) la disposizione relativa alle banche dati in cui vengono registrati gli attestati di prestazione energetica per gli edifici contemplati risulta di difficile applicazione, dato che attualmente gli attestati di pre-

stazione energetica si basano sul consumo stimato e non su quello effettivo, a meno che non si provveda a una modifica della struttura degli attestati di prestazione energetica e al regolare rilievo dei consumi reali negli edifici frequentemente visitati dal pubblico, il che, tuttavia, comporterebbe notevoli costi aggiuntivi;

l) potrebbe risultare opportuno definire una disciplina standardizzata e comune in materia di *smartness* nel settore edilizio, stanti i vantaggi che possono derivare da avanzati sistemi di automazione del comparto;

m) l'aggiornamento e la progressiva attuazione da parte dell'UE degli obiettivi di efficienza energetica costituisce un'ulteriore sollecitazione per il Governo italiano ad aggiornare la Strategia energetica nazionale; conseguentemente, merita apprezzamento l'impegno manifestato dall'Esecutivo a provvedere alla sua adozione entro il mese di settembre al termine di un'ampia procedura di consultazione;

n) allo scopo di garantire la coerenza e la chiarezza della normativa applicabile per gli interventi di ristrutturazione per la prestazione energetica, potrebbe risultare opportuno istituire, a livello nazionale, una cabina di regia in materia di energia, ambiente e trasporti in modo da ricondurre ad omogeneità e coerenza le politiche settoriali.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	130
7-00847 Rizzetto: Istituzione di una retribuzione minima oraria su base nazionale.	
7-00886 Cominardi: Iniziative per l'introduzione di un salario minimo garantito e di un ammortizzatore sociale universale e per l'adeguamento all'inflazione delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici.	
7-01237 Baldassarre: Iniziative per l'istituzione del salario minimo orario.	
7-01241 Gribaudo: Iniziative per l'introduzione di compensi minimi e per l'ampliamento delle tutele assicurate dagli ammortizzatori sociali (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>) .	130
7-01268 Martelli: Iniziative volte a garantire compensi equi per le prestazioni lavorative e a rafforzare l'attuale sistema di ammortizzatori sociali (<i>Discussione e rinvio</i>)	130

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, CISAL, CONFSAL e UGL nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00847 Rizzetto, 7-00886 Cominardi, 7-01237 Baldassarre, 7-01241 Gribaudo e 7-01268 Martelli, relative ad iniziative volte alla fissazione di retribuzioni e compensi minimi	130
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	131
5-11667 Gribaudo: Modifiche della disciplina in materia di tirocini	131
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	134
5-11668 Mottola: Attuazione delle disposizioni della legge di bilancio 2017 relative all'estensione del cumulo dei periodi assicurativi agli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996	131
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	136
5-11670 Simonetti: Applicazione della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro alle microimprese artigiane che operano all'interno di cantieri edili	131
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	137
5-11671 Dall'Osso: Salvaguardia dei posti di lavoro negli stabilimenti dell'Industria Italiana Autobus	132
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	139
5-11672 Auci: Applicazione nella provincia di Teramo della disciplina in materia di cassa integrazioni guadagni in deroga per il settore della pesca	132
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	141
5-11673 Martelli: Trasmissione alla Presidenza della Repubblica di un appunto esplicativo delle disposizioni in materia di lavoro occasionale introdotte nel corso dell'esame del decreto-legge n. 50 del 2017	132
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	142

5-11669 Polverini: Tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento Perugina di San Sisto (PG)	133
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	143

RISOLUZIONI

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.55.

Variazione nella composizione della Commissione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che ha cessato di far parte della Commissione la deputata Vincenza Labriola e che è subentrato il deputato Renato Brunetta, al quale formula, a nome della Commissione, i migliori auguri di buon lavoro.

7-00847 Rizzetto: Istituzione di una retribuzione minima oraria su base nazionale.

7-00886 Cominardi: Iniziative per l'introduzione di un salario minimo garantito e di un ammortizzatore sociale universale e per l'adeguamento all'inflazione delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici.

7-01237 Baldassarre: Iniziative per l'istituzione del salario minimo orario.

7-01241 Gribaudo: Iniziative per l'introduzione di compensi minimi e per l'ampliamento delle tutele assicurate dagli ammortizzatori sociali.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

7-01268 Martelli: Iniziative volte a garantire compensi equi per le prestazioni lavorative e a rafforzare l'attuale sistema di ammortizzatori sociali.

(Discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni Rizzetto

n. 7-00847, Cominardi n. 7-00886, Baldassarre n. 7-01237 e Gribaudo n. 7-01241, rinviata, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2017 e avvia la discussione della risoluzione Martelli n. 7-01268.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che è stata presentata la risoluzione Martelli n. 7-01268, che vertendo sul medesimo argomento delle risoluzioni Rizzetto n. 7-00847, Cominardi n. 7-00886, Baldassarre n. 7-01237 e Gribaudo n. 7-01241, sarà discussa congiuntamente a tali atti di indirizzo.

Giovanna MARTELLI (MDP) rinunciando all'illustrazione del contenuto della sua risoluzione, rinvia al testo dell'atto di indirizzo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 giugno 2017.

Audizioni informali di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, CISAL, CONFSAL e UGL nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00847 Rizzetto, 7-00886 Cominardi, 7-01237 Baldassarre, 7-01241 Gribaudo e 7-01268 Martelli, relative ad iniziative volte alla fissazione di retribuzioni e compensi minimi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Casano.

La seduta comincia alle 15.05.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-11667 Gribaudo: Modifiche della disciplina in materia di tirocini.

Chiara GRIBAUDDO (PD) illustra la propria interrogazione, richiamandosi al testo pubblicato.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Chiara GRIBAUDDO (PD), pur ringraziando il sottosegretario, sottolinea di non avere ricevuto risposta a tutte le domande poste dalla sua interrogazione, soprattutto a quella, cui teneva particolarmente, riguardante il livello dell'indennità da corrispondere ai tirocinanti. Pur riconoscendo l'importanza, affermata dal Governo, di rispettare l'accordo concluso con le regioni, sottolinea che il quadro delineato dai dati del monitoraggio, sia pure incompleto, riporta una situazione meno rosea rispetto a quella rappresentata dal sottosegretario. Spera, pertanto, di potere verificare nei prossimi mesi, grazie ai dati del monitoraggio medesimo, una situazione migliore e più aderente a quella descritta dal rappresentante del Governo.

5-11668 Mottola: Attuazione delle disposizioni della legge di bilancio 2017 relative all'estensione del cumulo dei periodi assicurativi agli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.

Giovanni Carlo Francesco MOTTOLA (AP-CpE-NCD) illustra la propria interrogazione, richiamandosi al testo pubblicato.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni Carlo Francesco MOTTOLA (AP-CpE-NCD) osserva che il sottosegretario non ha portato con la sua risposta alcun elemento di novità rispetto a una situazione già chiarissima. La vicenda dimostra, a suo avviso, che i soggetti cui l'ordinamento attribuisce compiti di vigilanza sugli enti di previdenza privatizzati, quale, in particolare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non esercitano correttamente le loro funzioni. Cita ad esempio la vicenda riguardante il prelievo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato, per il quale è intervenuta la Corte costituzionale, senza tuttavia, che venisse superato l'analogo prelievo introdotto dall'INPGI, nell'inerzia dell'autorità di vigilanza. Sollecita, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fare pressioni sull'INPS perché provveda al più presto a emanare le istruzioni necessarie per permettere a coloro che vantano periodi assicurativi anche presso le Casse professionali di avvalersi dell'istituto del cumulo pensionistico.

5-11670 Simonetti: Applicazione della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro alle microimprese artigiane che operano all'interno di cantieri edili.

Roberto SIMONETTI (LNA) illustra la propria interrogazione, richiamandosi al testo pubblicato.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roberto SIMONETTI (LNA) osserva che la risposta del sottosegretario ripropone, lasciandola inevasa, la domanda al centro della sua interrogazione e non appare, pertanto, prendere posizione sull'esigenza, da lui segnalata, di emanare al più presto linee di indirizzo univoche – la cui necessità è stata sottolineata anche dalla ASL di Biella – che riducano il più possibile la discrezionalità con la quale, fino ad oggi, il personale ispettivo ha interpretato le diverse situazioni verificate nei cantieri edili nei confronti dei titolari di microimprese artigiane.

5-11671 Dall'Osso: Salvaguardia dei posti di lavoro negli stabilimenti dell'Industria Italiana Autobus.

Matteo DALL'OSSO (M5S) illustra la propria interrogazione, richiamandosi al testo pubblicato.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Matteo DALL'OSSO (M5S) esprime il suo stupore nel constatare come, ancora una volta, il Governo non dia risposta alle istanze, da lui più volte segnalate anche con precedenti interrogazioni, di attivarsi per la salvaguardia dei livelli occupazionali degli stabilimenti dell'Industria Italiana Autobus, di cui ripercorre la vicenda, caratterizzata da continui passaggi di proprietà. Purtroppo, l'unica certezza rimane la prossima scadenza della cassa integrazione per i lavoratori che, ad agosto, si ritroveranno privi di lavoro e di prospettive, se il Governo persevererà nella sua inerzia.

5-11672 Auci: Applicazione nella provincia di Teramo della disciplina in materia di cassa integrazioni guadagni in deroga per il settore della pesca.

Ernesto AUCI (SC-ALA CLP-MAIE) illustra la propria interrogazione, richiamandosi al testo pubblicato.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Ernesto AUCI (SC-ALA CLP-MAIE), pur ringraziando il sottosegretario, osserva che la risposta non risolve la contraddizione, evidenziata nella sua interrogazione, tra quanto sancito dall'accordo concluso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'11 luglio 2016, prima, e dal messaggio dell'INPS del 26 novembre 2016, dopo, e le decisioni assunte dalla sede INPS di Teramo, che ha negato il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga a diversi lavoratori, classificati come armatori, in difformità rispetto agli indirizzi adottati a livello centrale.

Auspica, pertanto, un nuovo intervento chiarificatore dell'INPS al quale le sedi periferiche dell'Istituto possano uniformarsi, senza spazio per interpretazioni asistematiche della normativa vigente.

5-11673 Martelli: Trasmissione alla Presidenza della Repubblica di un appunto esplicativo delle disposizioni in materia di lavoro occasionale introdotte nel corso dell'esame del decreto-legge n. 50 del 2017.

Giuseppe ZAPPULLA (MDP), in qualità di sottoscrittore dell'atto di sindacato ispettivo, illustra l'interrogazione, richiamandosi al testo pubblicato.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giuseppe ZAPPULLA (MDP), pur apprezzando l'impegno del sottosegretario, osserva che la risposta non riesce a celare, a suo avviso, l'imbarazzo del Governo per quello che definisce un vero e proprio *vulnus* dell'ordinamento, sia nel merito del provvedimento sia, soprattutto, con riferimento al metodo adottato, che si è configurato come una forzatura delle regole democratiche. Nel ribadire la decisa contrarietà del suo gruppo alla reintroduzione, sotto altra veste, dei *voucher*,

chiede, pertanto, al Governo, di promuovere al più presto la convocazione di un tavolo di confronto con i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro per introdurre i necessari correttivi alla disciplina del lavoro occasionale, sanando così i vizi della normativa introdotta.

5-11669 Polverini: Tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento Perugina di San Sisto (PG).

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), in qualità di sottoscrittore dell'atto di sindacato ispettivo, illustra l'interrogazione, richiamandosi al testo pubblicato.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), pur ringraziando il sottosegretario, si dichiara insoddisfatto della risposta. A suo avviso, infatti, l'impegno del Governo a continuare a vigilare sulla situazione non fuga le preoccupazioni per una vicenda, come quella relativa allo stabilimento Perugina di San Sisto, che assurge al ruolo di paradigma degli interventi delle multinazionali nel tessuto produttivo italiano. Esse, infatti, secondo uno schema ormai consolidato, comprano aziende, riorganizzano la produzione, delocalizzando per lo più gli stabilimenti, e licenziano i lavoratori. Si augura, pertanto, che il Governo, abbandonando l'atteggiamento acquiescente finora tenuto, si impegni con maggiore decisione ad evitare che si riproducano situazioni del genere.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

5-11667 Gribaudo: Modifiche della disciplina in materia di tirocini.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Gribaudo – inerente la nuova disciplina dei tirocini extracurricolari dettata dalle Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella riunione del 25 maggio 2017 – faccio presente quanto segue.

Le Linee guida approvate con l'accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 hanno definito un primo quadro di riferimento comune a tutte le regioni e province autonome in materia dei tirocini extracurricolari. Successivamente, tutte le regioni e province autonome hanno adottato propri provvedimenti per disciplinare tale materia che, com'è noto, rientra tra le competenze esclusive attribuite alle regioni e province autonome dalla Carta costituzionale.

Al fine di superare le difficoltà emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali e durante l'implementazione del programma Garanzia giovani la Conferenza Stato-Regioni, con l'intesa del 25 maggio scorso, ha voluto rivedere, aggiornare ed integrare il contenuto delle Linee guida approvate il 24 gennaio 2013.

Tengo a precisare che il testo di queste nuove Linee guida è il risultato di un lavoro coordinato e sinergico con le amministrazioni regionali volto a garantire un nucleo minimo di modalità omogenee su tutto il territorio nazionale. Questo testo, pertanto, non stravolge l'impianto originario ma cerca di risolvere alcune problematiche di carattere pratico che le amministrazioni regionali hanno condiviso e per le quali si è ritenuto doveroso intervenire.

Partendo, quindi, dall'utilizzo pratico dei tirocini extracurricolari, si è ritenuto

opportuno allineare le fattispecie precedentemente previste (tirocini formativi e di orientamento e tirocini di inserimento lavorativo) garantendo, al contempo, per tutti una durata massima di 12 mesi comprensivi anche di eventuali proroghe e rinnovi. Tengo a precisare che nel testo precedente i rinnovi non erano previsti determinando, perciò, possibili comportamenti elusivi sul punto.

La diversa durata, sei mesi per i tirocini formativi e dodici mesi per quelli di inserimento, prevista dalle precedenti linee guida ha talvolta determinato la possibilità di un cumulo delle durate, arrivando anche a diciotto mesi complessivi. Con il nuovo testo che introduce anche il divieto della reiterazione del tirocinio, tale pericolo è decisamente scongiurato.

Sull'indennità di tirocinio non vi sono elementi di novità rispetto al passato, fermo restando che le regioni nella loro regolamentazione possono aumentarne l'importo.

Nessuna novità anche per i tirocini curriculari che, come nel vecchio testo, sono esclusi dall'ambito di applicazione delle linee guida in quanto espressamente non ricompresi nella norma di delega (articolo 1, commi da 34 a 36, della legge n. 92 del 2012).

Con il nuovo testo si cerca di superare anche il problema della « concorrenzialità » tra tirocini e apprendistato, ampliando la portata e fornendo chiarimenti circa i profili sanzionatori da adottare in caso di tirocini attivati in maniera non conforme a quanto previsto dalle linee guida.

È stato, inoltre, previsto un meccanismo di premialità che consente ai soggetti

ospitanti di attivare un numero maggiore di tirocini rispetto ai limiti stabiliti dalle medesime linee guida nel caso in cui i medesimi soggetti ospitanti assumono con contratto di lavoro subordinato un determinato numero di tirocinanti.

Da ultimo, nel precisare che l'ANPAL ha avviato una specifica attività di monitorag-

gio dedicata ai tirocini che sarà sviluppata nei prossimi mesi, rappresento che sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – nella sezione studi e statistiche – è disponibile un *report* annuale delle Comunicazioni obbligatorie – a cui anche i tirocini sono soggetti – dal quale si possono estrapolare alcuni rilevati dati sui tirocini.

ALLEGATO 2

5-11668 Mottola: Attuazione delle disposizioni della legge di bilancio 2017 relative all'estensione del cumulo dei periodi assicurativi agli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Mottola, preliminarmente voglio ricordare che la legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) ha introdotto nel sistema pensionistico italiano misure per la cosiddetta flessibilità in uscita estendendo ai fini del conseguimento del diritto a pensione, la facoltà di cumulo per periodi assicurativi anche a favore degli iscritti alle gestioni degli enti privati di previdenza obbligatoria costitutivi ai sensi dei decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.

Le disposizioni introdotte con la legge di bilancio per la loro completa ed effettiva operatività richiedono un adeguamento delle procedure amministrative gestite dall'INPS e dalle singole Casse nei loro rispettivi ordinamenti, al fine di consentire al nuovo istituto del cumulo gratuito, piena operatività.

All'indomani dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2017 l'INPS ha emanato una circolare esplicativa (circolare n. 60/2017) in materia di cumulo dei periodi assicurativi. In particolare, la circolare modifica le indicazioni rese precedentemente dall'istituto con la circolare 120/2013 in materia di cumulo tra gestioni pubbliche.

In tale circolare l'INPS ha specificato che « Con successiva circolare verranno diramate le istruzioni applicative delle disposizioni in argomento con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso le Casse di previdenza. ».

Dunque la questione, che è particolarmente complessa in quanto coinvolge altri enti, è all'esame del Ministero e dell'INPS che adotterà nel più breve tempo possibile la preannunciata circolare.

ALLEGATO 3

5-11670 Simonetti: Applicazione della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro alle microimprese artigiane che operano all'interno di cantieri edili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Simonetti concernente i controlli in materia di sicurezza svolti nei cantieri edili, faccio presente che con circolare n. 16 del 4 luglio 2012, la ex Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle proprie competenze di coordinamento, ha fornito al proprio personale ispettivo indicazioni di carattere prettamente operativo circa l'attività in cantiere dei lavoratori autonomi.

Tali istruzioni attengono principalmente all'attività ispettiva nell'ambito del settore edile nel quale, sempre più di frequente, si rinvencono lavoratori autonomi che, di fatto, operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse.

A tal fine, la circolare precisa che in astratto non sussiste inconciliabilità, in capo allo stesso lavoratore autonomo, dello *status* di imprenditore autonomo o, addirittura, di imprenditore artigiano con l'eventuale qualifica di lavoratore dipendente; ciò in quanto, anche alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, l'imprenditore *tout court* ovvero l'imprenditore artigiano può svolgere attività di natura subordinata nella misura in cui tale attività non finisca per essere prevalente rispetto a quella di tipo autonomo (Cassazione civile Sezioni Unite n. 3240/2012).

Tale astratta compatibilità deve, pertanto, essere oggetto di verifica nel singolo caso, dal momento che l'esatta qualifica-

zione nell'affidamento del lavoro da svolgere in cantiere può correttamente essere determinata in fase contrattuale, con la natura dell'opera da realizzare, con i relativi tempi di realizzazione e le attrezzature necessarie, per definire in concreto se si renda necessario un contratto d'opera oppure un contratto d'appalto/sub-appalto.

Pertanto, in tali circostanze, la citata circolare indica quali elementi significativi, ai fini della discriminazione, il possesso e la disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire, dovendosi constatare, dall'esame della documentazione, se risulti la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori e se la stessa sia qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante ed apprezzabile, risultante da registro dei beni ammortizzabili.

Oltre a tali elementi legati alla specifica situazione oggetto di accertamento, la circolare evidenzia una serie di indici presuntivi per verificare la genuinità o meno del rapporto autonomo nel quadro della ricostruzione operata in sede di vigilanza, sempre che non emergano fenomeni di conclamata sussistenza di un'effettiva organizzazione aziendale – rappresentata da significativi capitali investiti in attrezza-

ture e dotazioni strumentali, e non vi sia nemmeno un'inequivocabile situazione di pluricommitenza.

Nelle casistiche specificamente elencate nella citata circolare, oltre che nelle ipotesi in cui il committente, assumendo la veste di datore di lavoro, affidi la realizzazione dell'opera a lavoratori autonomi sia pure iscritti nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, per i quali si riscontra la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il personale ispettivo è tenuto a riqualificare in lavoro subordinato le prestazioni di lavoro autonomo.

Dal disconoscimento della natura autonoma delle prestazioni deriva, conseguentemente, la contestazione, nei confronti del soggetto utilizzatore, anche degli illeciti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione e in-

formazione dei lavoratori, mediante apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 758 del 1994.

Da ultimo, segnalo che l'ASL di Biella, espressamente interpellata al riguardo, ha reso noto che in relazione alle problematiche sollevate nel presente atto, partecipa a un Tavolo interassociativo in collaborazione con i rappresentanti sindacali e con la partecipazione dell'ispettorato del lavoro di Biella che ha prodotto un documento contenente le indicazioni del coordinamento tecnico delle Regioni, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza. L'ASL di Biella ha manifestato, inoltre, la disponibilità alla condivisione di ulteriori linee interpretative univoche come utile strumento di lavoro per un'interpretazione univoca della vigente normativa di riferimento.

ALLEGATO 4

5-11671 Dall'Osso: Salvaguardia dei posti di lavoro negli stabilimenti dell'Industria Italiana Autobus.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Dall'Osso relativa alla situazione occupazionale della società Industria Italiana Autobus, il più importante costruttore di autobus italiano, faccio presente che tale società progetta, costruisce e commercializza un'ampia gamma di veicoli, e come noto è nata a gennaio 2015, da un'iniziativa del gruppo Del Rosso e di Finmeccanica S.p.A.

Al riguardo, posso assicurare che la questione è all'attenzione del Governo e delle istituzioni locali.

Voglio ricordare che il 27 luglio 2016 è stato raggiunto un accordo sulla base del contenuto del piano industriale proposto dall'azienda che prevede l'acquisto dell'area del sito produttivo di Bologna con l'impegno ad investire circa 4 milioni di euro entro il 2020 per raggiungere una capacità produttiva stimata in almeno 300 autobus assemblati l'anno.

Inoltre segnalo che a seguito del citato accordo, si sono tenuti presso il Ministero dello sviluppo economico alcuni incontri istituzionali per verificare lo stato di attuazione del piano industriale e il rispetto delle garanzie per i livelli occupazionali.

Preciso, inoltre, che l'accordo del 27 luglio 2016 prevedeva entro gennaio 2017 l'inizio dei lavori di ristrutturazione delle linee produttive e dell'immobile di Bologna, a fronte della divisione dello stabilimento da parte di Leonardo (ex Finmeccanica). Nel frattempo, tuttavia, sono sorti alcuni contrattempi che hanno fatto slittare l'avvio dei lavori di circa tre mesi.

A tal proposito, informo che rappresentanti della Regione Emilia Romagna e del Comune di Bologna si sono recati nei

giorni scorsi in visita agli stabilimenti bolognesi dell'ex Bredamenarini per verificare l'effettivo inizio dei lavori di ristrutturazione interna, uno dei fattori che hanno determinato i ritardi all'attuazione del piano industriale. La Regione ha espresso il proprio impegno alla salvaguardia del sito di Bologna sia per la produzione che per la tutela dei lavoratori.

Inoltre, il Ministero dello sviluppo economico che sta seguendo la vicenda che investe anche aspetti di politica industriale, ha chiesto all'azienda di confermare il mantenimento dei due stabilimenti produttivi di Flumeri e Bologna, assicurando per quest'ultimo oltre alla produzione anche l'attività di progettazione di autobus. A tal proposito il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto di aver ricevuto rassicurazioni da parte della Società.

Evidenzio, altresì, che con decreto direttoriale del 14 dicembre 2016 il Ministero del lavoro ha concesso, per il periodo dal 12 settembre 2016 al 31 agosto 2017, il trattamento CIGS per riorganizzazione aziendale, per un massimo di 180 lavoratori dipendenti presso il sito di Bologna.

Anche per il sito di Flumeri, con decreto direttoriale del 15 maggio 2017 è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale presentato e contestualmente concesso, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 24 settembre 2017 il trattamento CIGS, per un massimo di 293 unità lavorative dipendenti.

Inoltre, faccio presente che – per l'unità di Flumeri – la Società ha pre-

sentato istanza per il prolungamento della CIGS ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che consente al Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di autorizzare interventi di CIGS oltre i limiti di utilizzo previsti dalla riforma in favore di imprese con forte impatto occupazionale.

Infine, nell'informare che, ad oggi, non risulta pervenuta presso il Ministero che rappresento alcuna richiesta di valutazione della situazione aziendale all'attenzione, non posso che garantire la più ampia disponibilità a valutare, qualora richiesto, ogni possibile soluzione diretta a tutelare la posizione dei lavoratori e favorire una composizione della vertenza.

ALLEGATO 5

5-11672 Auci: Applicazione nella provincia di Teramo della disciplina in materia di cassa integrazioni guadagni in deroga per il settore della pesca alle imprese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'onorevole Auci concernente la concessione dell'intervento di integrazione salariale in deroga per il settore della pesca a beneficio degli armatori.

Al riguardo preciso che il trattamento di cassa integrazione guadagni non è riconoscibile agli armatori e ai proprietari armatori imbracati sulla nave dai medesimi gestita in quanto non è configurabile, nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato. Infatti, la legge n. 413 del 1984 recante « Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi » all'articolo 7 impone all'armatore di versare i contributi per le assicurazioni generali obbligatorie per il personale impiegato, riferendosi, quindi, ad un rapporto di lavoro subordinato. L'articolo 12, invece, estende la medesima copertura contributiva all'armatore che lavori a bordo della nave da lui stesso gestito. È pertanto lo stesso armatore a versare i contributi per l'attività lavorativa da lui svolta a bordo della nave così come avviene, per esempio, per i commercianti o gli artigiani.

Tale interpretazione relativa all'annualità 2015 è stata confermata per l'annualità 2016 – come citato dall'onorevole Auci – sia in sede di accordo governativo dell'11 luglio 2016 sia dal relativo decreto interministeriale del 5 agosto 2016.

Per quanto riguarda lo specifico caso delle imprese di pesca della Provincia di

Teramo, l'INPS ha precisato che la locale sede ha applicato le disposizioni normative citate. Pertanto, non ha potuto liquidare il trattamento in parola nei confronti dei soggetti che la stessa azienda ha indicato – nelle denunce UNIEMENS – come armatori utilizzando il codice « tipo contribuzione 73 ».

Da ultimo, rappresento, che con il messaggio INPS n. 4731 del 22 novembre 2016 – anch'esso citato nel presente atto – l'INPS si è pronunciato sulla diversa fattispecie del socio proprietario – quindi non armatore/proprietario armatore – che risulti anche dipendente imbarcato presso imbarcazioni di proprietà di una società di persone o di una società a responsabilità limitata. Esclusivamente per questa fattispecie, è stato chiarito che a fronte dell'allegazione da parte del richiedente dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società proprietaria dell'imbarcazione, l'INPS, qualora intende disconoscere tale rapporto, ha l'onere di dimostrare la mancanza del vincolo della subordinazione. Spetta dunque al richiedente documentare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, mentre ricade sull'INPS, in via esclusiva, l'onere di disconoscerne, eventualmente, l'esistenza sulla base dell'inquadramento in suo possesso.

ALLEGATO 6

5-11673 Martelli: Trasmissione alla Presidenza della Repubblica di un appunto esplicativo delle disposizioni in materia di lavoro occasionale introdotte nel corso dell'esame del decreto-legge n. 50 del 2017.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Martelli sulla base delle informazioni ricevute dai competenti uffici, faccio presente quanto segue.

Si conferma che – in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nella quale in sede di esame parlamentare è stata inserita la nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale – la Presidenza del Consiglio ha fatto pervenire alla Presidenza della Repubblica un appunto che, anche in relazione agli ordini del giorno approvati in ordine a questa tematica dalla Camera dei deputati, illustrava le misure e le iniziative che saranno adottate per garantire la piena tracciabilità dei rapporti di lavoro al fine di prevenire possibili abusi, in particolare

attraverso le modalità di funzionamento della piattaforma telematica che sarà approntata dall'INPS.

La nota rientra nella prassi di fornire alla Presidenza della Repubblica elementi di informazione e di valutazione circa i provvedimenti sottoposti alla firma del Capo dello Stato per la promulgazione.

Ne è stata data comunicazione da parte dell'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio in modo da rendere note l'imminente emanazione della circolare INPS attuativa della nuova disciplina e l'attivazione – fin dal 10 luglio 2017 – della piattaforma telematica che gestirà tutti i rapporti di lavoro occasionali con le modalità integralmente tracciabili idonee a scongiurare l'insorgenza di abusi o di rapporti lavorativi irregolari.

ALLEGATO 7

**5-11669 Polverini: Tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento
Perugina di San Sisto (PG).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli Onorevoli Polverini e Laffranco, inerente alla situazione occupazionale della Nestlé Italiana Spa, con specifico riferimento allo stabilimento di San Sisto di Perugia – passo ad illustrare quanto segue.

L'impresa Nestlé Italiana Spa – con sede legale in Assago (MI) e unità locali in Perugia, Benevento e Assago – ha sottoscritto, lo scorso 11 gennaio, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali due verbali di accordo (uno con la FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL e l'altro con UGL) al fine di ottenere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per riorganizzazione aziendale.

Lo scorso 6 aprile, i competenti uffici del Ministero che rappresento hanno approvato il programma di riorganizzazione aziendale, autorizzando contestualmente la corresponsione – per il periodo da 16 gennaio 2017 al 15 luglio 2018 – del trattamento di CIGS in favore di 819 lavoratori impiegati presso lo stabilimento di San Sisto.

Lo scorso 9 maggio, presso Confindustria Umbria, la società ha comunicato l'intenzione di ridurre, al termine del periodo di CIGS, l'organico di circa 340 unità non essendo in grado di riassorbire tutte le unità lavorative. La Società si è comunque impegnata a favorire l'uscita volontaria per prepensionamento e colloqui con società di *outplacement*.

Successivamente, le organizzazioni sindacali hanno richiesto alla Regione Umbria la convocazione di un incontro istituzionale, che si è svolto il giorno 15

giugno, con la presenza della società, del Comune di Perugia e delle organizzazioni sindacali.

Nel corso dell'incontro la Nestlé ha confermato che nel quadro della ristrutturazione e dell'efficientamento del sito di Perugia, alla scadenza della CIGS – giugno 2018 –, permane una situazione di squilibrio occupazionale su 340 posizioni equivalenti a 216 unità lavorative *full time*. Al contempo, la società ha annunciato di voler affrontare la situazione da una parte attraverso la mobilità interna al gruppo – attualmente ci sono 86 posizioni libere da ricoprire – e dall'altra attraverso la ricerca di soluzioni sul territorio da accompagnare con incentivi e programmi di prepensionamento.

Regione Umbria e Comune di Perugia hanno preannunciato l'intenzione di chiedere la convocazione del «tavolo nazionale» istituito presso il Ministero dello sviluppo economico al fine di definire un accordo che – al di là dell'efficientamento in termini tecnologici e di economie di scala della fabbrica – possa mettere in campo strumenti per investimenti in ricerca e sviluppo, nuove politiche industriali che siano in grado di offrire una prospettiva di nuova occupazione, traducendo in sostanza in nuovi posti di lavoro quelli che attualmente vengono rappresentati come esuberanti.

Per le Istituzioni, nell'ambito della strategia industriale di Nestlé, rimane irrinunciabile la centralità del sito produttivo di Perugia nell'interesse prima di tutto dei lavoratori, delle loro famiglie, ma anche di

tutta l'Umbria e della città di Perugia in un settore, quello dell'agro-food, che sia dal punto di vista dell'immagine che dal punto di vista della matrice produttiva rappresenta uno degli assi portati per la tenuta occupazionale e lo sviluppo della Regione.

In conclusione, posso assicurare che la questione rappresentata con il presente atto parlamentare è all'attenzione del Governo che rappresento che continuerà a monitorarne i futuri sviluppi, tenuto anche conto degli istituti di tutela finora attivati.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Emendamenti C. 913-2983-3115-3483-3490-3555-3556-A	145
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-08955 Agostinelli: Sul fenomeno degli aborti spontanei nella regione Marche	146
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	152
5-10206 D'Incecco: Iniziative per la cura dei pazienti affetti da malattia policistica renale autosmica dominante	146
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	154

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	146
<i>ALLEGATO 3 (Deliberazione di rilievi alla V Commissione)</i>	156

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	147
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati)</i>	157

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 28 giugno 2017.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.

Emendamenti C. 913-2983-3115-3483-3490-3555-3556-A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.05 alle 14.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.30.

5-08955 Agostinelli: Sul fenomeno degli aborti spontanei nella regione Marche.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Donatella AGOSTINELLI (M5S), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatta della risposta, che elenca una serie di studi senza fornire alcuna indicazione pratica su come intervenire rispetto alla situazione di grave criticità segnalata. Si riserva, quindi, di agire in tutte le sedi utili al fine di trovare una risposta al problema oggetto della sua interrogazione.

5-10206 D'Incecco: Iniziative per la cura dei pazienti affetti da malattia policistica renale autosmica dominante.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vittoria D'INCECCO (PD), replicando, si dichiara decisamente soddisfatta della risposta, per le notizie positive che riguardano le circa 1.800 persone affette dalla patologia oggetto della sua interrogazione, auspicando un rapido inserimento nei prontuari del farmaco necessario per le cure.

Rileva, in proposito, che le spese che saranno effettuate per la fornitura di tale farmaco saranno sicuramente compensate, oltre che dal miglioramento della qualità di vita dei malati, da risparmi connessi a un posticipo del ricorso alle procedure di dialisi.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Atto n. 421.

(Rilievi alla V Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 28 giugno 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, deputato Casati, ha svolto la relazione ed è iniziata la discussione, nel corso della quale sono state formulate alcune richieste di chiarimenti al Governo.

Il sottosegretario Davide FARAONE condivide l'opportunità, emersa nel corso della seduta precedente, di richiedere, nell'ambito dei rilievi che la Commissione è in procinto di deliberare, l'utilizzo delle risorse destinate alla prevenzione sismica anche per gli edifici ospedalieri.

In relazione ai fondi destinati alla ricerca scientifica, precisa che il Ministero della salute ha richiesto l'utilizzo delle risorse ripartite attraverso l'atto in esame per le seguenti finalità: rete neuroscienze e riabilitazione; rete cardiovascolare, anche in relazione alla identificazione dei biomarcatori; rete « Alleanza contro il cancro », in particolare per studi di fattibilità per la diagnosi genomica congiunta e in relazione alla sensibilità a nuovi farmaci; rete pediatrica per gli Istituti di

ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), anche in relazione all'inquadramento di pazienti pediatrici, orfani di diagnosi; Istituto nazionale per le malattie infettive «L. Spallanzani»; Azienda ospedaliera universitaria Policlinico «G. Martino Messina», in relazione a studi sul disturbo di spettro autistico; IRCCS centro neurolesi Bonino Puleio. Precisa, altresì, che le risorse effettivamente assegnate sono inferiori rispetto alle aspettative, sulla base delle quali erano stati individuati i predetti progetti.

Giulia GRILLO (M5S), chiede informazioni specifiche anche in relazione alla spesa per gli interventi di edilizia sanitaria.

Il sottosegretario Davide FARAONE, nel ricordare che le spese dell'edilizia sanitaria sono di competenza delle regioni, precisa che il Ministero della salute effettuerà un monitoraggio successivo sull'effettivo utilizzo delle risorse stanziare.

Giulia GRILLO (M5S) chiede se vi siano vincoli precisi nell'utilizzo delle risorse, in passato impiegate per finalità improprie.

Il sottosegretario Davide FARAONE assicura l'impegno del Governo ad attivare il monitoraggio, al fine di garantire un corretto utilizzo delle risorse stanziare.

Ezio Primo CASATI (PD), *relatore*, illustra una proposta di deliberazione di rilievi da trasmettere alla Commissione Bilancio (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di deliberazione di rilievi del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.55.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, avverte che la deputata Moretto sottoscrive gli emendamenti Carnevali 4.2 e Lenzi 4.3.

Ricorda, inoltre, che nella seduta del 15 giugno scorso la Commissione ha iniziato l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1 e che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.101 e 1.102, ai quali non sono stati presentati subemendamenti.

Ricorda, altresì, che nella medesima seduta è stato votato, da ultimo, l'emendamento Grillo 1.26 ed è stato accantonato l'emendamento Colonnese 1.24. La Commissione riprenderà pertanto l'esame da quest'ultima proposta emendativa; al riguardo, segnala di avere trasformato in senso favorevole il proprio parere.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Colonnese 1.24 (*vedi allegato 4*).

Giulia GRILLO (M5S) ricorda che il tema oggetto dell'emendamento a sua prima firma 1.27 è stato affrontato nella

settimana precedente, anche in sede di interrogazioni a risposta immediata.

Sottolinea nuovamente che il regolamento (UE) n. 536/2014 non è ancora in vigore e che in ogni caso non costituisce un problema richiamare esplicitamente, nella normativa nazionale, quanto previsto dal considerando dello stesso regolamento in tema di disponibilità dei dati relativi agli studi clinici. Nel rilevare che attualmente tutti i contratti tra promotori e sperimentatori contengono clausole di riservatezza, superabili solo raramente e per finalità limitate, ritiene fondamentale la disponibilità di tali dati per una compiuta valutazione del rapporto costo-efficacia dei singoli farmaci. Ne sottolinea l'opportunità, in particolare per quelli antitumorali, in ragione del loro prezzo elevato. Giudica importante la piena disponibilità dei risultati per tutti i cittadini e per gli stessi *stakeholder*.

Nel prendere atto del parere contrario espresso dal relatore e dal Governo sull'emendamento 1.27, osserva che in tal modo si perde un'occasione per assicurare maggiore trasparenza, ribadendo che non vi sarebbe stato nessun impedimento con riferimento agli obblighi che derivano dalla normativa europea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Grillo 1.27 e 1.28.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, modifica in senso favorevole il parere contrario precedentemente espresso in relazione all'emendamento Binetti 1.18.

Il sottosegretario Davide FARAONE si rimette alle valutazioni della Commissione in merito all'emendamento Binetti 1.18.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Binetti 1.18.

La Commissione approva l'emendamento Binetti 1.18 (*vedi allegato 4*) fatto proprio dal deputato Rondini.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, chiede di mantenere l'accantonamento degli emendamenti Miotto 1.42 e Binetti 1.19, in attesa della presentazione di una propria proposta emendativa sul tema dei Comitati etici.

La Commissione concorda.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Binetti 1.20.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Binetti 1.20 (*vedi allegato 4*) fatto proprio dal deputato Rondini, e respinge gli emendamenti Baroni 1.29 e Nesci 1.30.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, in relazione all'emendamento Colonnese 1.31, precedentemente accantonato, esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « Al comma 2, lettera g), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo che: a) gli incaricati alla validazione e valutazione della domanda siano privi di conflitti di interesse personali e finanziari, garantendo la propria imparzialità mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 73 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) presso l'Istituto superiore di sanità sia costituito un elenco nazionale di soggetti qualificati e con adeguata esperienza, selezionati mediante avvisi pubblici, sulla base dei criteri e dei requisiti individuati e predefiniti ».

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Colonnese 1.31 avanzata dal relatore.

Giulia GRILLO (M5S), nell'accettare, in qualità di cofirmataria, la riformulazione dell'emendamento Colonnese 1.31 come soluzione compromissoria, sottolinea che nella prevista autocertificazione devono essere riportati dati completi e veritieri, in ragione dei profili di delicatezza connessi alle sperimentazioni di nuovi farmaci. Ri-

badisce, in proposito, la necessità di prevenire fenomeni di condizionamento, anche al fine di ridurre gli sprechi del Servizio sanitario nazionale.

Anna Margherita MIOTTO (PD) suggerisce di riformulare l'emendamento Colonnese 1.31 nel senso di inserire due numeri aggiuntivi dopo il numero 2 della lettera g).

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, propone un'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Colonnese 1.31, nel senso indicato dalla collega Miotto.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere favorevole sulla proposta di ulteriore riformulazione dell'emendamento Colonnese 1.31 proposta dal relatore.

Giulia GRILLO (M5S) accetta la proposta di ulteriore riformulazione dell'emendamento Colonnese 1.31.

La Commissione approva l'emendamento Colonnese 1.31 (*Ulteriore nuova formulazione*) (vedi allegato 4).

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, propone di accantonare l'emendamento Murer 1.7 in quanto anch'esso si riferisce al tema dei Comitati etici.

La Commissione concorda. Respinge, altresì, l'emendamento Lorefice 1.32.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, illustra una nuova formulazione del proprio emendamento 1.43 (vedi allegato 4).

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 1.43 del relatore.

Filippo FOSSATI (MDP) esprime perplessità in merito all'emendamento 1.43 del relatore in quanto a suo avviso si creerebbe un legame oggettivo tra la remunerazione della ricerca svolta in centri pubblici e la commercializzazione dei far-

maci, pregiudicando la finalità primaria della ricerca pubblica.

Giulia GRILLO (M5S) ritiene importante approfondire il tema oggetto dell'emendamento in discussione, ricordando anche che tale tema è affrontato dal successivo emendamento Baroni 1.40, frutto di un confronto con gli operatori del settore. Nel riconoscere che esiste un problema di « remunerazione » della ricerca svolta dagli enti *non profit* quando cedono i diritti sui risultati della stessa alle case farmaceutiche, dichiara di comprendere, al tempo stesso, le perplessità espresse dal deputato Fossati, alle quali si potrebbe dare risposta assicurando maggiore trasparenza.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, ricorda che le industrie farmaceutiche hanno deciso in maniera unilaterale di assicurare la trasparenza in merito sponsorizzazioni concesse.

Ribadisce che la finalità della sua proposta emendativa è quella di non disincentivare la ricerca da parte delle strutture pubbliche, ricordando di avere presentato anche l'emendamento 1.102 relativo a quella svolta dagli enti *non profit*. In relazione all'emendamento Baroni 1.40, richiamato dalla deputata Grillo, preannuncia che proporrà una riformulazione del proprio emendamento 1.102, anche al fine di cogliere il senso del predetto emendamento.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene importante svolgere una riflessione approfondita sui temi sollevati, osservando che le erogazioni effettuate dalle case farmaceutiche ai centri di ricerca finiscono indirettamente per ripercuotersi sul prezzo di vendita dei medicinali. Nel rilevare che le iniziative per prevenire i legami fra industria farmaceutica e soggetti prescrittori non hanno conseguito risultati completi, segnala che anche la trasparenza in materia di sponsorizzazioni non appare sempre soddisfacente. Ritiene, quindi, necessario, anche in una successiva fase dell'*iter* del provvedimento in oggetto, fis-

sare un tetto alle somme erogate per prevenire possibili conflitti di interesse.

Filippo FOSSATI (MDP), mantenendo le proprie perplessità, preannuncia un voto di astensione sull'emendamento 1.43 del relatore, come riformulato.

Giulia GRILLO (M5S) preannuncia un voto di astensione sull'emendamento 1.43 del relatore, come riformulato, segnalando che le modalità scelte dall'industria farmaceutica non assicurano una totale trasparenza rispetto alle sponsorizzazioni erogate.

Donata LENZI (PD), osservando che i centri di ricerca universitari possono brevettare i risultati delle loro ricerche, ritiene che il tema oggetto dell'emendamento in votazione sia meritevole di ulteriori approfondimenti nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

La Commissione approva l'emendamento del Relatore 1.43 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*).

Giulia GRILLO (M5S), in qualità di cofirmataria, non accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Silvia Giordano 1.33, avanzata dal relatore nel corso delle sedute precedenti, giudicandone insufficiente il contenuto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Silvia Giordano 1.33, Grillo 1.34 e Nesci 1.35.

Giulia GRILLO (M5S), in qualità di cofirmataria, raccomanda l'approvazione dell'emendamento Loreface 1.37, finalizzato favorire la massima diffusione delle informazioni relative all'avvio di una sperimentazione clinica, al fine di assicurare pari opportunità a tutti i malati potenzialmente interessati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Loreface 1.37 e Colonnese 1.36.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Binetti 1.13: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.44 del relatore (*vedi allegato 4*) e respinge l'emendamento Murer 1.8.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Binetti 1.14: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Fossati 1.9 e approva l'emendamento 1.100 del relatore (*vedi allegato 4*).

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, avverte che, a seguito dell'approvazione del proprio emendamento 1.100, risulta precluso l'emendamento Binetti 1.21, che pertanto non sarà posto in votazione.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Binetti 1.15.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Binetti 1.15, fatto proprio dal deputato Rondini, Murer 1.10 e Silvia Giordano 1.38 (*vedi allegato 4*) e respinge gli emendamenti Silvia Giordano 1.39 e Fossati 1.11.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Baroni 1.40, precedentemente accantonato, in quanto il relativo contenuto è stato sostanzialmente recepito dagli emendamenti 1.43 e 1.102 del relatore.

Giulia GRILLO (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento Baroni 1.40, di cui è cofirmataria.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 1.40.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Brignone 1.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Illustra, quindi, una nuova formulazione del proprio emendamento 1.102 (*vedi allegato 4*), precisando che potrebbe essere messo subito in votazione, in caso di rinuncia alla presentazione di subemendamenti da parte dei gruppi.

Filippo FOSSATI (MDP), chiede chiarimenti rispetto alle finalità della proposta emendativa in discussione.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, precisa che con il suo emendamento si intende superare l'impossibilità di utilizzare i risultati delle ricerche condotte dagli enti *non profit* prevedendo anche, a seguito della riformulazione proposta, di valorizzare l'uso sociale ed etico della ricerca.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva che la valorizzazione dell'uso sociale appare già implicita grazie al previsto rimborso delle spese sostenute per la sperimentazione.

Filippo FOSSATI (MDP) preannuncia l'astensione del suo gruppo sull'emendamento 1.102 del relatore, come riformulato, rilevando che la commercializzazione di un farmaco non rappresenta un valore in sé in quanto non sempre è assicurata la sua appropriatezza.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, dopo avere accertato che tutti i gruppi rinunciano alla fissazione del termine per la presentazione di subemendamenti, pone in votazione l'emendamento 1.102 del relatore, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.102 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*).

Elena CARNEVALI (PD) sottoscrive l'emendamento Fauttilli 1.46.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Fauttilli 1.46, fatto proprio dalla deputata Carnevali (*vedi allegato 4*), respinge l'emendamento Mantero 1.41, approva l'articolo aggiuntivo Paola Boldrini 1.01 (*vedi allegato 4*) e respinge l'articolo aggiuntivo Rondini 2.01, che per il suo contenuto è stato esaminato nell'ambito delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Mario MARAZZITI, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1 – ad eccezione degli emendamenti Miotto 1.42, Binetti 1.19 e Murer 1.7, che sono stati accantonati – rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

**5-08955 Agostinelli: Sul fenomeno degli aborti spontanei
nella regione Marche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in esame, desidero preliminarmente ringraziare l'onorevole interrogante per l'opportunità che mi offre di affrontare un tema, quello della prevenzione della salute della donna in ogni fase della vita, compresa la gravidanza, di costante interesse del Ministero della Salute.

Come noto, in detta regione è stata avviata dall'ARPAM una valutazione epidemiologica al fine di descrivere il fenomeno dei ricoveri ospedalieri per aborto spontaneo nei singoli comuni della regione e di studiare la possibile associazione del rischio con fattori personali e sociali rilevabili dai dati sanitari correnti.

Come riportato dall'onorevole interrogante, i comuni di Jesi e Montepandone hanno manifestato un tendenziale incremento significativo degli eventi sanitari in esame, sebbene Montepandone non abbia mostrato eccessi per tutti gli indicatori epidemiologici indagati.

Al riguardo, ritengo opportuno segnalare che la stessa ARPAM ha precisato che le indagini di epidemiologia descrittiva non sono finalizzate e non possono dare informazioni sulle cause degli eventi studiati.

Ed invero, la parte analitica dello studio ha riportato i risultati delle valutazioni di tipo causale evidenziando tra i fattori studiati una associazione statisticamente significativa tra il rapporto di abortività spontanea e la classe di età 35-49 anni; la cittadinanza diversa da quella italiana; la storia di precedenti aborti e l'esposizione ai livelli maggiori di particolato fine.

Ciò in quanto l'aborto presenta una natura piuttosto eterogenea: si pensi agli

aborti dovuti ad anomalie genetiche o cromosomiche, agli aborti dovuti ad anomalie dello sviluppo fetale e alle anomalie anatomiche dell'utero e della placenta. I vari fattori di rischio biologici, demografici, occupazionali e ambientali, nonché le forti interazioni tra i potenziali fattori di rischio e le difficoltà a misurare alcuni di essi (ad esempio lo stress e il fumo di tabacco) rendono gli studi epidemiologici su questo argomento non sempre facili da condurre o da valutare.

Proprio per tali motivi, si è reso necessario mantenere attiva la sorveglianza epidemiologica nella regione Marche effettuando ulteriori indagini descrittive.

A tal proposito, desidero comunicare che a fine anno 2016 l'ARPAM ha ottenuto dalla Regione Marche l'aggiornamento dei dati sanitari, con disponibilità dei dati di mortalità e dimissioni ospedaliere a tutto l'anno 2013. Da allora sono in corso attività di aggiornamento delle valutazioni epidemiologiche di molte realtà comunali e regionali.

Tra tali attività segnalo la prossima revisione da parte dell'ARPAM anche dello studio citato sull'abortività spontanea tra le donne residenti nella regione.

Inoltre, sono in via di pubblicazione le valutazioni – comprendenti osservazioni (con metodologie epidemiologiche in parte diverse) sull'abortività spontanea – sui residenti in alcuni comuni delle Marche.

Oltre all'aggiornamento dei dati sanitari, sono state acquisite altresì nuove fonti di dati ambientali, in particolare sui contaminanti atmosferici, ricavati da sistemi combinati di catasto delle emissioni, analisi dei risultati delle centraline di

monitoraggio della qualità dell'aria, rilievo analitico con strumenti posti su satelliti e modellizzazione matematica della distribuzione superficiale (ricadute) riferite all'anno 2010.

In altri termini, l'ARPAM sta ripetendo lo studio richiamato nell'interrogazione utilizzando la stessa metodologia, ma con disponibilità di dati ambientali e sanitari più aggiornati.

Dalla prima analisi di questi dati ambientali, confrontati con le diverse fonti disponibili in precedenza e riferite al 2007, l'ARPAM ha rilevato una generale tendenza alla riduzione delle esposizioni ai contaminanti atmosferici.

In conclusione, mi sento di poter rassicurare l'onorevole interrogante sulla costante attenzione risposta dal Ministero della salute alla problematica in esame: l'Istituto Superiore di Sanità, infatti, ha in progetto l'aggiornamento dello studio epidemiologico « Sentieri » sulle popolazioni residenti nei Siti di Interesse Nazionale (SIN di Falcona Marittima). Inoltre, ha richiesto le risultanze dell'indagine in corso, al fine di valutare eventuali ipotesi di implementazione di studi più specifici ed etiologici. Ciò consentirà al Ministero della salute di valutare le iniziative più idonee da adottare per la risoluzione delle criticità evidenziate.

ALLEGATO 2

5-10206 D'Incecco: Iniziative per la cura dei pazienti affetti da malattia policistica renale autosmica dominante.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in esame, desidero preliminarmente approfondire alcuni punti riportati nell'interrogazione relativamente, in particolare, alla asserita mancata rimborsabilità dell'unico farmaco disponibile per il trattamento della malattia policistica renale autosmica dominante (ADPKD). Pertanto, ripercorrerò – sia pur succintamente – le tappe fondamentali dell'*iter* istruttorio seguito dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

In data 5 marzo 2015 la Società titolare del farmaco ha presentato all'Agenzia Italiana del Farmaco domanda di rimborsabilità del medicinale in questione.

È stato avviato, quindi, il relativo procedimento e la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) – operante presso l'AIFA – considerata la obiettiva difficoltà di identificare sottopopolazioni nelle quali il trattamento possa recare un beneficio clinico rilevante, nonché l'incertezza in merito agli effetti a lungo termine del farmaco e al profilo di sicurezza, con particolare riferimento al rischio di tossicità epatica, ha accuratamente esaminato, da settembre 2015 a marzo 2016, tutti gli aspetti connessi alla efficacia e sicurezza del farmaco in oggetto, acquisendo altresì il parere di esperti e portando avanti, attraverso il lavoro dei suoi componenti, un corposo approfondimento della tematica.

Sulla base degli elementi scientifici disponibili in quel momento, la citata Commissione ha evidenziato un rapporto costo/efficacia non favorevole al fine del rimborso della terapia da parte del SSN.

Ciò nonostante, considerata la delicatezza della problematica e gli importanti

risvolti sulla salute dei pazienti, è stato avviato, nel corso di quest'anno, il riesame della procedura che ha portato alla valutazione di ulteriori documenti che includono nuove evidenze scientifiche disponibili, allo scopo di identificare la sottopopolazione di pazienti che possano effettivamente beneficiare del trattamento con detto farmaco; ciò al fine di poterne valutare successivamente la rimborsabilità.

È stata individuata, pertanto, quale sottopopolazione, quella rispondente ai criteri delle Raccomandazioni per l'uso del principio attivo tolvaptan nel Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) e si è stimato che, con l'applicazione di tali criteri alla popolazione di pazienti affetti da detta patologia in Italia, coloro che potrebbero maggiormente beneficiare del trattamento con il farmaco in questione si aggirano in poco più di 1.800 unità su una popolazione prevalente di circa 24.000 soggetti.

Mi preme sottolineare, a questo punto, lo sforzo compiuto dalla Commissione tecnico scientifica che, pur nel permanere di una serie di criticità non del tutto superate, a seguito di audizioni anche in presenza della Società Italiana di Nefrologia, ha riconsiderato la propria decisione di ammettere il farmaco alla rimborsabilità (in classe A-PHT/RNRL) per i pazienti di età tra i 18 e i 50 anni, con malattia renale cronica di grado 2 e 3 A.

Desidero rassicurare, pertanto, gli onorevoli interroganti che il farmaco verrà sottoposto a registro al fine di permettere il monitoraggio dell'efficacia: i pazienti già in trattamento (provenienti dai *trials* clinici) saranno inseriti nel registro di mo-

nitoraggio purché eleggibili al momento dell'avvio del trattamento secondo i criteri stabiliti dal registro stesso.

Fatta questa necessaria precisazione e passando al merito dei quesiti posti dagli onorevoli interroganti, è noto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) prevede l'inserimento del Rene Policistico Autosomico Dominante (RPAD) tra le malattie croniche ed invalidanti (codice di esenzione 062). Pertanto, i pazienti potranno usufruire, in regime di esenzione, delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia e per la prevenzione delle complicanze e degli eventuali aggravamenti.

Ciò che mi preme evidenziare è la circostanza che tale previsione avrà l'effetto di migliorare la presa in carico e l'assistenza dei pazienti, ritardando la progressione della patologia verso l'insufficienza d'organo e la necessità del trattamento dialitico. Ciò rappresenta un passo in avanti importante per tutti coloro che sono affetti da tale patologia.

Sarà cura, pertanto, del Ministero della salute, da sempre attento alla tematica in questione, monitorare gli effetti legati all'aggiornamento dei LEA con specifico riferimento a detta patologia e valutare l'opportunità di adottare iniziative mirate nell'interesse dei pazienti e del buon funzionamento del nostro Sistema Sanitario Nazionale.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI ALLA V COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Atto n. 421);

rilevato che, nell'ambito delle risorse da destinare alla prevenzione del rischio sismico di cui alla lettera *h*) della tabella degli interventi allegata al predetto schema di decreto, tra gli edifici oggetto della verifica di vulnerabilità sismica e degli interventi di miglioramento sismico non sono inclusi quelli ospedalieri;

considerato, al riguardo, che l'articolo 14-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevede che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuino sui presidi ospedalieri nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3,

dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, nonché la valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture medesime;

evidenziato altresì che le varie ordinanze di protezione civile emanate a seguito dei principali eventi sismici verificatisi negli ultimi anni hanno sempre inserito gli edifici sanitari tra quelli strategici, sia ai fini di una loro pronta messa in sicurezza sia per le finalità di prevenzione generale del rischio sismico nelle aree già colpite da siffatti eventi,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e formula il seguente rilievo:

nell'ambito delle risorse da destinare alla prevenzione del rischio sismico, di cui alla lettera *h*) della tabella degli interventi allegata allo schema di decreto in esame, si provveda ad inserire, tra i Ministeri destinatari di tali risorse, anche il Ministero della salute, in relazione alla verifica di vulnerabilità sismica e agli interventi di miglioramento sismico da effettuare sugli ospedali.

ALLEGATO 4

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo procedure di accreditamento ad evidenza pubblica, di monitoraggio annuale dei requisiti posseduti e di pubblicazione sul sito dell'Aifa dell'elenco dei centri autorizzati, con il collegamento al sito istituzionale del centro clinico, che deve essere dotato di un'apposita sezione dedicata alla trasparenza in cui, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, siano resi pubblici tutti i nominativi e i *curriculum* dei soggetti coinvolti nella sperimentazione e tutte le sperimentazioni attivate, in corso o concluse e autorizzate, nonché i correlati finanziamenti e *budget* di spesa ed i relativi contratti.

- 1. 24.** Colonnese, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , avendo ottenuto previamente il consenso informato del paziente sull'uso del materiale biologico che lo riguarda direttamente.

- 1. 18.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Rondini.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: sperimentazione clinica *aggiungere le seguenti:* , garantendo il coinvolgimento delle associazioni di pazienti, soprattutto nel caso delle malattie rare,.

- 1. 20.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Rondini.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

2-bis) la garanzia che gli incaricati alla validazione e valutazione della domanda siano privi di conflitti di interesse personali e finanziari e che assicurino la propria imparzialità mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 73 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

2-ter) la costituzione presso l'Istituto superiore di sanità di un elenco nazionale di soggetti qualificati e con adeguata esperienza, selezionati mediante avvisi pubblici, sulla base di criteri e requisiti predefiniti.

- 1. 31.** (*Ulteriore nuova formulazione*) Colonnese, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 3), aggiungere il seguente: *3-bis)* la previ-

sione, mediante decreto del Ministro della salute, con riferimento ai contratti per le sperimentazioni, di meccanismi di compensazione o di partecipazione agli eventuali utili derivanti dalla commercializzazione dei risultati delle ricerche o delle sperimentazioni effettuate in centri pubblici di ricerca, attraverso l'individuazione di apposite percentuali e delle modalità di assegnazione delle stesse, da riconoscersi per la parte prevalente ai medesimi centri di ricerca e per la restante parte ai fondi per la ricerca gestiti dal Ministero della salute, laddove non sia prevista, nei predetti contratti, una diversa modalità di remunerazione o di compensazione.

1. 43. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Al comma 2, lettera h), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

4) che la sperimentazione clinica dei medicinali si avvalga di professionalità specifiche nel campo della gestione dei dati e del coordinamento della ricerca.

1. 44. Il Relatore.

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole da: personale medico, sanitario e socio-sanitario fino alla fine della lettera con le seguenti: personale operante presso le strutture sanitarie e sociosanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali, sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali.

1. 100. Il Relatore.

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: e su percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici.

1. 15. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Rondini.

Al comma 2, lettera m), numero 2), sostituire le parole da: entro i limiti fino alla fine del numero con le seguenti: a progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta.

1. 10. Murer, Fossati, Fontanelli.

Al comma 2, lettera m), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: e le norme sulla trasparenza e l'assenza di conflitti d'interesse previste dalla presente legge, nonché di meccanismi sanzionatori.

1. 38. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dal'Osso, Di Vita.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: o) riordino della normativa di cui al decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, in particolare dell'articolo 1, comma 2, lettera d), nella parte in cui prevede che « la sperimentazione non sia finalizzata né utilizzata allo sviluppo industriale del farmaco o comunque a fini di lucro », prevedendo la possibilità di cessione ed utilizzazione dei dati relativi alla sperimentazione a fini registrati all'azienda farmaceutica, per valorizzare l'uso sociale ed etico della ricerca, e stabilendo che l'azienda farmaceutica rimborsi le spese dirette e indirette connesse alla sperimentazione, nonché le mancate entrate connesse alla connotazione di studio come non profit.

1. 102. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: articolo 14 aggiungere le seguenti: , commi da 1 a 3 ,.

1. 46. Fauttilli, Carnevali.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Applicazione e diffusione della medicina di genere all'interno del Sistema Sanitario Nazionale). – 1. Il Ministro della salute, sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e avvalendosi del Centro nazionale di riferimento della medicina di genere dell'Istituto superiore di sanità (ISS), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge predispone, con proprio decreto, un piano volto alla diffusione della medicina attenta alle differenze per sesso e genere (« medicina di genere »), mediante divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie inerenti alla ricerca, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura basate sulle differenze derivanti dal sesso e dal genere, al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale (SSN) in modo omogeneo sul territorio nazionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) orientamento, a livello nazionale, attento alle differenze di sesso e di genere nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura, prevedendo un approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche e le scienze umane, al fine di garantire l'appropriatezza delle cure;

b) promozione e sostegno della ricerca biomedica, farmacologica e psico-sociale basata sulle differenze di sesso e di genere;

c) promozione e sostegno dell'insegnamento della medicina di genere, garantendo adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale medico e sanitario;

d) promozione e sostegno dell'informazione pubblica sulla salute e sulla gestione delle malattie in un'ottica di differenza di sesso e di genere.

3. Il Ministro della salute, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, inserisce tra gli obiettivi del Patto per la salute la promozione e il sostegno alla medicina di genere

quale approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche promuovendo:

a) progetti di ricerca biomedica, farmacologica e socio-psicologica selezionati tramite l'indizione di bandi nazionali, finanziati dallo Stato;

b) progetti di ricerca biomedica, farmacologica e socio-psicologica, sottoposti alla valutazione dei comitati etici per la ricerca regionali e locali;

c) l'adozione di linee guida attente alle differenze per sesso e genere per la pratica clinica delle diverse patologie;

d) l'adozione da parte delle aziende sanitarie locali e ospedaliere di obiettivi divulgativi, formativi e clinici di medicina di genere, rivolto ai dipendenti e alla popolazione;

e) la sensibilizzazione delle riviste scientifiche ai fini dell'accreditamento di pubblicazioni attente ai determinanti sesso e genere.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i rispettivi piani sanitari agli obiettivi del Patto per la salute stabiliti ai sensi del comma 3.

5. Il Ministro della salute emana apposite raccomandazioni destinate agli ordini e ai collegi delle professioni sanitarie, alle società scientifiche e alle associazioni di operatori sanitari non iscritti a ordini o collegi, volte a promuovere l'applicazione della medicina di genere in tutto il territorio nazionale.

6. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predispone un Piano formativo nazionale per la medicina di genere volto a garantire la conoscenza e l'applicazione dell'orientamento alle differenze sessuali e di genere nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura. Tali corsi sono attivati in tutte le classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie e sono recepiti nei piani formativi delle

aziende sanitarie con requisiti per l'accreditamento nell'educazione continua in medicina.

7. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sulle azioni di promozione e di sostegno della medicina di genere attuate nel territorio nazionale sulla base delle

indicazioni di cui al presente articolo, anche attraverso un Osservatorio specificamente dedicato, istituito presso gli Enti vigilati dal Ministero della salute.

1. 01. Paola Boldrini, Lenzi, Beni, Sbroli-
lini, Amato, Mariano, Miotto, D'Incecco,
Carnevali, Patriarca.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11675 Mucci: Transizione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali alla modalità operativa digitale	162
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	170
5-11676 Benedetti: Riprogettazione delle opere irrigue e il restauro della rete consortile per affrontare i periodi di siccità	162
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	171
5-11677 Zaccagnini: L'introduzione di programmi e clausole di salvaguardia e di blocco temporaneo delle importazioni a tutela della produzione agricola italiana	162
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	172
5-11678 Di Stefano: Emanazione dei bandi di accesso alle agevolazioni previste per i Contratti di filiera e i Contratti di distretto	163
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	173
5-11679 Oliverio: Ritardi nell'erogazione, da parte di Agea, dei fondi 2007-2013, dei premi e dei finanziamenti per le assicurazioni agevolate	163
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	174

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario sugli emendamenti</i>)	163
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	164
Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso. Atto n. 425 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	164
Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Atto n. 427 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	166

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian	168
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CI, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop, Unci agro-alimentare, nonché di rappresentanti di OI Pomodoro da industria Nord Italia e dell'Associazione nazionale industriali conserve alimentari e vegetali (ANICAV), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-01255 Romanini, 7-01259 Mongiello, 7-01270 Gallinella e 7-01274 Zaccagnini, su iniziative a sostegno della filiera del pomodoro

169

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.10

5-11675 Mucci: Transizione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali alla modalità operativa digitale.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Mara MUCCI (CI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mara MUCCI (CI), replicando, si dichiara non soddisfatta per la risposta ricevuta, evidenziando come il tema che ha posto si ripercuota sull'efficienza dei sistemi informativi del MIPAAF. L'interrogazione che ha presentato fa infatti seguito all'attività conoscitiva svolta dalla Commissione monocamerale d'inchiesta sulla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni – alla quale appartiene – che ha fatto emergere l'assenza di com-

petenze specifiche in campo informatico in AGEA, cosa che non consente l'ottimale utilizzo dell'attività del SIAN e che produce le conseguenze a tutti note in termini di inefficienza dell'operato dell'organismo.

5-11676 Benedetti: Riprogettazione delle opere irrigue e il restauro della rete consortile per affrontare i periodi di siccità.

Silvia BENEDETTI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvia BENEDETTI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta per la risposta ricevuta. Da tale risposta emerge infatti la notevole quantità di risorse stanziata dal Governo per gli interventi idrici. Resta però evidentemente da valutare e verificare quale sia il ritorno di tali destinazioni di risorse e cioè, concretamente, quali opere siano state eseguite o si intendano eseguire. Risulta altresì necessario monitorare quali siano le proposte avanzate dai Consorzi di bonifica e quale sia la situazione degli invasi, in relazione alla quale il suo gruppo ha da tempo posto l'esigenza che sia adottato un Piano nazionale.

5-11677 Zaccagnini: L'introduzione di programmi e clausole di salvaguardia e di blocco temporaneo delle importazioni a tutela della produzione agricola italiana.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Adriano ZACCAGNINI (MDP), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta ricevuta, non risultandogli chiaro se il Governo abbia già formalmente depositato la richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia o meno.

5-11678 Di Stefano: Emanazione dei bandi di accesso alle agevolazioni previste per i Contratti di filiera e i Contratti di distretto.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta ricevuta, corredata di una dovizia di dati e di informazioni. Resta tuttavia, evidentemente, da verificare se il Governo sarà altrettanto solerte ed efficiente nel dare attuazione al complesso degli impegni assunti ed a rispettare la tempistica enunciata.

5-11679 Oliverio: Ritardi nell'erogazione, da parte di Agea, dei fondi 2007-2013, dei premi e dei finanziamenti per le assicurazioni agevolate.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto per la risposta ricevuta che giudica completa e dettagliata e indicativa

dell'impegno che il Governo sta approfondendo per risolvere la situazione che ha evidenziato nella sua interrogazione.

D'altro canto, pur comprendendo le difficoltà che Agea incontra nell'erogazione dei pagamenti, stante il numero cospicuo delle richieste – pari ad un milione e corrispondente alla somma di quelle avanzate in ciascuno degli altri grandi Paesi europei – non può sottacere il fatto che i ritardi nei pagamenti e nei finanziamenti per le assicurazioni agevolate producono un danno enorme ai nostri agricoltori e creano un grande malcontento: sulla base di un recente sondaggio, l'80 per cento degli agricoltori non risulta soddisfatto dell'operato di Agea. Senza considerare che ai ritardi nei pagamenti si somma un cattivo funzionamento del sistema informatico che ha costretto gli agricoltori italiani ad inviare le richieste di notte stanti i malfunzionamenti diurni del sistema.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere contrario sugli emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, al quale si riconosce efficacia vincolante per la Commissione XIV.

L'espressione di un parere favorevole da parte della Commissione, anche con condizioni o osservazioni, sarà assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno quindi essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati dalla stessa Commissione contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Avverte che sono state trasmesse dalla XIV Commissione quattro proposte emendative. Si tratta degli emendamenti 9.3 Gianluca Pini e 9.4, 9.5 e 9.6 Zaccagnini.

Paolo COVA (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere contrario su tutte le proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione. In proposito, fa in particolare presente che l'emendamento 9.3 Gianluca Pini modifica i contenuti necessari dei documenti di accompagnamento dei prodotti composti a base di caseinati espungendo dalla bolla di accompagnamento riferimenti essenziali – quali l'indicazione del Paese terzo d'origine – ai fini della tracciabilità dei prodotti. Gli emendamenti 9.4, 9.5 Zaccagnini riproducono invece nella sostanza i contenuti di due emendamenti già approvati dalla Commissione, mentre l'emendamento 9.6, intervenendo sul sistema sanzionatorio al fine di ridurre le sanzioni stabilite all'articolo 9 non appare a suo avviso condivisibile.

La Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore sulle proposte emendative 9.3 Gianluca Pini e 9.4, 9.5 e 9.6 Zaccagnini.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso.

Atto n. 425.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giovanni FALCONE (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, sottoposto a parere parlamentare, è stato predisposto in base alla delega contenuta nell'articolo 31 della legge n. 154 del 2016, ed è composto da 16 articoli e 5 allegati.

Ricorda in proposito che l'articolo 31 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato o venduto, o posto in vendita o comunque immesso al

consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione « riso ».

Ricorda altresì che la normativa attualmente vigente nel settore del riso è piuttosto risalente e che, in particolare, la legge 18 marzo 1958, n. 325, recante disciplina del commercio interno del riso, che si intende abrogare con il presente provvedimento, prevede che le diverse varietà di riso greggio coltivato possano essere vendute, una volta effettuata la trasformazione in riso commestibile, secondo la denominazione prevista ogni anno con un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge).

L'ultimo decreto cosiddetto « mercato interno » che risulta emanato ai sensi dell'articolo 2 della citata legge del 1958, è il decreto ministeriale 30 settembre 2016 recante « Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso per l'annata agraria 2016/2017 » (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 2016)

L'attuale normativa, pertanto subordina ogni anno la commercializzazione, da parte delle imprese risicole, delle nuove varietà entrate in produzione, all'emanazione del decreto citato, condizione che costituisce un vero e proprio ostacolo, per i produttori, all'introduzione sul mercato delle nuove varietà frutto delle ricerche agronomiche più avanzate.

La normativa risalente, inoltre, consente l'utilizzo della parola « riso » nell'etichettatura dei prodotti innovativi a base di riso, con la conseguenza di un intollerabile affievolimento della tutela del consumatore, destinatario di informazioni poco chiare e che facilmente rischiano di indurre in errore. Per questo motivo, si è reso quanto mai urgente introdurre nell'ordinamento, norme relative alla vendita fondate su criteri di classificazione chiari ed oggettivi non più legate alla pubblicazione di un decreto annuale.

Lo schema di decreto legislativo in esame è volto pertanto, a dotare la filiera

risicola di strumenti giuridici basati su criteri oggettivi e trasparenti e determinati per poter « classificare », dal punto di vista della vendita, l'inestimabile patrimonio varietale italiano. Infatti, le varietà di riso iscritte nel registro nazionale sono attualmente 200 e tale numero è di per sé sufficiente a porre in evidenza le dimensioni e l'importanza della realtà produttiva.

E difatti l'intervento proposto risponde proprio allo scopo di consolidare in vere e proprie denominazioni di vendita le denominazioni varietali oggi più note e maggiormente utilizzate, che sono un patrimonio della filiera risicola italiana, come previsto dai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Ricorda ancora, che lo schema di provvedimento è stato discusso nell'ambito del Tavolo di filiera del riso, costituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 agosto 2011, n. 3651, composto dai rappresentanti designati dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, dai rappresentanti delle Regioni e delle province autonome nonché degli Enti vigilati e dalle Società partecipate dal Ministero, tra i quali l'Ente Nazionale Risi.

In merito al tavolo in questione, sono emerse le istanze relative all'adeguamento della normativa nazionale alle norme dell'Unione europea e all'esigenza di evitare l'aggravio degli oneri a carico delle imprese italiane risicole.

A tal fine, desidera evidenziare che il tavolo di filiera del riso, ha rappresentato l'occasione per mettere al centro dell'attenzione, le diverse esigenze provenienti dai territori nazionali ad alta vocazione risicola, primo fra tutti il Piemonte, i cui produttori da tempo sollecitavano la riscrittura della « legge di mercato » del riso, in attesa di riforma dagli anni '50.

Pertanto, il testo del provvedimento all'esame richiama quello già noto e discusso dalla filiera e poi definito a luglio

2015 e possiamo dire che non si discosta nei principi generali dalla versione di due anni fa.

Oltre ad alcune modifiche formali, sono degne di rilievo i ritocchi apportati in merito all'articolo 3 comma 7 concernente la disciplina delle cosiddette « miscele dei risi colorati ».

Conclude evidenziando come questo schema di decreto legislativo, rientri all'interno delle numerose deleghe che chiameranno il Governo ad esercitare scelte politiche in moltissimi campi, a testimonianza della grandissima attenzione che l'Esecutivo ed in particolare il Ministro Martina, hanno dato all'agricoltura italiana in questa legislatura, vero motore trainante dell'economia nazionale.

Al riguardo, si limita a citare il riaspetto della legislazione agricola, dell'organizzazione economica sino alle tematiche più squisitamente settoriali come appunto esempio la riscrittura della « legge di mercato » del riso o la ridefinizione della legislazione sulla riproduzione animale per una corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico.

Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Atto n. 427.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, fa presente che lo schema di

decreto in esame – assegnato alla Commissione Agricoltura ai fini dell'espressione del parere di competenza, da rendere entro il 21 luglio p.v. – contiene il Piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio di produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica.

Il Piano di ricerca straordinario, di durata triennale, si articola in due grandi progetti (o aree tematiche) denominate, rispettivamente, « Biotecnologie sostenibili per l'agricoltura italiana » e « AgriDigit – Agricoltura digitale ». Esso prevede anche una terza parte (Investimenti) relativa alla realizzazione di strutture ed all'acquisto di attrezzature.

Il presupposto normativo dell'atto all'esame è rappresentato, come noto, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità per il 2016).

Lo schema di decreto ministeriale in oggetto è corredato della relazione illustrativa, del Piano del CREA allegato e del parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 25 maggio 2015.

In tale ultima sede, è stato concordato che, successivamente all'approvazione del Piano, in fase di predisposizione delle singole schede di progetto, dovranno essere meglio demarcate, al fine di evitare sovrapposizioni di attività e finanziamenti, le attività e i progetti che fanno capo a questo Piano straordinario rispetto alle restanti attività svolte dal CREA, da valutare insieme alla Rete dei referenti regionali per la ricerca. Relativamente alla voce Investimenti (attrezzature e strutture), in fase di predisposizione delle schede di progetto, si è altresì convenuto che sia fornita una più precisa descrizione degli investimenti previsti con un chiaro collegamento degli stessi sia con i singoli sottoprogetti sia con le attività individuate nei *Work-package*.

Al riguardo, la relazione illustrativa del Governo fa puntualmente presente che,

nelle successive fasi operative, le singole linee di attività individuate dovranno essere opportunamente integrate da specifiche schede di ricerca al fine di consentire una efficace valutazione sia dei costi dei singoli sotto-progetti sia una definizione concreta dei tempi di attuazione.

Venendo ai contenuti dell'atto all'esame, fa presente che il primo progetto dedicato alle « Biotecnologie sostenibili per l'agricoltura italiana » ha l'obiettivo di rilanciare il settore delle biotecnologie applicate al miglioramento genetico, per costituire nuovi genotipi vegetali con migliori proprietà nutrizionali, adatti alle nuove esigenze colturali e con maggiore resistenza alle avversità biotiche e abiotiche, anche attraverso la valorizzazione di varietà tradizionali, con benefici per gli agricoltori, i consumatori e l'ambiente.

L'urgenza di tale sperimentazione è legata ai cambiamenti che l'agricoltura italiana è chiamata ad affrontare nei prossimi anni in relazione all'esigenza di un incremento delle produzioni, dell'adattamento delle piante ai cambiamenti climatici e dell'adozione di pratiche agricole rispettose dell'ambiente. Nel piano viene sottolineato come l'Italia, pur possedendo una grande ricchezza di germoplasma di molte specie agrarie, dipenda in maniera significativa dall'estero per i materiali di moltiplicazione.

Il progetto prevede un finanziamento complessivo di euro 8.567.000, di cui euro 6.080.000,00 per attività di ricerca da realizzare in 10 sotto-progetti ed euro 2.487.000,00 per attrezzature ed investimenti.

Il piano intende investire sulle nuove tecnologie di miglioramento genetico: la *cisgenesis* e il *genome editing*, analoghe alle tecniche convenzionali di miglioramento genetico e, rispettivamente, all'incrocio e alla mutagenesi e diverse dalle tecniche legate alla mutazione genetica degli organismi.

Le ricerche saranno organizzate in modo da raggiungere per le singole specie gli obiettivi ritenuti necessari, differenziati a seconda se hanno riguardo ai *caratteri agronomici* (per es. incremento della pro-

duktività), ai *caratteri qualitativi* (per es. la qualità nutrizionale o la qualità e stabilità delle produzioni) e alla resistenza a malattie e stress.

Tali obiettivi sono quindi associati a seconda delle specificità delle piante da frutto (agrumi, fragola e kiwi, albicocco, ciliegio, pesco, melo e pero), delle specie orticole (pomodoro, melanzana, carciofo e basilico), delle grandi culture (frumento e riso), della vite, dell'olivo e del pioppo.

Sono, poi, previsti, sottoprogetti trasversali, relativi alla valutazione di resistenza alle malattie, all'incremento di produttività in frumento duro (*pathway* ormonali) e all'impatto socio economico e nei mercati.

Il progetto AgriDigit – Agricoltura digitale ha, invece, come obiettivo generale, la realizzazione di un sistema « tecnologie-dati-servizi-conoscenza », a supporto dei processi decisionali di vario livello nel settore agricolo italiano, dall'assistenza operativa di pieno campo, alle analisi di livello strategico di soggetti pubblici e collettivi.

In proposito, nel progetto, si precisa che « Lo sviluppo prorompente delle innovazioni impiegabili nel campo dell'agricoltura digitale, pur nella attuale caoticità delle singole proposte, ha evidenziato la possibilità di un cambiamento di paradigma nella impostazione produttiva dell'azienda agraria e dei territori, raccordando la fase produttiva con la trasformazione sino a raggiungere il consumatore. Siamo molto probabilmente all'alba di una rivoluzione delle scienze agrarie che segnerà una fondamentale evoluzione dell'agricoltura moderna, indotta dalla necessità di un incremento di efficienza, da una ritrovata consapevolezza della complessità delle tematiche e da un accresciuto rispetto per l'uomo, il cibo, l'ambiente ed il clima.

Il nuovo paradigma scaturisce così dalle innumerevoli innovazioni disponibili che permettono di aumentare in tempo reale le conoscenze e conseguentemente le proprie capacità professionali.

Sotto il nome di Agricoltura 4.0 si può identificare quel complesso di ausili tec-

nologici e formativi che inducono una conoscenza ed una intelligenza aumentata, di cui devono poter disporre tutti, in qualsiasi luogo e per qualsiasi segmento produttivo.

Sono componenti del sistema Agricoltura 4.0 gli « ambienti social » alimentati dall'evoluzione delle tecnologie ICT, le innovazioni tecnologiche nel campo della sensoristica, dell'ottica e della robotica, gli avanzamenti realizzati dalla conoscenza e dalla ricerca all'interno delle produzioni primarie e della trasformazione agroalimentare. »

La realizzazione del progetto AgriDigit si articola in 5 sub-progetti che affrontano quattro linee di attività principali oltre ad una azione trasversale per lo sviluppo di una infrastruttura informatica. Ogni singolo sottoprogetto è, a sua volta, organizzato in *Work-package* e *task*.

Nel dettaglio, i sub-progetti riguardano, le AgroFiliera, gli AgroModelli, la Selvicoltura, la Zootecnia, la Viticoltura e AgriInfo.

Il costo complessivamente previsto nel progetto AgriDigit ammonta ad euro 12.433.000,00 di cui euro 7.965.000,00 per attività imputabili ai sotto-progetti ed euro 4.468.000,00 per attrezzature ed investimenti.

Infine, relativamente alla voce *Investimenti*, è prevista una spesa totale di euro 6.955.000,00, di cui euro 2.487.000,00 per il progetto « AgriDigit – Agricoltura digitale ».

Come già anticipato, ricorda che, in relazione a questa voce, in sede di Conferenza Stato-regioni, si è convenuto che, in fase di predisposizione delle schede di progetto, sia fornita una più precisa descrizione degli investimenti previsti con un chiaro collegamento degli stessi sia con i singoli sottoprogetti sia con le attività individuate nei *Work-package*.

Conclusivamente, fa presente che i contenuti del Piano, che ha testé illustrato sinteticamente, rappresentano la base del confronto parlamentare, che spera sia ricco e proficuo, e si dichiara sin da subito pronto a valutare il contributo di ciascuno ed a prendere in considerazione l'oppor-

tunità di svolgere alcune audizioni che possano chiarire gli aspetti più problematici del Piano all'esame.

Loredana LUPO (M5S), prendendo atto della portata del Piano all'esame – fondamentale per lo sviluppo della ricerca in agricoltura – e del cospicuo stanziamento per esso previsto, osserva però come la sua reale portata sia da valutare in stretta connessione con il processo di così detta razionalizzazione e di riorganizzazione dell'ente e di riordino delle sedi di ricerca che, in molte regioni si sta dimostrando difficoltoso e foriero di disfunzioni e di inefficienze. L'esame del Piano non può neanche a suo avviso prescindere dalla debita considerazione dello stato in cui versano i ricercatori del CREA, lavoratori precari da molti anni, ma senza i quali i progetti previsti dal Piano non potrebbero essere attuati.

Colomba MONGIELLO (PD) ricorda come sul tema della condizione di precarietà nella quale versano i ricercatori del CREA il suo Gruppo si sia più volte speso richiedendo misure adeguate al fine di porre rimedio a questa situazione di precarietà che – nei fatti – si sta stabilizzando.

Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 28 giugno 2017.

**Disposizioni in materia di agricoltura contadina.
C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni
e C. 3361 Schullian.**

Il Comitato si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 giugno 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 giugno 2017.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CI, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop, Unci agroalimentare, nonché di rappresentanti di OI Pomodoro da industria Nord Italia e dell'Associazione nazionale industriali conserve alimentari e vegetali (ANICAV), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-01255 Romanini, 7-01259 Mongiello, 7-01270 Gallinella e 7-01274 Zaccagnini, su iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.30.

ALLEGATO 1

5-11675 Mucci: Transizione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali alla modalità operativa digitale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In ordine alla richiesta formulata dall'interrogante circa la nomina del responsabile alla transizione digitale, desidero segnalare che le competenze in materia di informatizzazione e digitalizzazione di questo Ministero sono assegnate al Direttore Generale per gli Affari Generali e per i Rapporti con gli Enti Territoriali (AGRET), incardinato nel Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca.

L'incarico del precedente Direttore Generale AGRET è stato ricoperto fino al 31 maggio 2017 in quanto è cessato per sopraggiunti limiti di età.

Al termine dell'iter amministrativo di individuazione del nuovo Direttore Generale AGRET e della successiva fase di controllo presso gli Organi preposti, questa Amministrazione provvederà formalmente all'individuazione del Responsabile alla transizione digitale previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

Con riferimento alla seconda richiesta circa la volontà che parte delle professionalità tecniche presenti in SIN Spa debbano essere spostate in Agea, mi preme ricordare che il decreto-legge n. 51 del 2015, ha stabilito che AGEA provveda alla gestione e sviluppo dei servizi del SIAN attraverso affidamento a terzi del servizio e mediante procedura ad evidenza pubblica.

L'intera procedura di gara è svolta nell'ambito di un protocollo di intesa, monitoraggio e vigilanza collaborativa tra MIPAAF, ANAC, CONSIP e AGEA e dovrebbe concludersi alla fine di quest'anno con aggiudicazione dei quattro lotti messi a gara.

Per quanto attiene ai dipendenti di Sin, in adempimento alla previsione del decreto-legge n. 51 del 2015, gli atti di gara prevedono una clausola di salvaguardia dei livelli occupazionali in ossequio alle regole generali di tutela della concorrenza, con garanzia della salvaguardia dei livelli occupazionali.

Ricordo inoltre che l'Agenzia è oggetto di un processo di riforma, secondo le linee previste dalla legge n. 154 del 2016 e in tale ambito si renderà necessario dotare l'Ente di una organizzazione idonea a rispondere al compito istituzionale di gestione del SIAN nel nuovo modello di gestione (affidamento a terzi), nell'ambito del quale sono anche ricompresi i servizi di digitalizzazione dell'amministrazione.

Evidenzio infine che il legislatore si sta occupando del superamento dell'attuale modello di gestione del SIAN mediante società mista a maggioranza pubblica e con esso della salvaguardia del personale dipendente di Sin Spa.

ALLEGATO 2

5-11676 Benedetti: Riprogettazione delle opere irrigue e il restauro della rete consortile per affrontare i periodi di siccità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente tengo a sottolineare come l'attenzione alla problematica della siccità legata ai cambiamenti climatici – e più in generale alla gestione della risorsa irrigua – sia di assoluta rilevanza per il Ministero, impegnato costantemente nella pianificazione e realizzazione di infrastrutture per l'irrigazione che consentano una gestione dell'acqua puntuale ed efficiente.

Negli ultimi dieci anni, sono stati fatti investimenti per oltre 1 miliardo di euro in un lavoro non interrotto di ammodernamento, necessario per introdurre tecniche di irrigazione che mirano a ridurre sempre più lo spreco, e ad aumentare la disponibilità della risorsa idrica: i cantieri per la realizzazione di opere per l'irrigazione sono aperti, non si sono mai chiusi ed il « parco progetti » è costantemente aggiornato.

Per quanto attiene agli interventi programmati, faccio riferimento al Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020, con particolare riguardo alla misura investimenti irrigui, fortemente voluta dal Ministero e condivisa dalle Regioni, con cui sono stati destinati per tali finalità 300 milioni di euro.

Proprio in questi giorni ci pervengono le proposte progettuali per l'efficientamento nell'uso dell'acqua in agricoltura

con mirati investimenti atti a migliorare la capacità di accumulo delle acque e le modalità di gestione della risorsa idrica a fini irrigui.

A queste risorse, vanno aggiunte le ulteriori previste dal Fondo Sviluppo e Coesione, assegnate con Delibera Cipe del 1° dicembre 2016, ed in particolare al sotto piano investimenti irrigui cui sono stati destinati 295 milioni di euro: saranno rese disponibili attraverso uno specifico bando, non appena conclusa la procedura selettiva dei primi 300 milioni di provenienza UE.

A ciò si aggiunga l'assegnazione – disposta con la proposta di riparto delle risorse del Fondo istituito per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese – pari a 107,65 milioni di euro.

Contiamo dunque di realizzare nei prossimi anni investimenti fondamentali per il sostegno delle produzioni agricole di qualità, per il contrasto ai cambiamenti climatici e la messa in sicurezza dei territori interessati: a dimostrazione dell'importanza attribuita al settore agricolo, comprovata dal fatto di non aver atteso l'insorgenza del problema siccità per programmare un pacchetto di risorse da spendere nei prossimi anni superiore a 700 milioni di euro.

ALLEGATO 3

5-11677 Zaccagnini: L'introduzione di programmi e clausole di salvaguardia e di blocco temporaneo delle importazioni a tutela della produzione agricola italiana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Evidenzio che la questione del progressivo aumento delle importazioni di riso lavorato e riso grezzo dai Paesi EBA, Cambogia e Myanمار è già stata portata all'attenzione del Consiglio dei Ministri dell'agricoltura UE.

Anche in occasione del Consiglio dei Ministri del 12 giugno scorso in Lussemburgo abbiamo rappresentato lo stato di particolare difficoltà che sta attraversando il settore e sollecitato la Commissione europea ad attivare misure specifiche per evitare l'ulteriore penalizzazione dei nostri produttori.

In ogni caso, con il Ministero dello sviluppo economico, abbiamo già chiesto alla Commissione europea di attivare la clausola di salvaguardia.

Faccio presente inoltre che il Ministro Martina ha promosso un incontro ad alto livello con gli altri Ministri dei Paesi europei produttori (Portogallo, Spagna, Francia, Grecia, Romania, Bulgaria e Ungheria), programmato a Bruxelles per il

prossimo 17 luglio, per condividere un'azione congiunta, a sostegno del settore risicolo, nei confronti della stessa Commissione europea.

Ad ogni modo, siamo in costante contatto con i competenti servizi ministeriali degli altri Paesi produttori con i quali abbiamo avuto un incontro nel febbraio scorso a Milano nell'ambito degli Stati generali del riso. Tale iniziativa, che ha visto la partecipazione anche degli *stakeholders* dei Paesi europei produttori di riso, è stata oggetto di una discussione nell'ambito del Consiglio dei Ministri dell'agricoltura del marzo scorso.

Sottolineo infine che, per quanto concerne la questione degli accordi commerciali, il Ministero ha sempre rappresentato l'esigenza di prevedere l'introduzione del principio di equità e reciprocità, prevedendo specifiche compensazioni in modo da evitare ingiuste penalizzazioni settoriali.

ALLEGATO 4

5-11678 Di Stefano: Emanazione dei bandi di accesso alle agevolazioni previste per i Contratti di filiera e i Contratti di distretto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo ai temi sollevati dall'interrogante, preciso che l'articolo 63 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di « Attivazione nuovi contratti di filiera » prevede che i rientri di capitale e interessi dei mutui erogati per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) Spa per il finanziamento dei contratti di filiera, siano utilizzati per finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e di distretto. Tali risorse sono state già utilizzate per il finanziamento dei contratti di filiera e di distretto, III bando.

Rilevo che questo Ministero, con decreto dell'8 gennaio 2016, ha predisposto il nuovo regime di aiuti, coerente con la regolamentazione UE per il nuovo periodo

di programmazione 2014-2020; regime approvato dalla Commissione europea con decisione del 6 gennaio 2016.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, e di finanziamento agevolato a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI). Con delibera CIPE n. 24/2016, sono stati assegnati 200 milioni di euro per il finanziamento del regime agevolativo dei contratti di filiera e di distretto.

Infine, tenuto conto delle procedure previste dalla circolare del Ministro per la coesione territoriale e per il Mezzogiorno del 5 maggio 2017 in merito all'attivazione delle risorse del predetto Fondo, informo che il Ministero sta predisponendo il nuovo bando che sarà emanato in tempi brevi e segnatamente entro le prime settimane di luglio.

ALLEGATO 5

5-11679 Oliverio: Ritardi nell'erogazione, da parte di Agea, dei fondi 2007-2013, dei premi e dei finanziamenti per le assicurazioni agevolate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Agea sta lavorando in queste settimane per recuperare i ritardi registrati nell'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020. Per raggiungere questo risultato Agea ha rafforzato e riorganizzato l'intero comparto operativo.

I ritardi accumulati nella gestione della misura assicurativa del programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 non sono imputabili al malfunzionamento del sistema informatico pubblico, ma sostanzialmente alla necessità di gestire la misura assicurativa con le regole del secondo pilastro della PAC che prevedono ulteriori controlli rispetto alle modalità di gestione dello stesso intervento fino al 2014.

Si è reso quindi necessario creare un nuovo sistema informativo per la gestione della misura del Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN 2104-2020) « Gestione del rischio » integrato in ambito SIAN, sul quale si stanno ponendo in essere azioni concrete di affinamento e adattamento operativo.

In tale contesto, sono stati posti altresì in essere controlli continui e puntuali per verificare il rispetto degli obiettivi operativi intermedi e finali, che hanno coinvolto e coinvolgono tuttora le strutture di AGEA e di SIN.

A tal fine, per le misure di intervento cosiddette a superficie e animali, si prevede che il livello di informatizzazione dei processi di controllo e pagamento per le domande 2015 (circa 50 mila) raggiungerà il 98 per cento nel mese di luglio 2017 e per le domande del 2016 (circa 153.000) raggiungerà il 97 per cento nel mese di settembre 2017.

Il livello di informatizzazione raggiunto oggi è pari al 95 per cento per l'annualità 2015 e al 69 per cento per l'annualità 2016.

Riguardo ai pagamenti già erogati, per l'annualità 2015 sono stati liquidati aiuti per 73 milioni di euro a 29.700 beneficiari e per l'annualità 2016 sono stati liquidati 232 milioni di euro ad oltre 80 mila beneficiari.

Per quanto attiene alla domanda unica per l'annualità 2016, si è in questi giorni completato il pagamento del saldo entro i termini comunitari del 30 giugno. Ciò ha consentito di pagare 1.701.849.051,13 euro (oltre il 94 per cento del richiesto) a 528.112 aziende (95 per cento delle richieste).

Per l'annualità 2017, lo scorso 15 giugno si è conclusa la fase di presentazione delle domande senza incorrere nei giorni di ritardo previsti dalla regolamentazione comunitaria.

In ordine al sistema delle assicurazioni agevolate, preciso che esse sono confluite, a partire dalla campagna assicurativa 2015, nel PSRN, che è stato approvato con decisione CE del 20 novembre 2015.

La gestione delle assicurazioni nell'ambito del PSRN si connota, a regime, come un ampliamento delle possibilità di tutela per le aziende agricole che, ad esempio con lo strumento di stabilizzazione del reddito, sono oggetto di un approccio integrato ed unitario della gestione del rischio in agricoltura.

Informo, infine, che il bando per la presentazione delle domande per l'anno 2016 è stato predisposto e se ne prevede la pubblicazione entro il prossimo mese di luglio.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	175
ALLEGATO (<i>Articolo aggiuntivo presentato dalla relatrice</i>)	178

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 giugno 2017.

Michele BORDO, *presidente*, avverte innanzitutto che la relatrice ha presentato l'articolo aggiuntivo 12.04, che è in distribuzione e sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*). Ha già provveduto a trasmettere la proposta emendativa alla Commissione competente, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Avverte inoltre che sono pervenuti alcuni ricorsi avverso il giudizio di inammissibilità sulle proposte emendative al disegno di legge europea 2017, reso nella seduta di ieri, con riferimento agli articoli

aggiuntivi 2.03 e 2.04 Battelli, all'emendamento 4.4 Ferraresi, nonché all'articolo aggiuntivo 12.03 Pelillo.

Rammenta preliminarmente che il criterio di ammissibilità per le proposte emendative presentate al disegno di legge europea è riconducibile all'articolo 30, comma 3 della legge n. 234 del 2012, che indica il contenuto tipico del provvedimento. In particolare, il disegno di legge europea reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1 (obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea);

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;

d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente legge.

Alla luce delle citate disposizioni, conferma il giudizio di inammissibilità formulato, per i seguenti motivi:

articoli aggiuntivi 2.03 e 2.04 Battelli: nel 2016 la Commissione europea ha contestato all'Italia, con procedura di infrazione n. 2016/0368, il mancato recepimento nei termini della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore. L'Italia, con legge di delegazione europea 2015 (articolo 20 della legge 12 agosto 2016, n. 170) ha conferito al Governo una delega per dare attuazione alla direttiva. Tale delega è stata esercitata con decreto legislativo n. 35 del 2017, dando in tal modo integrale recepimento nell'ordinamento italiano alla disciplina europea. Non risultano allo stato contestazioni in materia da parte della Commissione europea per violazioni del diritto dell'UE e non possono pertanto ritenersi ammissibili proposte emendative volte a disciplinare nuovamente la materia;

emendamento 4.4 Ferraresi: la legge europea 2015-2016 (Legge n. 122 del 2016) ha introdotto nell'ordinamento italiano una disciplina specifica per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, al fine di rispondere ai rilievi della Commissione europea (procedura di infrazione 2011/4147), che contestava all'Italia di non aver adottato un sistema generale di indennizzo. La disciplina di cui agli articoli da 11 a 16 della Legge europea 2015-2016 garantisce pertanto il corretto recepimento della direttiva. Con l'articolo 4 del disegno di legge in esame si intende inoltre completare l'adeguamento per quanto riguarda l'ambito temporale di operatività della nuova disciplina. L'emendamento 4.4 Ferraresi, nella parte consequenziale, laddove introduce gli articoli da 4-bis a 4-quin-

quies, riscrive integralmente il regime generale introdotto dall'Italia nella scorsa Legge europea e non appare quindi fondato, sotto il profilo dell'ammissibilità, né sulla necessità di dare attuazione alla direttiva, né sulla necessità di modificare o abrogare disposizioni in contrasto con la normativa dell'UE. Inoltre, l'adozione di un nuovo sistema generale di indennizzo, nel sostituire la vigente disciplina, già notificata alla Commissione europea, manterrebbe aperta la procedura di infrazione a carico dell'Italia. Quanto agli altri emendamenti al medesimo articolo dichiarati ammissibili si fa presente che gli emendamenti 4.1 Sereni, 4.8 Pini e 4.3 Battelli, sebbene intervengano sulla disciplina recata dalla Legge europea 2015-2016, si limitano a prevedere modifiche puntuali, volte a rimuovere o sostituire specifiche prescrizioni normative che di fatto ostacolano una concreta determinazione degli importi dell'indennizzo, e che conseguentemente non hanno sinora consentito l'emanazione di apposito decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia (articolo 11, comma 3 della legge 122 del 2016). Le modifiche proposte sono pertanto necessarie a consentire l'applicazione concreta della normativa introdotta e la conseguente definitiva archiviazione della procedura di infrazione n. 2011/4147;

articolo aggiuntivo 12.03 Pelillo: in materia di gerarchia dei creditori delle banche, è in corso di esame presso le Istituzioni dell'Unione europea una proposta di direttiva (COM(2016)853 final) volta a modificare la direttiva 2014/59/UE riguardante la classificazione dei titoli di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza. Non sussiste pertanto fino alla definitiva approvazione dell'atto normativo alcun obbligo di adeguamento da parte degli Stati membri, né si potrebbe configurare un contrasto normativo che potrebbe condurre a formali contestazioni da parte dell'Unione europea. Si evidenzia peraltro che la proposta di direttiva in questione è specificamente volta a garantire un approccio comune da parte dei Paesi membri in materia di

gerarchia dei creditori delle banche, e quindi ad armonizzare la disciplina a livello europeo, superando le divergenze esistenti a livello di norme nazionali, che possono incidere negativamente sulla concorrenza nel mercato interno.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO DALLA RELATRICE

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori).

1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi ad apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da quattro funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, fornito di laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da una Azienda sanitaria locale, ovvero dall'ARPA, ove le disposizioni regionali di

attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono a tale Agenzia le competenze in materia. La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'esame teorico pratico sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente ed ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.

2. La data e la sede delle sessioni d'esame è determinata dal Prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri Prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame che raccolgono tutte le domande presentate nella regione onde razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.

3. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.

4. Il Governo è autorizzato a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle previsioni di cui al presente articolo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.

12. 04. La Relatrice.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2017: Crescita economica nel Mezzogiorno. S. 2860 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	179
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	184
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. S. 2801, approvato in un testo unificato dalla Camera (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	183
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	187
AVVERTENZA	183

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.05.

DL 91/2017: Crescita economica nel Mezzogiorno. S. 2860 Governo.

(Parere alla 5^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*).

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 5^a Commissione Bilancio del Senato sul disegno di legge S. 2860, di « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti

per la crescita economica nel Mezzogiorno ».

Il provvedimento in esame – che introduce misure a favore delle Regioni del Mezzogiorno – è costituito da 17 articoli raggruppati in quattro Capi.

Il Capo I, composto dagli articoli 1, 2 e 3, reca « Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno ».

In particolare, l'articolo 1 contempla forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura denominata « Resto al Sud » consiste nel finanziamento di progetti imprenditoriali, articolato, per il 35 per cento, in erogazioni a fondo perduto e, per il 65 per cento, in un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni, di cui i primi due di preammortamento. Essa è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti

nelle Regioni richiamate ovvero che vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria, e che mantengano nelle stesse Regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento. In considerazione della caratterizzazione regionale che assumono i progetti imprenditoriali in questione, appare necessario assicurare il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'adozione del decreto ministeriale cui è demandata l'individuazione dei criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, nonché delle modalità di attuazione, controllo e monitoraggio dei progetti ammessi (articolo 1, comma 15).

L'articolo 2 – al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle Regioni del Mezzogiorno – estende la misura « Resto al Sud » alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

L'articolo 3, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, detta disposizioni per consentire ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto, ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, per un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sola volta, terreni e aree in stato di abbandono. I Comuni sono incaricati: di una ricognizione preliminare dei terreni e delle aree di cui sono titolari; dell'indizione del bando avente ad oggetto la presentazione di progetti per la valorizzazione e l'utilizzo dei beni; della successiva assegnazione dei beni.

Il Capo II, composto dagli articoli 4 e 5, istituisce e disciplina le zone economiche speciali (ZES). In particolare, l'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per istituire, in alcune aree del Paese comprendenti almeno un'area portuale, zone economiche speciali caratterizzate dall'attribuzione di benefici – in termini economici, finanziari e amministrativi – alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno. Le modalità generali per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i

criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Al riguardo, in ragione del ruolo riservato alle Regioni quali proponenti dell'istituzione delle ZES, appare opportuno una piena condivisione da parte della Conferenza unificata sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui è demandata la definizione delle modalità di istituzione e della disciplina delle ZES (articolo 4, comma 3). Questa potrebbe essere assicurata prevedendo un'intesa. Considerati gli ambiti di competenza della ZES, anche in termini di sviluppo economico del territorio, appare inoltre necessario assicurare anche una rappresentanza degli enti di area vasta nel Comitato di indirizzo costituito come organo di amministrazione della ZES (articolo 4, comma 6); a tali enti la legge n. 56 del 2014 di riordino delle Province affida infatti funzioni di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale e governo dell'area vasta.

L'articolo 5 prevede i benefici fiscali e le altre agevolazioni, anche in termini di semplificazioni procedurali, che sono riconosciuti alle imprese già insediate nelle ZES e alle nuove che vi si insedieranno per avviare un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti. In particolare, le imprese che effettuano investimenti all'interno delle ZES possono utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre la possibilità di usufruire di tale agevolazione, nell'ambito delle ZES, è estesa fino al 31 dicembre 2020.

Il Capo III, composto dagli articoli da 6 a 9, introduce disposizioni di semplificazione.

In particolare, l'articolo 6 è finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo, con cui il Governo, le Regioni e le Città metropolitane si sono impegnati su alcuni obiettivi prioritari, fissando tempi certi per la realizzazione di interventi nel Mezzogiorno e nel resto del Paese. Dalla disposizione in questione discende un più agevole rimborso, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, delle spese effettivamente sostenute dalle Amministrazioni titolari degli interventi, nonché il ricorso all'istituto della conferenza di servizi simultanea.

L'articolo 7 è volto a promuovere, favorendo l'utilizzo dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS), la realizzazione di interventi di particolare complessità finanziati a valere sulle risorse nazionali ed europee; a tal fine la norma affida al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro per la coesione territoriale l'individuazione degli interventi per i quali deve procedersi alla sottoscrizione dei contratti medesimi, su richiesta delle amministrazioni interessate.

L'articolo 8 prevede l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, di cui al decreto-legge n. 347/2003, per le società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche in assenza dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa vigente, ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza.

L'articolo 9 interviene sulla disciplina concernente la classificazione dei rifiuti contenuta nella premessa dell'allegato D alla parte quarta del cosiddetto Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), al fine di sopprimere la gran parte delle disposizioni in essa contenute (ed introdotte dal decreto-legge 91/2014). Il nuovo testo della premessa, risultante dalla modifica, si limita infatti a chiarire che, ai fini della classificazione dei rifiuti da parte del produttore (mediante l'assegnazione del codice CER appropriato), devono essere ap-

plicate le nuove regole previste dalla decisione 2014/955/UE e dal regolamento (UE) n. 1357/2014.

Il Capo IV, composto dagli articoli da 10 a 17, reca « Ulteriori interventi a favore del Mezzogiorno e per la coesione territoriale ».

In particolare, l'articolo 10 reca uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il 2017 e a 25 milioni per il 2018 per assicurare lo svolgimento di programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle Regioni del Mezzogiorno.

L'articolo 11 consente di attivare interventi educativi biennali in favore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce, della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. Tali interventi educativi devono essere proposti da reti di scuole in partenariato con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato. Considerate le competenze delle Regioni sulla formazione e il coinvolgimento degli enti locali nelle proposizioni degli interventi educativi, appare opportuno un coinvolgimento della Conferenza unificata nell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, cui viene demandata l'individuazione delle aree di esclusione sociale alle quali devono appartenere le istituzioni scolastiche ammesse a presentare i progetti educativi (articolo 11, comma 1).

L'articolo 12 ridefinisce a livello legislativo, a decorrere dal 2018, la disciplina per il calcolo del costo *standard* per studente universitario – sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali – facendo comunque salve le assegnazioni già disposte,

nell'ambito del riparto del FFO, per gli anni 2014, 2015 e 2016, e prevedendo una disciplina specifica per l'anno 2017.

L'articolo 13 contiene disposizioni volte ad attuare le misure previste dall'articolo 1, comma 6-*undecies*, del decreto-legge n. 191/2015, il quale interviene sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA per fatti anteriori al suo commissariamento.

L'articolo 14 proroga dal 30 giugno 2018 al 31 luglio 2018 il termine per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosiddetto del super ammortamento.

L'articolo 15 conferisce agli enti locali delle Regioni del Sud, in via sperimentale e per la durata di tre anni, la facoltà di ottenere supporto tecnico e amministrativo da parte delle prefetture. Tale supporto è diretto a favorire la qualità, il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa degli stessi enti locali che lo richiedono, nonché a diffondere le buone prassi volte a rafforzare la coesione sociale e migliorare i servizi affidati alle amministrazioni territoriali. Come specificato dalla disposizione in commento, il supporto tecnico e amministrativo delle prefetture è aggiuntivo rispetto all'attività di assistenza ai Comuni che la legge n. 56 del 2014 affida alle Province e alle Città metropolitane. In particolare, la disposizione considerata richiama il comma 85, lett. *d*), e il comma 88 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio); al fine di assicurare un miglior coordinamento con la normativa vigente e di rendere inequivoco che sono fatte salve anche le funzioni di assistenza esercitate dalle Città metropolitane, potrebbe essere richiamato – al comma 2 dell'articolo 15 – anche l'articolo 1, comma 44, lettera *c*), della legge n. 56 del 2014. Terminato il periodo di sperimentazione, il Ministero dell'interno effet-

tua un monitoraggio sugli esiti dell'attività di supporto svolta dalle Prefetture e riferisce in merito alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

L'articolo 16 introduce la possibilità di nominare, in alcune aree del Mezzogiorno caratterizzate da una elevata concentrazione di migranti, appositi Commissari straordinari chiamati a porre in essere azioni per arginare il degrado e la marginalità sociali in raccordo con gli uffici periferici delle amministrazioni statali e con gli enti territoriali. Si prevede inoltre che – sempre per favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri – gli enti territoriali possano predisporre progetti da finanziare con fondi europei, anche in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore. L'articolo introduce infine misure « premiali » per i Comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti tramite l'incremento di 150 milioni per il 2018 del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 193 del 2016. La definizione delle modalità di ripartizione delle risorse tra i Comuni interessati è demandata a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, ai fini della cui adozione appare necessario prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata.

L'articolo 17 reca la clausola di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Risulta infine centrale per il successo della strategia di sviluppo delle aree del Mezzogiorno, di cui il presente decreto rappresenta indubbiamente un importante tassello, che sia garantito un fattivo confronto fra Stato e Regioni, ancorato al principio di leale collaborazione, confronto da assicurare sia in sede attuativa, attraverso il coinvolgimento del sistema delle Conferenze, sia nell'attività parlamentare, al fine di poter consentire al legislatore di apprezzare gli elementi di forza e le eventuali criticità delle misure adottate. A tal fine sarebbe opportuno introdurre una disposizione nel decreto-legge che attribuisca esplicitamente alla Commissione per le questioni regionali di

procedere, ogni qualvolta lo ritenga necessario, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti locali. L'ultima delle condizioni formulate è dunque volta a dare un seguito alla relazione all'Assemblea della Commissione (Doc. XVI-bis, n. 11), approvata dal Senato e attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera, nell'ottica di assicurare fin da subito a sviluppare il principio di leale collaborazione nel procedimento legislativo, con un più stretto raccordo tra l'attività della Commissione ed il sistema delle Conferenze.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con sei condizioni e una osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

S. 2801, approvato in un testo unificato dalla Camera.

(Parere alla 12^a Commissione del Senato).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 21 giugno 2017.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con due condizioni (*vedi allegato 2*).

La senatrice Maria Grazia GATTI (MDP) rileva che l'argomento oggetto delle condizioni è stato già oggetto di un'ampia discussione nel corso dell'esame alla Camera, che ha portato ad una scelta diversa da quella auspicata dal parere. Pur ritenendo condivisibile l'assunto di fondo delle

condizioni, ritiene che la delicatezza della materia imponga di riconoscere a ciascuno un margine di libertà di scelta sufficientemente ampio, in un'ottica che risulti quanto più possibile accogliente ed accudente. Propone quindi di trasformare le condizioni in osservazioni.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), *relatore*, fa presente che il problema di fondo è il ruolo che deve essere riconosciuto all'attività consultiva della Commissione. Dato il riconoscimento della fondatezza delle questioni poste, ritiene di mantenere le condizioni, anche al fine di evitare futuro contenzioso dopo l'approvazione della legge. Richiama il caso che ha dato origine alla sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2016, a seguito di un ricorso del Presidente del Consiglio Renzi nei confronti di una legge della Regione Friuli Venezia Giulia, ricorso di cui la Corte ha riconosciuto la fondatezza. Ricorda altresì che alcune Regioni hanno già annunciato l'intendimento di impugnare la legge ora in discussione, sottolineando l'opportunità di affrontare preventivamente tutte le problematiche, nell'interesse sia dei pazienti che del personale sanitario. Evidenzia infine l'importanza di assicurare la pronta reperibilità delle DAT in un archivio unico nazionale, richiamando l'esperienza del centro nazionale per i trapianti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 8.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

DL 91/2017: Crescita economica nel Mezzogiorno (S. 2860 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 2860, di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante « Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno »;

rilevato che:

il provvedimento reca – ai Capi I, II e III – misure volte a sostenere la crescita delle imprese delle Regioni del Mezzogiorno. Tali misure sono riconducibili in via prioritaria alle materie « perequazione delle risorse finanziarie » (articolo 117, secondo comma, lettere *e*), e – con specifico riferimento alla perequazione con finalità di coesione – articolo 119, quinto comma, Cost.) e « ordinamento civile » (articolo 117, lettera *l*), Cost.), di competenza legislativa esclusiva dello Stato, per quanto sia rilevabile una loro incidenza anche sulle materie « governo del territorio » e « valorizzazione dei beni ambientali », di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, Cost.), e sulle materie « agricoltura », « industria » e « artigianato », di competenza legislativa residuale delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);

il Capo IV del provvedimento introduce ulteriori interventi a favore del Mezzogiorno e per la coesione territoriale, i quali risultano anch'essi riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia perequazione delle risorse finanziarie, nonché nelle altre seguenti materie: « immigrazione », « organizzazione amministrativa dello Stato », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni con-

cernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere *b*), *g*) ed *m*)); è tuttavia rilevabile una incidenza degli interventi in questione anche sulle materie di competenza legislativa concorrente « tutela (...) del lavoro » e « istruzione », nonché sulle materie « formazione professionale » e « servizi sociali », ascrivibili alla competenza legislativa residuale delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);

rilevato altresì che l'articolo 1 introduce e disciplina la misura denominata « Resto al Sud », consistente nel finanziamento di progetti imprenditoriali presentati da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ovvero che vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria, e che mantengano nelle stesse Regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento;

ritenuto che, in considerazione della caratterizzazione regionale che assumono i progetti imprenditoriali oggetto di finanziamento, sia necessario assicurare il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'adozione del decreto ministeriale cui è demandata l'individuazione dei criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, nonché delle modalità di attuazione, controllo e monitoraggio dei progetti ammessi (articolo 1, comma 15);

preso atto che l'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per istituire, in alcune aree del Paese, zone economiche

speciali (ZES) geograficamente delimitate e chiaramente identificate, costituite da aree che presentino un nesso economico funzionale, caratterizzate dall'attribuzione di benefici – in termini economici, finanziari e amministrativi – alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno;

considerato che:

in ragione del ruolo riservato alle Regioni quali proponenti dell'istituzione delle ZES, appare opportuno prevedere una piena condivisione dei contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui è demandata la definizione delle modalità di istituzione e della disciplina delle ZES da parte della Conferenza unificata (articolo 4, comma 3). Questa potrebbe essere assicurata prevedendo un'intesa sul citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di Conferenza unificata, in luogo del mero parere della Conferenza medesima;

appare necessario assicurare, visti gli ambiti di competenza della ZES anche in termini di sviluppo economico del territorio, una rappresentanza degli enti di area vasta, oltre a quella regionale già prevista, nel Comitato di indirizzo costituito come organo di amministrazione della ZES (articolo 4, comma 6); a tali enti la legge n. 56 del 2014 di riordino delle Province e istituzione delle Città metropolitane affida infatti funzioni di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale e governo dell'area vasta;

rilevato che l'articolo 11 consente a reti di istituzioni scolastiche, in partenariato con altri soggetti operanti sul territorio, di attivare interventi educativi biennali in favore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce, della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità;

ritenuto opportuno, alla luce delle competenze delle Regioni sulla formazione e del coinvolgimento degli enti locali nelle proposizioni degli interventi educativi, un

coinvolgimento della Conferenza unificata nell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, cui viene demandata l'individuazione delle aree di esclusione sociale alle quali devono appartenere le istituzioni scolastiche ammesse a presentare i suddetti progetti educativi (articolo 11, comma 1);

preso atto che l'articolo 15 conferisce agli enti locali delle Regioni del Sud, in via sperimentale e per la durata di tre anni, la facoltà di ottenere supporto tecnico e amministrativo da parte delle prefetture; tale supporto va ad affiancarsi all'attività di assistenza ai Comuni che la legge n. 56 del 2014 affida alle Province e alle Città metropolitane;

ravvisata la necessità, al fine di rendere inequivoco che sono fatte salve anche le funzioni di assistenza ai Comuni prestate dalle Città metropolitane, di richiamare – al comma 2 dell'articolo 15 – anche l'articolo 1, comma 44, lettera c), della legge n. 56 del 2014;

rilevato che:

l'articolo 16 introduce misure « premiali » per i Comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti tramite l'incremento di 150 milioni per il 2018 del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 193 del 2016;

risulta opportuno che l'adozione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, con cui si definiscono le modalità di ripartizione delle predette risorse tra i Comuni interessati, sia subordinata alla previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata (articolo 16, comma 4);

ritenuto infine che:

risulta centrale per il successo della strategia di sviluppo delle aree del Mezzogiorno, di cui il decreto-legge in esame rappresenta un importante tassello, che

sia garantito un fattivo confronto fra Stato e Regioni, ancorato al principio di leale collaborazione;

tale confronto dovrebbe svolgersi sia in sede attuativa delle disposizioni in esame, attraverso un ampio coinvolgimento del sistema delle Conferenze, sia, più in generale, nell'ambito dell'attività parlamentare, al fine di poter consentire al legislatore di apprezzare gli elementi di forza e le eventuali criticità delle misure adottate;

a tale scopo sarebbe opportuno attribuire esplicitamente alla Commissione per le questioni regionali il potere di procedere, ogni qualvolta lo ritenga necessario, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 15, sia assicurato il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'adozione del decreto ministeriale cui è demandata l'individuazione dei criteri per l'ammissibilità alla misura denominata « Resto al Sud », nonché delle modalità di attuazione, controllo e monitoraggio dei progetti ammessi;

2) all'articolo 4, comma 3, si preveda il raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata – in luogo del mero parere – sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui è demandata la definizione delle modalità di istituzione e della disciplina delle ZES (articolo 4, comma 3);

3) all'articolo 4, comma 6, sia prevista la rappresentanza degli enti di area vasta competenti per territorio – oltre che della Regione – nel Comitato di indirizzo costituito come organo di amministrazione della zona economica speciale (ZES);

4) all'articolo 11, comma 1, sia assicurato il coinvolgimento della Conferenza unificata nell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione cui viene demandata l'individuazione delle aree di esclusione sociale alle quali devono appartenere le istituzioni scolastiche ammesse a presentare i progetti di contrasto alla povertà educativa minorile;

5) all'articolo 16, comma 4, sia prevista l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale cui è demandata la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse destinate ai Comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti;

6) nel testo del decreto-legge sia inserita una disposizione che attribuisca esplicitamente alla Commissione per le questioni regionali il potere di procedere, ogni qualvolta lo ritenga necessario, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti locali;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 15, comma 2, si valuti l'opportunità di operare un richiamo anche all'articolo 1, comma 44, lettera c), della legge n. 56 del 2014, in materia di funzioni di assistenza ai Comuni esercitate dalle Città metropolitane.

ALLEGATO 2

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (S. 2801, approvato in un testo unificato dalla Camera).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 2801, approvato in un testo unificato dalla Camera, recante « Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento »;

richiamato il proprio parere espresso in data 23 febbraio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il consenso informato costituisce « un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale » (sentenze n. 438/2008 e n. 253/2009);

considerato che sulle dichiarazioni anticipate di trattamento è intervenuta la sentenza n. 262 del 2016, secondo la quale « l'attribuzione di un rilievo pubblico a tali manifestazioni di volontà, espressive della libertà di cura (*ex multis*, sentenze n. 438 del 2008; n. 282 del 2002; n. 185 del 1998; n. 307 del 1990), implica la necessità di una articolata regolamentazione [...] e interferisce nella materia dell'« ordinamento civile », attribuita in maniera esclusiva alla competenza legislativa dello Stato dall'articolo 117, comma secondo, lettera l), Cost. D'altra parte, data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari [...] – al pari di quella che regola la donazione di organi

e tessuti – necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, *ratio* ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di « ordinamento civile », disposta dalla Costituzione »;

rilevato che:

l'articolo 4, comma 6, demanda agli enti territoriali ampia discrezionalità nell'acquisire le DAT redatte in forma privata stabilendo che ciò è possibile presso l'ufficio dello stato civile del Comune qualora istituito, ovvero presso le strutture sanitarie, qualora le Regioni prevedano tale possibilità ai sensi del comma 7 dello stesso disegno di legge;

l'articolo 4, comma 7, prevede che le Regioni che adottino modalità informatiche di gestione dei dati sanitari possano, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili;

sulla base della richiamata pronuncia della Corte costituzionale (n. 262/2016), appare necessaria una disciplina uniforme a livello nazionale sia delle modalità con cui gli enti territoriali prendono in carico le DAT redatte per scrittura privata non autenticata, sia delle banche dati regionali in cui sono raccolte le copie delle DAT,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 4, commi 6, sia prevista una disciplina uniforme a livello nazionale sulle modalità con cui gli enti territoriali

sono chiamati a prendere in carico le DAT redatte per scrittura privata non autenticata;

2) all'articolo 4, comma 7, sia prevista una disciplina uniforme a livello nazionale della banca dati cui esso fa riferimento, per la quale appare necessario un coordinamento a livello nazionale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del presidente del Genoa C.F.C., Enrico Preziosi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	189
Audizione del presidente della S.S.C. Napoli, Aurelio De Laurentiis (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	190
Audizione del presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	190

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 13.45.

Audizione del presidente del Genoa C.F.C., Enrico Preziosi.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del presidente del Genoa C.F.C., Enrico Preziosi, accompagnato dall'amministratore delegato della società Genoa C.F.C., Alessandro Zarbano. L'audizione rientra nel filone d'inchiesta avviato dalla

Commissione sul tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso nel mondo del calcio professionistico.

Enrico PREZIOSI, *presidente del Genoa C.F.C.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti, la presidente Rosy BINDI e i deputati Marco DI LELLO (PD), Angelo ATTAGUILE (LNA) e Massimiliano MANFREDI (PD) e il senatore Stefano ESPOSITO (PD), ai quali risponde l'audito.

Interviene altresì per fornire ulteriori contributi, Alessandro ZARBANO *amministratore delegato della società Genoa C.F.C.*

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Presidente Preziosi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

(La seduta, sospesa alle 14.45 riprende alle 14.50).

Audizione del presidente della S.S.C. Napoli, Aurelio De Laurentiis.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del presidente della S.S.C. Napoli, Aurelio De Laurentiis, accompagnato dal consigliere d'amministrazione della S.S.C. Napoli, Andrea Chiavelli e dall'avv. Giuseppe Staiano. L'audizione rientra nel filone d'inchiesta avviato dalla Commissione sul tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso nel mondo del calcio professionistico.

Aurelio DE LAURENTIIS, *presidente della S.S.C. Napoli*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono altresì per fornire ulteriori contributi, Giuseppe STAIANO, *avvocato* e Andrea CHIAVELLI, *consigliere d'amministrazione della S.S.C. Napoli*.

Intervengono a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti, la presidente Rosy BINDI, il deputato Marco DI LELLO (PD), e i senatori Ciro FALANGA (ALA) e Stefano ESPOSITO (PD), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Presidente De Laurentiis per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

(La seduta, sospesa alle 16 riprende alle 16.05).

Audizione del presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito, dedicata al tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso nel mondo del calcio professionistico.

Claudio LOTITO, *Presidente della S.S. Lazio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI e i deputati Massimiliano MANFREDI (PD) e Marco DI LELLO (PD), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Presidente Lotito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 191

Mercoledì 28 giugno 2017. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 16.

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'audizione del dottor Eugenio SANTAGATA, *Chief executive officer*, del dottor Andrea MELEGARI,

Senior executive, VP Chief marketing officer and innovation strategy e dell'ingegner Mario ORSINI, VP Chief technical officer della società CY4GATE S.r.l. i quali svolgono una relazione su cui intervengono, ponendo domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CRIMI (M5S) e MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 17.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del Presidente e Amministratore delegato di AMA S.p.A., Lorenzo Bagnacani (Svolgimento e conclusione)	192
--	-----

*Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza
del presidente Alessandro BRATTI.*

La seduta comincia alle 14.20.

**Audizione del Presidente e Amministratore delegato
di AMA S.p.A., Lorenzo Bagnacani.**

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Lorenzo BAGNACANI, *Presidente e Amministratore delegato di AMA S.p.A.*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Laura PUPPATO (PD), Paola NUNGES (M5S), la deputata Stella BIANCHI (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Lorenzo BAGNACANI, *Presidente e Amministratore delegato di AMA S.p.A.*, Andrea MASULLO, *consigliere di AMA s.p.a.*, e Stefano BINA, *direttore generale di Ama s.p.a.*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	193
Esame testimoniale del Maresciallo in quiescenza della Guardia di finanza Giuseppe Carofiglio (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	193
COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	194
Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari Emanuele Secci (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	194

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 28 giugno 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta

sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Esame testimoniale del Maresciallo in quiescenza della Guardia di finanza Giuseppe Carofiglio.

(Svolgimento e rinvio).

Gian Piero SCANU, *presidente*, invita la Commissione ad osservare un minuto di silenzio in ricordo del militare Antonio Attianese, recentemente audito dalla Commissione e deceduto in conseguenza di una grave patologia.

(La Commissione osserva un minuto di silenzio).

Avverte che la Commissione, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, all'esame testimoniale del Maresciallo in quiescenza della Guardia di finanza Giuseppe Carofiglio.

Per consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il testimone di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, avverte che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Giuseppe CAROFIGLIO, *Maresciallo in quiescenza della Guardia di finanza*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Intervengono per porre quesiti i deputati, Donatella DURANTI (MDP), Mauro PILI (Misto), Paolo COVA (PD), Giulia GRILLO (M5S), Gianluca RIZZO (M5S), Maria Chiara CARROZZA (PD), Maria AMATO (PD) Luigi LACQUANITI (Misto) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Maresciallo in quiescenza della Guardia di finanza, Giuseppe Carofiglio, per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'esame testimoniale alla data del 5 luglio 2017.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 28 giugno 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari Emanuele Secci.
(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Emanuele SECCI, *Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari*, svolge un breve intervento preliminare.

La Commissione delibera di riunirsi in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Emanuele Secci, per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONE:

Sulla pubblicità dei lavori	195
Audizione della responsabile del Sistema informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, Enza Maria Leone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	195

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONE

Mercoledì 28 giugno 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione della responsabile del Sistema informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, Enza Maria Leone.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione della responsabile del Sistema informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, Enza Maria Leone, che ringrazia della presenza.

Enza Maria LEONE, *responsabile del Sistema informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Gian Ma-

rio FRAGOMELI (PD), Federico D'INCÀ (M5S), Mara MUCCI (CI), Diego DE LORENZIS (M5S), e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Enza Maria LEONE, *responsabile del Sistema informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89, recante interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio. C. 4554 Governo. Parere alla Commissione VI (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	3
--	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	5
--	---

GIUNTA PLENARIA:

Presenza d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati	5
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente rese nella seduta del 26 aprile 2017	6
AVVERTENZA	7

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Nuovo testo C. 3343 Fiano (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	9
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009. C. 4465 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	28
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010. C. 4466 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	29
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014. C. 4467 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	30

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014. C. 4468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	31
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016. C. 4469 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	32
Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. Emendamenti C. 913 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	25
Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Emendamenti C. 2168-B, approvata, in testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	25
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Tito Boeri, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3478 cost. Mazziotti di Celso e abb., recanti modifiche all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità nei trattamenti previdenziali e assistenziali	25
INTERROGAZIONI:	
5-08530 Lodolini: Sul servizio antincendio nei porti delle Marche	25
ALLEGATO 6 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	33
5-10494 Labriola: Sull'organico del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco	25
ALLEGATO 7 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	35
5-11149 Toninelli e 5-11567 Rubinato: Sulla soppressione di alcune sedi della polizia postale .	26
ALLEGATO 8 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	37
5-11298 Agostinelli: Sul pagamento di servizi di ristorazione forniti da strutture operanti nel territorio colpito dal sisma del 2016	26
ALLEGATO 9 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	39
5-11457 Labriola e 5-11502 Ricciatti: Sul fenomeno del cosiddetto « <i>blue whale</i> »	27
ALLEGATO 10 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	41
AVVERTENZA	27
II Giustizia	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 2669 Morani, recante Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali.	
Audizione di rappresentanti dell'Organismo congressuale forense (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	43
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con un rilievo</i>)	44
ALLEGATO 1 (<i>Deliberazione di rilievi</i>)	49
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Esame emendamenti C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione Parere contrario</i>)	46
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento</i>)	51
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione Parere favorevole con condizioni ed una osservazione</i>)	47
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	54
Sull'ordine dei lavori	47

INTERROGAZIONI:

5-10995 Verini: Sul funzionamento degli uffici giudiziari di Siracusa	48
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	57

COMITATO DEI NOVE:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Esame emendamenti C. 2168-B ...	48
--	----

III Affari esteri e comunitari

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta in Norvegia (14-18 giugno 2017), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico	60
ALLEGATO (<i>Comunicazioni del presidente</i>)	63

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.	
Audizione della Professoressa Elena Sciso, Ordinario di Diritto internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche della LUISS « G. Carli » di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	61

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.	
Audizione della deputata della Grande Assemblea Nazionale di Turchia, Şafak Pavay (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	61

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.	
Audizione di Gloria Muñoz Ramirez, attivista per i diritti umani in Messico (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	62

IV Difesa

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate, Generale di Corpo d'armata Massimiliano Del Casale	70
Audizione del Capo dell'Ufficio generale Pianificazione, programmazione e bilancio dello Stato maggiore della difesa, Generale di divisione Guglielmo Luigi Miglietta, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Atto n. 421)	70
AVVERTENZA	70

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. C. 913 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	72
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>)	78
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	75
Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	75
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Ulteriore nuovo testo C. 2950 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione</i>) ..	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	83
DL 89/2017: Interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio. C. 4554 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	100

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Emendamenti C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	101
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033. Atto n. 413 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	102
--	-----

RISOLUZIONI:

7-01260 Ribaud: Chiarimenti circa il rimborso dell'eccedenza IVA detraibile relativa a lavori di ristrutturazione di fabbricati in locazione destinati ad attività d'impresa (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	102
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Andrea Abodi a presidente dell'Istituto per il credito sportivo. Nomina n. 108 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame emendamenti e conclusione – Parere contrario sugli emendamenti 8.5, 8.2, 8.3 e 8.6</i>)	104
ALLEGATO (<i>Emendamenti oggetto di parere</i>)	106

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni della dott.ssa Simona Montesarchio, Direttrice Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e dell'arch. Antonia Pasqua Recchia, Segretaria Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (atto n. 421)	105
---	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. C. 2546 Marchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del regolamento, e rinvio</i>)	108
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Emendamenti C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame proposte emendative e conclusione – Parere su proposte emendative</i>)	109
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei vertici di Telecom Italia in merito ai recenti sviluppi del piano di realizzazione della rete della banda larga e ultra larga	113
---	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	113
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	114

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	114
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Emendamenti C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	114

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126	
---	--

Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1512 Meta, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi, C. 2063 Gandolfi, C. 2353 Prataviaera, C. 2379 Cristian Iannuzzi, C. 2662 Melilla, C. 2736 Mucci, C. 2913 Turco e C. 3029 Schullian/A	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e rinvio</i>)	115
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	121
Introduzione dell'articolo 239-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Nuovo testo C. 3343 Fiano (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	116

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	117
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia. COM(2016) 765 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale sulla COM(2016) 765 final</i>)	119
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato</i>)	125
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica. COM(2016) 861 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. COM(2016) 862 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione). COM(2016) 863 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione). COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	130
7-00847 Rizzetto: Istituzione di una retribuzione minima oraria su base nazionale.	
7-00886 Cominardi: Iniziative per l'introduzione di un salario minimo garantito e di un ammortizzatore sociale universale e per l'adeguamento all'inflazione delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici.	
7-01237 Baldassarre: Iniziative per l'istituzione del salario minimo orario.	
7-01241 Gribaudo: Iniziative per l'introduzione di compensi minimi e per l'ampliamento delle tutele assicurate dagli ammortizzatori sociali (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>) .	130

7-01268 Martelli: Iniziative volte a garantire compensi equi per le prestazioni lavorative e a rafforzare l'attuale sistema di ammortizzatori sociali (<i>Discussione e rinvio</i>)	130
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, CISAL, CONFSAL e UGL nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00847 Rizzetto, 7-00886 Cominardi, 7-01237 Baldassarre, 7-01241 Gribaudo e 7-01268 Martelli, relative ad iniziative volte alla fissazione di retribuzioni e compensi minimi	130
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	131
5-11667 Gribaudo: Modifiche della disciplina in materia di tirocini	131
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	134
5-11668 Mottola: Attuazione delle disposizioni della legge di bilancio 2017 relative all'estensione del cumulo dei periodi assicurativi agli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996	131
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	136
5-11670 Simonetti: Applicazione della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro alle microimprese artigiane che operano all'interno di cantieri edili	131
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	137
5-11671 Dall'Osso: Salvaguardia dei posti di lavoro negli stabilimenti dell'Industria Italiana Autobus	132
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	139
5-11672 Auci: Applicazione nella provincia di Teramo della disciplina in materia di cassa integrazioni guadagni in deroga per il settore della pesca	132
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	141
5-11673 Martelli: Trasmissione alla Presidenza della Repubblica di un appunto esplicativo delle disposizioni in materia di lavoro occasionale introdotte nel corso dell'esame del decreto-legge n. 50 del 2017	132
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	142
5-11669 Polverini: Tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento Perugina di San Sisto (PG)	133
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	143
XII Affari sociali	
COMITATO DEI NOVE:	
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Emendamenti C. 913-2983-3115-3483-3490-3555-3556-A	145
INTERROGAZIONI:	
5-08955 Agostinelli: Sul fenomeno degli aborti spontanei nella regione Marche	146
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	152
5-10206 D'Incecco: Iniziative per la cura dei pazienti affetti da malattia policistica renale autosomica dominante	146
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	154
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	146
<i>ALLEGATO 3 (Deliberazione di rilievi alla V Commissione)</i>	156

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	147
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	157

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11675 Mucci: Transizione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali alla modalità operativa digitale	162
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	170
5-11676 Benedetti: Riprogettazione delle opere irrigue e il restauro della rete consortile per affrontare i periodi di siccità	162
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	171
5-11677 Zaccagnini: L'introduzione di programmi e clausole di salvaguardia e di blocco temporaneo delle importazioni a tutela della produzione agricola italiana	162
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	172
5-11678 Di Stefano: Emanazione dei bandi di accesso alle agevolazioni previste per i Contratti di filiera e i Contratti di distretto	163
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	173
5-11679 Oliverio: Ritardi nell'erogazione, da parte di Agea, dei fondi 2007-2013, dei premi e dei finanziamenti per le assicurazioni agevolate	163
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	174

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario sugli emendamenti</i>)	163
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	164
Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso. Atto n. 425 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	164
Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Atto n. 427 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	166

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian	168
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CI, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop, Unci agro-alimentare, nonché di rappresentanti di OI Pomodoro da industria Nord Italia e dell'Associazione nazionale industriali conserve alimentari e vegetali (ANICAV), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-01255 Romanini, 7-01259 Mongiello, 7-01270 Gallinella e 7-01274 Zaccagnini, su iniziative a sostegno della filiera del pomodoro	169
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	175
ALLEGATO (<i>Articolo aggiuntivo presentato dalla relatrice</i>)	178

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2017: Crescita economica nel Mezzogiorno. S. 2860 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	179
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	184
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. S. 2801, approvato in un testo unificato dalla Camera (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	183
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	187
AVVERTENZA	183

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del presidente del Genoa C.F.C., Enrico Preziosi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	189
Audizione del presidente della S.S.C. Napoli, Aurelio De Laurentiis (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	190
Audizione del presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	190

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	191
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione del Presidente e Amministratore delegato di AMA S.p.A., Lorenzo Bagnacani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	192
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	193
Esame testimoniale del Maresciallo in quiescenza della Guardia di finanza Giuseppe Carofiglio (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	193

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	194
Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari Emanuele Secci (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	194

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONE:

Sulla pubblicità dei lavori	195
Audizione della responsabile del Sistema informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, Enza Maria Leone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	195

PAGINA BIANCA



17SMC008660